

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

341° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2003

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	10
2 ^a - Giustizia	»	33
3 ^a - Affari esteri	»	42
5 ^a - Bilancio	»	52
6 ^a - Finanze e tesoro	»	84
7 ^a - Istruzione	»	90
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	108
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	111
10 ^a - Industria	»	113
11 ^a - Lavoro	»	115
12 ^a - Igiene e sanità	»	124
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	132

Commissioni riunite

7 ^a (Istruzione) e 10 ^a (Industria)	<i>Pag.</i>	5
---	-------------	---

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	144
-----------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	150
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	154
Anagrafe tributaria	»	163
Riforma amministrativa	»	165
Mitrokhin	»	167

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	Pag. 168
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 169

CONVOCAZIONI	Pag. 175
------------------------	----------

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)

10^a (Industria, commercio, turismo)

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2003

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
PONTONE

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(2381) Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pecoraro Scanio ed altri; Fellini ed altri; Bertucci; Paniz ed altri; Zanettin; Airaghi ed altri

(2255) DE RIGO ed altri. – Norme in materia di sicurezza delle piste da sci e norme per la prevenzione degli infortuni

(2051) GUBERT. – Norme in materia di sicurezza delle piste da sci

(310) PALOMBO. – Disciplina dell'uso delle piste sciistiche e norme per la prevenzione degli infortuni

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore per la 10^a Commissione, senatore DE RIGO (*FI*), fa presente come il disegno di legge n. 2381, approvato dalla Camera dei deputati il 2 luglio 2003 in un testo risultante dall'unificazione di varie iniziative, ha lo scopo di inquadrare in un contesto di riferimento unitario sull'intero territorio nazionale l'attività di predisposizione, esercizio e gestione delle aree sciabili e attrezzate, nonché di dettare alcuni fondamentali principi di disciplina dell'uso delle piste sciistiche, al fine di determinare le condizioni per l'esercizio in condizioni di piena sicurezza di tale attività. Il fenomeno dei cosiddetti *sport* invernali ha registrato, nell'ultimo ventennio, uno sviluppo ed una rilevanza sociale precedentemente sconosciuti, fino ad assumere i tratti di un vero e proprio fenomeno di costume. In particolare, il fenomeno del turismo in montagna investe oggi

una realtà fatta di 13 milioni di persone che vivono sull'arco alpino, per un territorio di 180.000 chilometri quadrati, suddiviso tra sette Stati, 83 regioni e circa 5.800 comuni. Non è infatti possibile trascurare il fatto che grazie all'eliminazione delle frontiere, in seguito agli accordi di Schengen, anche il turismo sciistico ha registrato una sostanziale internazionalizzazione, che ha consentito una crescita ed un ampliamento del mercato estremamente rilevanti. In base ad alcuni dati che emergono dalla ricerca dell'Istituto provinciale di statistica di Bolzano, che ha analizzato i flussi turistici delle regioni alpine centro-orientali, nel solo anno 2001 sono stati registrati 23,9 milioni di arrivi e 105,3 milioni di presenze negli esercizi ricettivi alberghieri delle regioni alpine oggetto dell'indagine. Se consideriamo il fatto che la popolazione residente nella macroregione è pari a 5,3 milioni, si ottiene che ad ogni abitante corrispondono mediamente 19,9 presenze turistiche. Ulteriori studi di carattere statistico, hanno dimostrato che il fatturato del turismo montano è pari a circa l'11,8 per cento rispetto al fatturato turistico annuo italiano.

Il provvedimento in titolo, unitamente agli altri disegni di legge oggetto del presente esame congiunto, si è reso pertanto necessario a seguito dell'emergere di una carenza normativa ormai critica in ordine alla disciplina di utilizzazione delle piste sciistiche. Oltre a definire norme generali per garantire maggiore sicurezza ai praticanti di discipline sportive invernali, i disegni di legge sono stati altresì determinati dalla necessità di evitare che un crescente allarme dell'opinione pubblica allontani parte della potenziale utenza, generando in tal modo ingenti danni all'economia del settore turistico-montano.

I provvedimenti in titolo intendono pertanto conseguire le predette finalità, nel pieno rispetto del riparto delle competenze fra Stato, Regioni ed enti locali, definendo le norme di coordinamento generali e rimettendo la disciplina di dettaglio e gli aspetti attuativi agli organi regionali e locali secondo le loro rispettive attribuzioni.

In particolare, l'atto Senato n. 2381, si compone di 23 articoli. All'articolo 1 vengono definite le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento – sottolineando la crescente attenzione del legislatore per i profili di sviluppo delle attività economiche e di salvaguardia del patrimonio ambientale – mentre l'articolo 2 prevede analitiche definizioni delle aree sciabili attrezzate, oltre a definire un primo sintetico riparto dei compiti spettanti alle Regioni ed agli enti locali. Anche gli altri disegni di legge seguono un'impostazione sostanzialmente analoga, ad eccezione dell'Atto Senato n. 310. Sono inoltre previste disposizioni volte a separare i tracciati destinati all'attività acrobatica ed eventualmente al cosiddetto *snowboard*.

All'articolo 3 vengono dettagliatamente definiti gli obblighi di sicurezza e protezione posti in capo ai gestori delle aree sciabili, mentre all'articolo 4 viene sancito il regime di responsabilità civile da applicarsi ai gestori medesimi, ai quali è fatto obbligo di stipulare appositi contratti di assicurazione, a pena dell'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché della sospensione delle autorizzazioni di esercizio. Il provvedimento n.

2051 definisce invece i compiti principali delle regioni e delinea i tratti fondamentali della procedura di rilascio delle necessarie autorizzazioni.

L'articolo 5 prevede il finanziamento di campagne informative a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell'esercizio degli sport invernali, mentre l'articolo 6 prevede la definizione di un'apposita segnaletica da predisporre nelle aree sciabili attrezzate a cura dei gestori, conformemente alle altre proposte legislative. Il regime generale degli obblighi di manutenzione ed innevamento programmato, trova la sua definizione all'articolo 7, ove viene previsto, in particolare, che in caso di ripetute violazioni degli obblighi di mantenimento in buono stato e di segnalazione di eventuali pericoli, la regione può disporre la revoca dell'autorizzazione.

Il capo III del disegno di legge n. 2381 definisce poi alcune norme generali di comportamento degli utenti delle aree sciabili, come l'obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni 14, a pena di sanzioni amministrative. Analoghe sanzioni sono comminate inoltre nei confronti di chi importi, produca o commercializzi caschi protettivi non conformi ai criteri di produzione da stabilirsi entro tre mesi di concerto tra il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e trasporti.

Sono inoltre stabilite regole di velocità adeguata alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, nonché norme di precedenza, di condotta nei sorpassi, in prossimità degli incroci e le modalità obbligatorie di stazionamento.

Al di fuori dei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, l'articolo 14 prevede una fattispecie di illecito amministrativo da omissione di soccorso, mentre l'articolo 15 definisce le modalità generali del transito e della risalita sulle piste. L'articolo 16 regola l'utilizzo nelle piste attrezzate di mezzi meccanici, mentre l'articolo 17 prevede l'esclusione della responsabilità del concessionario e del gestore degli impianti di risalita per gli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi. Tali previsioni sono riscontrabili anche nelle altre proposte legislative.

Conformemente all'articolo 2055 del codice civile, l'articolo 19 presume, fino a prova contraria, che nel caso di scontro fra sciatori ciascuno abbia egualmente concorso a cagionare gli eventuali danni. Ai sensi dell'articolo 21, ferma restando la normativa vigente nelle Regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al provvedimento in titolo. Da ultimo, l'articolo 23 definisce la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento.

Ritengo si tratti di un testo di estrema rilevanza, finalizzato a risolvere problemi di sicurezza più volte segnalati all'opinione pubblica ed a disciplinare, nei suoi tratti fondamentali, l'attività di esercizio e gestione delle piste e degli impianti sciistici, ponendo fine ad un vuoto normativo

non più accettabile. Auspico, pertanto, che l'esame del provvedimento possa essere essere agevolmente concluso, con la sua rapida approvazione.

Il relatore, per la 7^a Commissione, senatore CARRARA (*Misto-MTL*), rileva preliminarmente con favore la diffusione raggiunta dalla pratica sciistica, che ritiene peraltro da incoraggiare, non solo per i ritorni economici delle aree montane che ospitano piste ed impianti, ma anche per gli effetti benefici sulla salute di coloro che la praticano.

Allo stesso tempo, prosegue, si rende necessario affrontare adeguatamente sul piano legislativo il problema della sicurezza degli impianti sciistici, al fine di prevenire gli incidenti, soprattutto quelli mortali, che si segnalano in costante aumento principalmente tra i più giovani o tra le persone meno esperte.

Giudica pertanto con favore i disegni di legge all'esame delle Commissioni riunite, che hanno del resto il merito di recare una normativa tesa, da un lato, a qualificare gli impianti e le attrezzature dedicate allo sci ed agli altri sport della montagna e, dall'altro, a garantire uno *standard* minimo, ma omogeneo, di sicurezza degli impianti e di prevenzione per gli utenti, senza porsi in un'ottica di mero freno alla suddetta pratica sportiva.

La disciplina di principio uniforme su tutto il territorio, indispensabile per evitare che un'applicazione eccessivamente difforme nelle varie realtà vanifichi l'intento di tutela e garanzia, consente peraltro che entro di essa trovino comunque spazio le legittime aspirazioni degli enti territoriali ad una diversa e più specifica disciplina della pratica sciistica.

Quanto in particolare al disegno di legge n. 2381, già illustrato nel dettaglio dal relatore per la 10^a Commissione, senatore De Rigo, egli si limita a rilevare che esso è finalizzato ad introdurre una disciplina in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, nel rispetto delle esigenze degli operatori del settore.

Ricorda altresì le norme sull'individuazione e sulla gestione delle aree sciabili attrezzate, gli obblighi imposti ai gestori e la previsione di adeguate campagne informative per la prevenzione degli infortuni, nonché le norme di comportamento dei fruitori delle aree sciabili (fra cui l'obbligatorietà del casco protettivo per i minori di anni 14).

Con riferimento all'*iter* legislativo del provvedimento presso la Camera, egli rammenta che su di esso si è manifestato un ampio consenso da parte di tutte le forze politiche.

Si sofferma indi sugli altri disegni di legge in titolo, congiunti al n. 2381 per omogeneità di materia.

Quanto al disegno di legge n. 310, d'iniziativa del senatore Palombo, osserva che esso reca la disciplina dell'uso delle piste sciistiche, nonché norme per la prevenzione degli infortuni e si compone di un articolato più snello rispetto al disegno di legge trasmesso dalla Camera, pur prevedendo notevoli analogie.

Anche il disegno di legge n. 2051, d'iniziativa del senatore Gubert, recante a sua volta norme in materia di sicurezza delle piste da sci, si caratterizza per un ridotto numero di articoli, nonché per un impianto simile al disegno di legge n. 2381, richiamando, da un lato, le responsabilità dei gestori delle piste e, dall'altro, quelle degli stessi utenti, tenuti al rispetto di elementari regole di prudenza. Esso si distingue tuttavia per una più dettagliata disciplina dei compiti delle regioni nell'individuazione delle aree sciabili attrezzate, nonché della procedura per il rilascio delle necessarie autorizzazioni.

Con riferimento al disegno di legge n. 2255, d'iniziativa dei senatori De Rigo ed altri, egli osserva che esso, salvo minori difformità, presenta, ancor più degli altri, un impianto e un articolato analoghi a quelli del testo trasmesso dalla Camera.

Considerando dunque sia la sostanziale omogeneità di contenuto dei disegni di legge in titolo, che l'ampio consenso registrato dal disegno di legge n. 2381, nel corso dell'*iter* legislativo presso la Camera, egli propone alle Commissioni riunite l'adozione del provvedimento quale testo base per il prosieguo dei lavori.

In considerazione dell'estremo rilievo del tema trattato, esprime conclusivamente l'auspicio che l'esame dei provvedimenti possa essere trasferito alla sede deliberante e concludersi con sollecitudine, anche in considerazione dell'imminente inizio della nuova stagione sciistica.

Il senatore MUGNAI (*AN*) esprime apprezzamento per le relazioni testè svolte e sottolinea il rilievo e la diffusione dell'attività sciistica non agonistica. Condivide la proposta di assumere come testo base il disegno di legge n. 2381, nonché il trasferimento alla sede deliberante.

La senatrice D'IPPOLITO (*FI*) si associa alle considerazioni del senatore Mugnai e dichiara di concordare con le proposte formulate dai relatori in ordine alla individuazione del testo base e al trasferimento in sede deliberante. Si riserva di compiere uno specifico approfondimento sulle norme concernenti la definizione dei «gestori».

Il senatore IERVOLINO (*UDC*) osserva che il rafforzamento delle regole che disciplinano le attività sciistiche può facilitare la ulteriore diffusione di tale pratica sportiva con conseguenze positive per il turismo e l'economia in generale. Concorda con la proposta di trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2003

302ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi e Ventucci e per l'interno D'Alì e Mantovano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2476) Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, recante disposizioni urgenti per incrementare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della protezione civile

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 settembre.

Si procede all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il relatore BOSCKETTO (FI) dà per illustrati gli emendamenti a sua firma.

Il senatore MAGNALBÒ (AN) rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.4.

I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2431) Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia

(Esame e rinvio)

Il relatore PIROVANO (*LP*) ricorda che la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia, prevedeva l'emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia e, sullo schema di testo unico, il parere di un apposito comitato istituzionale paritetico.

Ricorda, quindi, che il tempo a disposizione entro il previsto termine del 30 giugno 2003 non è stato sufficiente per il completamento della procedura. Di qui l'esigenza di rinnovare la delega, come propone il disegno di legge in titolo, del quale auspica un positivo esame da parte della Commissione.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) sottolinea la circostanza che, essendo scaduto il termine della precedente delega, quella proposta con il disegno di legge in esame deve considerarsi una delega al Governo *ex novo*, per cui si dovrebbero esplicitare i principi e i criteri direttivi.

Il sottosegretario GAGLIARDI a nome del Governo, auspica una tempestiva approvazione del disegno di legge in esame.

Il presidente PASTORE propone che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti sia fissato alle ore 18 di giovedì 9 ottobre.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2414) Norme in materia di reati elettorali, approvato dalla Camera dei deputati previo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 15 luglio 2003, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi; Vitali ed altri; Luciano Dussin ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) illustra l'emendamento 1.1, tendente a distinguere il termine per la presentazione delle candidature o delle liste di candidati dal termine per la presentazione delle sottoscrizioni a sostegno delle medesime, nel presupposto che proprio la coincidenza dei suddetti termini induce in errori e irregolarità, soprattutto per il fatto che, a suo avviso inopportuno, è stata soppressa l'esenzione dalle sottoscrizioni a favore delle forze politiche già rappresentate in Parlamento.

Il sottosegretario D'ALÌ ricorda che il disegno di legge discende, in effetti, dall'esigenza di semplificare le procedure per la presentazione delle liste di candidati e delle relative sottoscrizioni. Nella discussione presso l'altro ramo del Parlamento, tuttavia, le forze politiche non hanno raggiunto un'intesa e pertanto è rimasta solo la parte, marginale nel testo originario, che depenalizza o attenua le pene per alcuni illeciti. Il motivo per cui non è stato possibile introdurre l'esenzione dalla presentazione delle sottoscrizioni per i partiti già rappresentati in Parlamento risiede nella difficoltà di individuare i criteri per valutare la dimensione e la durata nel tempo dei relativi Gruppi parlamentari, utili ad evitare operazioni dal significato puramente formale.

Ricorda, inoltre, che una proposta analoga a quella recata dall'emendamento 1.1 è stata esaminata presso la Camera dei deputati ma non ha ottenuto il necessario consenso. A suo avviso, consentire la presentazione delle liste di candidati senza il necessario supporto delle sottoscrizioni favorirebbe la presentazione di innumerevoli liste e una inopportuna gara per la successiva raccolta delle firme, non coerente con il principio democratico; ciò, inoltre, implicherebbe la predisposizione di adeguati mezzi di pubblicità per l'informazione dei cittadini chiamati alle sottoscrizioni, nonché meccanismi di raccolta delle firme che potrebbero essere interpretati come una sorta di elezione preliminare.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) osserva che, indipendentemente dalla sanzione che si intende applicare alle irregolarità, il Governo dovrebbe chiarire se la contestualità dei termini per la presentazione delle candidature e delle relative sottoscrizioni può essere gestita senza determinare il mancato rispetto della disciplina prevista per le autenticazioni. Il disegno di legge, infatti, interviene con deroghe al regime ordinario delle certificazioni e delle sanzioni relative: la natura assai critica della materia dovrebbe suggerire, a suo avviso, ipotesi normative diverse.

Il senatore PASSIGLI (*DS-U*) propone di rinviare il seguito dell'esame per dare modo al Governo di esprimere un parere più approfondito sulla proposta avanzata dalla sua parte politica. Con riferimento alle considerazioni svolte dal sottosegretario D'Alì, ricorda che anche il finanziamento pubblico dei partiti è stato per lungo tempo condizionato, in definitiva, dalle dichiarazioni di appartenenza ai Gruppi da parte dei parlamentari e criteri analoghi sono applicati per il finanziamento della stampa periodica politica. Sarebbe quindi possibile, a suo avviso, introdurre l'esenzione dalla presentazione delle sottoscrizioni per le forze politiche già presenti in Parlamento applicando opportuni criteri per evitare eventuali speculazioni.

Riguardo alle difficoltà determinate dalla distinzione fra i due termini, rammenta che analoga distinzione è stabilita nella normativa vigente per la presentazione dei simboli che, in effetti, vengono presentati talvolta anche solo per produrre un effetto di disturbo o comunque di mero annuncio.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) manifesta il timore che l'attenuazione delle sanzioni penali per alcuni reati elettorali induca a una proliferazione delle liste di disturbo. Non condivide, a sua volta, le preoccupazioni espresse dal rappresentante del Governo e ritiene che, una volta definite le candidature, le forze politiche possano curare con la dovuta attenzione e regolarità la raccolta delle sottoscrizioni.

Pur rimanendo disponibile a valutare soluzioni alternative, egli considera prioritario l'obiettivo di evitare la moltiplicazione delle liste di disturbo che determina effetti negativi sul tentativo di tutte le forze politiche di affermare un modello elettorale moderno ed europeo.

Il senatore PIROVANO (*LP*) osserva che la diversificazione dei termini per la presentazione delle candidature e delle sottoscrizioni rischia di dare luogo ad abusi e speculazioni. Semmai è auspicabile, a suo giudizio, estendere il termine entro il quale le forze politiche devono espletare tali incombenze.

Osserva, inoltre, che l'eventuale esenzione per i partiti già rappresentati in Parlamento, finirebbe per agevolare la raccolta delle firme da parte delle cosiddette liste civiche, che costituiscono un fenomeno in crescita.

Il senatore GUERZONI (*DS-U*) ritiene che per dare fondamento alla pretesa di un maggiore rigore nell'osservanza delle norme il legislatore dovrebbe agevolarne il rispetto. A tal fine ritiene opportuno stabilire che la presentazione delle liste sia accompagnata dal contestuale deposito di una quota minore delle sottoscrizioni richieste, rinviando la presentazione delle altre firme a un termine successivo. In tal modo si agevolerebbe, a suo parere, anche il compito degli uffici preposti alla verifica delle sottoscrizioni.

Non sarebbe del tutto negativa, inoltre, una pubblicità delle liste di candidature giù presentate, che ne permetterebbe un'opportuna conoscenza da parte dei cittadini, a vantaggio, in particolare, di nuove forze politiche.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) sottolinea che dal punto di vista pratico le procedure previste per la presentazione delle sottoscrizioni delle liste incontrano gravi difficoltà e si prestano a facili abusi, in particolare per il fatto che la legge autorizza ad autenticare le firme anche i consiglieri comunali. A suo avviso, si potrebbe prevedere l'esclusione dall'obbligo della presentazione delle sottoscrizioni per le formazioni già rappresentate nelle assemblee elettive e prevedere che le altre liste presentino le sottoscrizioni entro un breve termine da quello stabilito per la presentazione delle candidature.

A suo avviso, l'emendamento 1.1 ha un certo fondamento, ma si dovrebbe valutare la funzionalità complessiva delle procedure, con particolare riguardo all'attività di verifica da parte degli uffici comunali.

Il presidente PASTORE (*FI*) ritiene che una revisione più completa e organica delle procedure per la presentazione delle candidature dovrebbe

essere predisposta. L'emendamento 1.1 consentirebbe, in effetti, di evitare che si determini una congestione nelle procedure con i relativi rischi di irregolarità, ma a suo avviso esso non è una soluzione sufficiente. Con l'esenzione dalla presentazione delle sottoscrizioni per i partiti tradizionali, invece, si otterrebbe una più vasta platea di potenziali sottoscrittori e quindi si agevolerebbero le procedure di raccolta delle firme da parte delle altre liste. Si dovrebbe riconsiderare, inoltre, la potestà, attribuita ai consiglieri comunali di autenticare le sottoscrizioni: infatti, una simile funzione si addice a figure istituzionali neutrali.

Propone, quindi, di rinviare il seguito dell'esame, per una riflessione più approfondita e di verificare se vi siano le condizioni per elaborare una riforma più organica.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) ricorda che l'emendamento 1.1 non ha inteso contestare la proposta della maggioranza di rivedere il regime sanzionatorio dei reati elettorali, ma ha posto la questione di una riforma delle procedure che consenta di agevolare il rispetto della legge. Le ulteriori riflessioni svolte nella discussione in corso confortano la sua convinzione circa l'opportunità di un intervento organico basato sull'ipotesi di non richiedere la presentazione delle sottoscrizioni alle forze politiche più rilevanti e già affermate e di consentire alle nuove liste una raccolta efficace, dedicando particolare attenzione alle procedure di autenticazione.

Il relatore MALAN (*FI*) consente con la proposta avanzata dal Presidente sottolineando, tuttavia, l'esigenza di affrontare la situazione di quelle persone che, essendo incorse in lievi reati elettorali, potrebbero essere colpite da sentenze di condanna.

Il presidente PASTORE propone che per la presentazione di eventuali ulteriori emendamenti sia fissato un nuovo termine alle ore 18 di giovedì 9 ottobre.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1206-B) Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 settembre.

Si procede alla votazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto nella seduta precedente, sui quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, comunica che sull'emendamento 9.1 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Il senatore PASSIGLI (*DS-U*) ricorda i rilevanti e penetranti poteri attribuiti dagli articoli 6 e 7 del disegno di legge in esame all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ritiene, pertanto, che sarebbe del tutto congruo adeguare, anche solo per un milione di euro, lo stanziamento a copertura della spesa per le finalità di adeguamento dell'organico di quelle autorità. Annuncia dunque il suo voto favorevole all'emendamento 9.1.

Accertata la presenza del previsto numero di senatori, l'emendamento 9.1 è posto in votazione e respinto. Previe dichiarazioni di voto favorevole del senatore TURRONI (*Verdi-U*) sono quindi respinti, in esito a distinte votazioni, anche gli emendamenti 9.2 e 9.3.

Dopo gli annunci di voto contrario dei senatori PASSIGLI (*DS-U*) e TURRONI (*Verdi-U*), la Commissione conviene quindi di conferire al presidente Pastore il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione definitiva del disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2476**(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.2**

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «n. 298 del 20 dicembre 1996» con le seguenti: «, 4ª Serie Speciale, n. 101 del 20 dicembre 1996».

1.3

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «n. 126 del 1° giugno 1999» con le seguenti: «4ª Serie Speciale, n. 43 del 1° giugno 1999».

1.4

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «dall'articolo 132, quarto comma, del» inserire le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al».

1.5

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, dopo le parole: «ospitati presso il centro studi di Fermo,»

sono inserite le seguenti: «nonché ai diplomati presso istituti convenzionati con il medesimo centro,»»

1.6

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il personale riammesso in servizio conserva l'anzianità maturata nel ruolo di appartenenza fino alla data del predetto trasferimento.».

1.1

MAGNALBÒ, Luigi BOBBIO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Possono essere prese in considerazione le domande di riammissione presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale riammesso in servizio ai sensi del comma 2 conserva l'anzianità maturata fino alla data del trasferimento alle Amministrazioni pubbliche ivi indicate.

2-ter. Nei limiti di cui al comma 2, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è altresì autorizzata a bandire uno o più concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari, in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per non oltre un terzo dei posti complessivamente disponibili nei ruoli ivi indicati.

2-quater. Anche in relazione agli impegni di formazione derivanti dall'applicazione del comma 2-ter, il termine di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è prorogato al 31 dicembre 2007.».

1.7

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Nei limiti di cui al comma 2, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è altresì autorizzata a bandire uno o più concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari, in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per non oltre un terzo dei posti complessivamente disponibili nei ruoli ivi indicati.

2-ter. Anche in relazione agli impegni di formazione derivanti dall'applicazione del comma 2-bis, il termine di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è prorogato al 31 dicembre 2007.».

1.0.1

EUFEMI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

1. Il personale appartenente ai ruoli organici degli agenti, degli assistenti, dei sovrintendenti, degli ispettori e dei sostituti commissari della Polizia di Stato, che espleti funzioni di polizia e sia in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, può essere ammesso, a domanda, a partecipare a concorsi interni per l'inquadramento nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato, banditi per titoli, ed a correlativi corsi di formazione professionale, secondo le esigenze ravvisate nella pianta organica.

2. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 1, in ottemperanza ai seguenti criteri:

a) per le assistenti della Polizia femminile, previsione dell'accesso al ruolo dei commissari mediante concorso per titoli di servizio e colloquio, ai sensi dell'articolo 36, punto X, numero 30), della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, e successive modificazioni;

b) per il personale appartenente ai ruoli degli agenti, assistenti, sovrintendenti ed ispettori, previsione della partecipazione al concorso secondo quanto disposto dall'articolo 58, lettera c), della citata legge n. 121 del 1981;

c) previsione della determinazione dei titoli e dei relativi criteri valutativi sulla base del principio della selezione per livello culturale, professionalità e merito di servizio;

d) applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento recante le modalità del concorso interno, per titoli, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici, di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 gennaio 1998, n. 57, in quanto compatibili.

Art. 1-ter.

1. I concorsi di cui all'articolo 1 sono indetti con provvedimento del Ministro dell'interno, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale. Il bando di concorso contiene l'indicazione del numero dei posti, il termine previsto per la presentazione delle domande e le modalità per la partecipazione.

2. È ammesso a partecipare ai concorsi di cui all'articolo 1 il personale appartenente ai ruoli organici indicati nel medesimo articolo 1, comma 1, con almeno nove anni d'anzianità nel servizio alla data del bando di concorso, senza limiti di età.

3. Il presidente, il vice presidente ed i componenti della commissione esaminatrice sono nominati con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 1-quater.

1. I vincitori del concorso sono collocati in prova nel ruolo dei commissari, con attribuzione del corrispondente trattamento economico, e sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, di durata non inferiore a sei mesi, presso l'Istituto superiore di polizia.

2. Le modalità di svolgimento del corso di cui al comma 1, nonché del colloquio finale che i commissari in prova devono sostenere sulle materie e sulle metodologie operative oggetto del corso stesso, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. I commissari in prova, nei limiti delle loro attribuzioni, sono ufficiali di polizia giudiziaria ed ufficiali di pubblica sicurezza.

4. Per la disciplina relativa alle dimissioni dal corso s'applica l'articolo 5 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni».

1.0.2

MAGNALBÒ, Luigi BOBBIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni relative ai servizi sanitari della Polizia di Stato)

1. Ferma restando la normativa vigente in materia di autorizzazione alle assunzioni, la dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore medico e di primo dirigente medico della Polizia di Stato, di cui

alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni, è rispettivamente rideterminata in 11 e 37 unità. Conseguentemente la dotazione organica delle qualifiche da vice perito tecnico a perito tecnico capo della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, è rideterminata in 1087 unità.

2. Al fine di un più razionale impiego delle risorse, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata a stipulare convenzioni con altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per la prestazione di servizi sanitari comuni anche attraverso l'istituzione di apposite commissioni mediche incaricate dell'espletamento, nei confronti del rispettivo personale, dei compiti di:

a) accertamento dei requisiti psicofisici nei casi in cui è prevista la collegialità del giudizio;

b) accertamento sanitario relativo ai procedimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

3. La composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni, nonché le disposizioni di adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e degli ordinamenti delle Amministrazioni interessate sono determinate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati.

4. Il terzo comma dell'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è soppresso.

5. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 3 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo».

1.0.3

MAGNALBÒ, Luigi BOBBIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure a favore della mobilità)

1. Allo scopo di favorire la mobilità del personale della Polizia di Stato, anche per le finalità di cui all'articolo 31, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede ad adottare, nell'ambito dei competenti stanziamenti previsti dalle disposizioni di legge in vigore, un piano per la razionalizzazione delle di-

sponibilità alloggiative, anche mediante trasformazione delle disponibilità immobiliari esistenti e delle unità abitative recuperate con le modalità di cui al comma 3.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e dalle disposizioni vigenti relative agli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico, all'alloggiamento obbligatorio in strutture dell'amministrazione, ed agli alloggi di servizio in temporanea concessione, il personale che beneficia di alloggio collettivo in strutture a disposizione dell'amministrazione è tenuto a corrispondere le spese relative ai servizi fruiti e quota di quelle generali determinate dall'amministrazione.

3. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite speciali modalità per agevolare il recupero delle unità abitative occupate in difetto di concessione o dei requisiti richiesti per la concessione, nonché per il recupero, in via amministrativa, delle somme dovute per l'utilizzazione delle predette unità abitative, eventualmente non corrisposte, prevedendo che, in caso di rilascio entro il termine di sei mesi dalla richiesta, il pagamento possa essere ridotto fino all'ammontare delle somme dovute e non corrisposte negli ultimi cinque anni e possa essere effettuato ratealmente. Allo stesso fine, sono sanate, a tutti gli effetti, le eventuali irregolarità ed omissioni inerenti alla concessione degli alloggi ed alla percezione dei canoni e delle altre spese, eventualmente verificatesi anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.».

1.0.4

MAGNALBÒ, Luigi BOBBIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

*(Disposizioni per il personale dirigente
delle Forze di Polizia e delle Forze armate)*

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, l'orario di lavoro, le licenze ordinarie e straordinarie, l'aspettativa, l'applicazione del testo unico a tutela della maternità, l'indennità di presenza festiva, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido e la proroga della concessione degli alloggi, nonché le disposizioni concernenti l'indennità di presenza festiva di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, si applicano anche, a decorrere dal 1° gennaio 2003, con le modalità previste dal predetto decreto n. 163, ai colonnelli e generali ed agli ufficiali di grado corrispondente

dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, i servizi esterni, l'indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede, l'indennità di presenza notturna e festiva, l'orario di lavoro, la tutela delle lavoratrici madri, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le aspettative, il congedo per la formazione, il congedo parentale, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido, la tutela assicurativa e la tutela legale, nonché le disposizioni concernenti l'indennità di presenza festiva di cui all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, si applicano, con le modalità rispettivamente previste dal predetto decreto n. 164 per il personale civile e militare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, anche ai dirigenti civili e militari delle Forze di Polizia. Con le medesime modalità e decorrenze, ai dirigenti civili delle Forze di Polizia si applicano anche le disposizioni concernenti i diritti sindacali, contenute nel predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002.

3. Per la copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 1.405.502 euro a decorrere dal 2003, a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Nella prima applicazione del presente articolo la legge finanziaria definisce altresì le somme occorrenti per l'applicazione delle previsioni di cui al comma 4, lettera a), con riguardo ai decreti del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 e 18 giugno 2002, n. 164, per quanto non previsto dai commi 1, 2, e 3, del presente articolo.

5. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordino della dirigenza del personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate, comprese quelle relative all'introduzione di un procedimento negoziale per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del medesimo personale:

a) le previsioni normative ed economiche previste dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, a partire da quelli relativi al biennio 2004-2005, sono estesi ai dirigenti civili e militari delle Forze di Polizia e delle Forze armate secondo le modalità di cui al comma 6. Le indennità operative, fondamentali e supplementari, per i dirigenti delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, sono ridefinite in ragione degli incrementi previsti dalle medesime procedure di concertazione per il restante personale delle stesse Forze armate. Conseguentemente, l'indennità pensionabile per i dirigenti delle Forze di Polizia è incrementata di una misura corrispondente alla media dell'aumento delle indennità operative applicato ai dirigenti delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, ferma restando la detrazione su entrambe

le indennità degli aumenti applicati per effetto di quanto previsto dal medesimo articolo 24, commi 1 e 2, della legge n. 448 del 1998;

b) gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei dirigenti civili e militari delle stesse Forze di Polizia e delle Forze armate, nonché l'indennità di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono rideterminati, ogni due anni, in ragione dell'incremento medio dei trattamenti economici della dirigenza pubblica, detratti gli aumenti applicati per effetto di quanto previsto dal medesimo articolo 24, commi 1 e 2, della legge n. 448 del 1998.

6. All'attuazione del comma 5 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Amministrazioni interessate, nell'ambito delle risorse destinate ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 3-bis della legge 8 agosto 1990, n. 231 e quelle di cui ai commi sedicesimo, ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 e dell'articolo 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono autenticamente interpretate nel senso che le stesse non trovano applicazione con riguardo all'indennità perequativa di cui all'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, attribuita ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate, nonché ai gradi e alle qualifiche corrispondenti delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In considerazione dei compiti istituzionali relativi alla tutela interna ed esterna del territorio e dei cittadini, previsti per le Forze di Polizia e per le Forze armate dai rispettivi ordinamenti, è istituito un autonomo comparto di negoziazione e di concertazione, denominato «difesa e sicurezza», con lo scopo di disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del relativo personale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per la disciplina delle procedure di negoziazione e di concertazione di cui al comma 1, apportando disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di distinte modalità per i procedimenti di negoziazione e di concertazione relativamente al personale ad ordinamento civile ed a quello ad ordinamento militare; tali procedimenti sono conclusi con provvedimenti i cui contenuti sono recepiti in decreti del Presidente della Repubblica, distinti, comunque, per il comparto sicurezza riguardante le Forze di Polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare e per il comparto difesa riguardante il personale delle Forze armate;

b) i contenuti del rapporto d'impiego dei dirigenti civili e militari devono essere disciplinati, nell'ambito dei procedimenti di cui alla lettera a), mediante apposite e distinte modalità, anche con riferimento alla partecipazione delle rappresentanze di tale personale, assicurando l'unitarietà della carriera dei funzionari attraverso la valorizzazione dirigenziale del personale con qualifica di commissario capo o superiore e qualifiche corrispondenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate;

c) il Ministro per la funzione pubblica, in qualità di presidente, il Ministro dell'economia e delle finanze, ed i Ministri rispettivamente competenti, o i sottosegretari di Stato da loro delegati, compongono le delegazioni di parte pubblica che partecipano ai procedimenti di cui alla lettera a);

d) le delegazioni di parte sindacale che partecipano ai procedimenti di negoziazione sono composte dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale operanti nell'ambito delle Forze di Polizia ad ordinamento civile;

e) la partecipazione delle rappresentanze militari ai procedimenti di concertazione interministeriale è assicurata in modo da garantire il ruolo e l'autonomia istituzionale ad essi attribuiti dalla specifica normativa che la disciplina, in armonia con i principi dettati dalla giurisprudenza costituzionale in materia;

f) indicazione delle materie, che possono anche essere diverse in relazione allo *status* del personale interessato, la cui disciplina è demandata ai procedimenti stessi, con particolare riguardo agli aspetti retributivi, fermo restando quanto previsto dell'articolo 2, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216.

4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministri interessati, sentite le rappresentanze del personale interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano entro quarantacinque giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il decreto legislativo è emanato anche in assenza del parere.

5. La previsione della quantificazione dell'onere derivante dalle procedure di negoziazione e di concertazione dell'autonomo comparto di cui al presente articolo, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, deve essere inserita con apposita norma nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.».

1.0.5

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Misure a favore della mobilità)

1. Allo scopo di favorire la mobilità del personale della Polizia di Stato, il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede ad adottare, nell'ambito dei competenti stanziamenti previsti dalle disposizioni di legge in vigore, un piano per la razionalizzazione delle disponibilità alloggiative, anche mediante trasformazione delle disponibilità immobiliari esistenti e delle unità abitative recuperate con le modalità di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite speciali modalità per agevolare il recupero delle unità abitative occupate in difetto di concessione o dei requisiti richiesti per la concessione, nonché per il recupero, in via amministrativa, anche con pagamenti rateali, delle somme dovute per l'utilizzazione delle predette unità abitative, eventualmente non corrisposte negli ultimi cinque anni. Allo stesso fine, sono sanate, a tutti gli effetti, le eventuali irregolarità ed omissioni inerenti alla concessione degli alloggi ed alla percezione dei canoni e delle altre spese, eventualmente verificatesi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

1.0.6

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Trattamenti economici per il personale dirigente delle Forze di Polizia e delle Forze armate)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza, comprese le procedure per la determinazione dei relativi trattamenti economici, del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate:

a) le previsioni normative ed economiche previste dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, a partire da quelli relativi al biennio 2004-2005, sono estesi ai dirigenti civili e militari delle Forze di Polizia e delle Forze armate secondo le modalità di cui al comma 2. Le indennità operative, fondamentali e supplementari, per i dirigenti delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, sono ridefinite in ragione degli incrementi previsti dalle medesime procedure di concertazione per il restante personale delle stesse Forze armate. Conseguentemente, l'indennità pensionabile per i dirigenti delle Forze di Polizia è incrementata di una misura corrispondente alla media dell'aumento delle indennità operative applicato ai dirigenti delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, ferma restando la detrazione su entrambe le indennità degli aumenti applicati per effetto di quanto previsto dal medesimo articolo 24, commi 1 e 2, della legge n. 448 del 1998;

b) gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei dirigenti civili e militari delle stesse Forze di Polizia e delle Forze armate, nonché l'indennità di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono rideterminati, per effetto di quanto previsto dal medesimo articolo 24, commi 1 e 2, della legge n. 448 del 1998, in ragione dell'incremento medio dei trattamenti economici conseguito anche dalla dirigenza pubblica.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Amministrazioni interessate, nell'ambito delle risorse destinate ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

3. L'estensione ai dirigenti civili e militari delle Forze di Polizia e delle Forze armate dei contenuti economici e normativi, relativi agli accordi sindacali e alle procedure di concertazione, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per il biennio 2002, 2003, è operata secondo i criteri fissati al comma 1, lettera a), con decreto di cui al comma 2, utilizzando le risorse ad essa destinate dal bilancio triennale e dalla legge finanziaria relativi all'anno 2004.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 3-bis della legge 8 agosto 1990, n. 232 e quelle di cui ai commi sedicesimo, ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 e dell'articolo 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono autenticamente interpretate nel senso che le stesse non trovano applicazione con riguardo all'indennità perequativa di cui all'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, attribuita ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate, nonché ai gradi e alle qualifiche corrispondenti delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile.

5. L'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale percettore dell'indennità operativa di base di cui alla tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255».

1.0.7

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni relative ai medici della Polizia di Stato)

1. Fermo restando la normativa vigente in materia di autorizzazione alle assunzioni, la dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore medico e di primo dirigente medico della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni, è rispettivamente rideterminata in 11 e 37 unità. Conseguentemente la dotazione organica delle qualifiche da vice perito tecnico a perito tecnico capo della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, è rideterminata in 1.087 unità».

1.0.8

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Commissioni mediche interforze per il personale delle Forze di Polizia)

1. Al fine di un più razionale impiego delle risorse, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata a stipulare convenzioni con altre Forze di Polizia a ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per la prestazione di servizi sanitari comuni anche attraverso l'istituzione di apposite commissioni mediche incaricate dell'espletamento, nei confronti del rispettivo personale, dei compiti di:

a) accertamento dei requisiti psicofisici nei casi in cui è prevista la collegialità del giudizio;

b) accertamento sanitario relativo ai procedimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

2. La composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni, nonché le disposizioni di adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 46, e degli ordinamenti delle Amministrazioni interessate sono determinate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati.

3. Il terzo comma dell'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è soppresso.

4. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo».

1.0.9

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all'art. 5-bis del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modifiche, dalla legge di conversione 2 luglio 2002, n. 133)

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modifiche, dalla legge di conversione 2 luglio 2002, n. 133, prima delle parole «al fine di» inserire le seguenti: «nazionali e dell'Unione Europea nonché ad altre personalità, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno,».

Art. 2.**2.1**

CUTRUFO

Al comma 1, aggiungere il seguente:

«1. È altresì stabilita la quota di riserva dei posti in favore del personale in servizio appartenente al ruolo istituito con legge 28 ottobre 1986, n. 730, che, in possesso dei medesimi requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno non sia stato riconosciuto vincitore o, comunque, legittimato a partecipare alle riqualificazioni previste dai decreti del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2001 e del 27 agosto 2003, ovvero, vanti avanzamenti di carriera acquisiti in sede conciliativa con l'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 165 del 2001».

2.2

VITALI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire di fronteggiare le medesime molteplici situazioni di emergenza in atto di cui al comma 1, le Regioni, le Province autonome e l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per esigenze connesse con le attività di protezione civile e di messa in si-

curezza del territorio, si avvalgono di personale tecnico e amministrativo reperito, tramite procedure selettive, con oneri a carico di stanziamenti straordinari contenuti in ordinanze di protezione civile emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le quali sia ancora vigente lo stato di emergenza, o dei propri bilanci, possono procedere alla trasformazione dei predetti rapporti di lavoro in rapporti a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno del personale, senza oneri per lo Stato e a carico delle disponibilità dei rispettivi bilanci.».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «del presente articolo» con le seguenti: «del comma 1».

2.0.1

MANFREDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I riferimenti al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri contenuti nella legge 9 novembre 2001, n. 401, e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati ad un Ministro o Sottosegretario delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri».

2.0.2

TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di personale del Corpo forestale dello Stato)

1. Nell'ambito della deroga di cui all'articolo 34, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e al fine di adeguare parzialmente la dotazione di personale in servizio alle funzioni istituzionali attribuitegli, il Corpo forestale dello Stato, è autorizzato ad indire concorsi pubblici per

il reperimento delle qualifiche necessarie nei limiti della spesa massima annua di 10 milioni di euro.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento.».

Consequentemente modificare il titolo del disegno di legge come segue: «Disposizioni urgenti per incrementare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, della protezione civile e del Corpo forestale dello Stato».

2.0.3

TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di personale del Corpo forestale dello Stato)

1. Al fine di consentire un effettivo supporto alle attività istituzionali e di sopperire al trasferimento di personale dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, nell'ambito della deroga di cui all'articolo 34, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad indire concorsi pubblici per il reperimento delle qualifiche necessarie nei limiti della spesa massima annua di 15 milioni di euro.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento«.

Consequentemente modificare il titolo del disegno di legge come segue: «Disposizioni urgenti per incrementare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, della protezione civile e del Corpo forestale dello Stato».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2414**Art. 1.****1.1**

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. I termini previsti dalle disposizioni vigenti in materia elettorale per la presentazione di candidature o di liste di candidati sono anticipati di sette giorni. I termini previsti dalle medesime disposizioni restano invece fermi per la presentazione delle sottoscrizioni a sostegno delle medesime candidature o liste di candidati. Se entro quest'ultimo termine non vengono presentate le sottoscrizioni nel numero prescritto dalla legge vigente, la candidatura o la lista dei candidati si hanno per non presentate.

4. Dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 3, i reati di cui all'articolo 100, terzo comma, all'articolo 90 terzo comma, e all'articolo 93, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificati dai precedenti commi 1 e 2, sono puniti con la pena della reclusione fino a tre anni».

GIUSTIZIA (2ª)

MERCLEDÌ 1° OTTOBRE 2003

269ª Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*La seduta inizia alle ore 15,15.**SULLA PROSECUZIONE DEL PROGRAMMA DI SOPRALLUOGHI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI*

Interviene il senatore MARITATI (*DS-U*) per chiedere al presidente Antonino Caruso se il programma di sopralluoghi negli istituti penitenziari avviato dalla Commissione Giustizia debba ritenersi anticipatamente concluso o se invece vi sia la volontà di portarlo a compimento, esprimendo con l'occasione particolare apprezzamento per tale iniziativa, che auspica possa essere ripresa al più presto. Si chiede poi se la conclusione del programma possa preludere a specifici atti che ne costituiscano in un certo qual modo la finalizzazione.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver ricordato che il programma è ormai a buon punto, ritiene permanga ancora l'interesse alla sua prosecuzione che si concretizzerà innanzitutto nello svolgimento dei sopralluoghi nelle sette regioni ancora da visitare, nonché in un sopralluogo specificamente destinato agli istituti penitenziari ubicati nelle isole e, infine, in un altro relativo ai penitenziari minorili. Ritiene poi che al termine del programma si potrebbero organizzare due incontri della Commissione giustizia rispettivamente con i magistrati di sorveglianza ed i direttori degli istituti di pena e i provveditori per un utile confronto sulle criticità emerse, con il contributo delle specifiche esperienze professionali degli operatori invitati, e dal quale poi far derivare l'adozione di iniziative specifiche che del programma costituiranno l'esito.

IN SEDE REFERENTE

(1368) MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari

(839) PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta antimeridiana del 23 luglio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver ricordato che nel corso della seduta pomeridiana di ieri è stato prorogato al 9 ottobre prossimo, alle ore 16, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 1368 assunto a base dell'esame, chiede se vi siano altri Senatori che desiderino intervenire nella discussione generale, aperta nel corso della citata seduta del 23 luglio scorso.

Non essendovi richieste in tal senso, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(512) MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari, fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana del 23 gennaio scorso.

Il presidente Antonino Caruso, dopo aver ricordato che nel corso della seduta di ieri è stata disposta al 9 ottobre prossimo, alle ore 16, la proroga del termine per la presentazione di emendamenti, informa la Commissione che il relatore Cavallaro ha già presentato alcuni emendamenti diretti a migliorare il testo del disegno di legge in titolo in coerenza con le finalità ad esso sottese.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il Presidente dichiara quest'ultima chiusa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(490) BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 settembre scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) ritira l'emendamento 30.3.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 30.

Il relatore BUCCIERO (*AN*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 30.2, 30.4, 30.5 – a condizione che quest'ultimo sia riformulato sostituendo le parole «adeguate conoscenze con le altre «istituzioni», nonché sostituendo le parole «particolare riferimento alla normativa in materia di» con le altre «approfondimenti della materia delle» – 30.6 e 30.8. Propone poi l'accantonamento dell'emendamento 30.7 in correlazione con altri emendamenti di cui è già stato disposto l'accantonamento ed esprime infine parere contrario sull'emendamento 30.1.

Il presidente Antonino CARUSO dispone l'accantonamento dell'emendamento 30.7.

Il relatore BUCCIERO (*AN*) riprende il suo intervento sottolineando l'esigenza di una riflessione circa la valenza del termine «nozioni» in più punti utilizzato nella formulazione del comma 2 dell'articolo 30. Al riguardo il relatore ritiene che in alcune ipotesi – come nel caso della lettera d) cui si riferisce il già citato emendamento 30.5 – sarebbe opportuno utilizzare invece il termine «istituzioni».

Il senatore FASSONE (*DS-U*) sottolinea che la formulazione del comma 2 dell'articolo 30 abbraccia un numero di materie estremamente vasto e manifesta perplessità in ordine al fatto che la norma prevede che tali discipline siano oggetto tanto dell'esame scritto, quanto del colloquio orale. Sembrerebbe invece più convincente una soluzione che individuasse alcune materie – aventi una valenza particolarmente qualificante rispetto all'esercizio della professione di investigatore privato – le quali dovrebbero essere oggetto dell'esame scritto, prevedendo poi che la prova orale verta, oltre che sulle materie dello scritto, anche su tutte le altre materie già indicate nell'articolo in esame.

Dopo ulteriori interventi dei senatori MARITATI (*DS-U*), GUBETTI (*UDC*), ZICCONI (*FI*), del presidente Antonino CARUSO e del relatore BUCCIERO (*AN*), quest'ultimo presenta – e la Commissione ammette – gli emendamenti 30.20 e 30.30.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 30.1.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 30.20.

Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti 30.2, 30.4, 30.5 e 30.6.

Posti separatamente ai voti sono approvati gli emendamenti 30.30 e 30.8.

Il presidente Antonino CARUSO, in conseguenza dell'accantonamento dell'emendamento 30.7, dispone altresì l'accantonamento della votazione sull'articolo 30.

Si passa all'esame di un emendamento soppressivo riferito all'articolo 31.

Dopo che il presentatore ha rinunciato ad illustrare tale emendamento, posto ai voti è approvato il mantenimento dell'articolo 31.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 32.

Il senatore MARITATI (*DS-U*) illustra l'emendamento 32.2 sottolineando l'esigenza di una disciplina della pratica che valga ad assicurare un adeguato percorso di formazione professionale ai nuovi investigatori privati.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 32.

Il relatore BUCCIERO (*AN*) ritiene che la formulazione dell'articolo 32 proposta con l'emendamento 32.2 sia, in linea di massima, condivisibile, pur riservandosi di prospettare alcune possibili correzioni della stessa in un momento successivo.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) interviene per sottolineare come dovrebbe essere fissato un limite di validità temporale alla pratica svolta. È infatti innegabile, a suo avviso, che il valore formativo della pratica viene meno in gran parte, se non del tutto, qualora l'esame di abilitazione all'esercizio della professione venga svolto dopo un intervallo temporale eccessivamente ampio.

Il presidente Antonino CARUSO ritiene che la Commissione dovrebbe anche porsi, a cominciare dall'esame del disegno di legge in titolo, il problema di una diversa impostazione della regolamentazione dell'accesso alle professioni che eviti le contraddizioni della situazione attuale in cui l'ammissione all'esercizio della professione viene decisa da soggetti che vedono nelle persone da esaminare dei potenziali concorrenti.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) riterrebbe opportuno concentrare entro un arco temporale circoscritto lo svolgimento della pratica – ipotizzando

al riguardo che essa sia contenuta in un periodo temporale pari al massimo a quattro anni – e prevedere poi che l'esame di abilitazione professionale debba aver luogo entro i successivi tre anni.

Su proposta del RELATORE (AN), il presidente Antonino CARUSO dispone l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 32, nonché della votazione dell'articolo medesimo, in correlazione con altri emendamenti di cui è già stato disposto l'accantonamento.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 490

Art. 30.

30.1

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

30.20

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le materie oggetto della prova scritta sono:

a) istituzioni di diritto e procedura penale con approfondimento in materia di indagini penali difensive;

b) approfondimenti sulle leggi in materia di privacy e sulla normativa in materia di trattamento di dati personali;

c) approfondimenti sull'attività di documentazione probatoria degli atti di indagine e rilievi tecnici, fotografici e audiovisivi».

30.2

BATTISTI

Al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) nozioni fondamentali di diritto costituzionale».

30.3

ZANCAN

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

30.4

MARITATI, CALVI, FASSONE, AYALA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: «e del lavoro»;

b) alla lettera g) aggiungere in fine, le seguenti parole: «e di prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro».

30.5

FASSONE, AYALA, CALVI, MARITATI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) adeguate conoscenze di diritto e procedura penale, con particolare riferimento alla normativa in materia di indagini difensive»;

b) sopprimere la lettera e).

30.6

ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) nozioni di deontologia professionale».

30.30

IL RELATORE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. La prova orale avrà ad oggetto:

a) le materie della prova scritta;

b) la verifica del possesso di nozioni tali da consentire una conoscenza generale delle seguenti materie:

1) diritto costituzionale;

2) diritto e procedura civile;

3) diritto di famiglia;

4) diritto commerciale, assicurativo, industriale, del lavoro e di prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro;

5) diritto tributario ed amministrativo;

- 6) diritto della circolazione ed infortunistica;
 - 7) medicina legale e delle assicurazioni;
 - 8) atti di investigazione di polizia giudiziaria;
 - 9) teoria e metodologia dell'investigazione privata;
 - 10) epistemologia e teoria della prova giudiziaria;
 - 11) indagine criminalistica e polizia scientifica;
 - 12) sicurezza aziendale;
 - 13) informatica, telematica, e protezione delle comunicazioni
 - 14) deontologia professionale».
-

30.8

PERUZZOTTI

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

30.7

PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «previgente», sopprimere il seguente periodo: «o che abbiano svolto per almeno sei anni, in modo continuativo, mansioni direttive in un istituto o società investigativa privata».

Art. 31.

31.1

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

Art. 32.

32.1

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

32.2

MARITATI, FASSONE, AYALA, CALVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 32. - (*Pratica investigativa*). – 1. La pratica investigativa deve svolgersi presso un investigatore o una società di investigazione. Al termine di ciascuno dei primi tre semestri di pratica investigativa l'investigatore o la società di investigazione devono rilasciare una dichiarazione descrittiva dell'attività compiuta dal praticante nel semestre di riferimento. Tali dichiarazioni devono essere depositate presso il consiglio interregionale di appartenenza entro i successivi quarantacinque giorni.

2. Al termine del prescritto periodo di ventiquattro mesi di pratica l'investigatore o la società di investigazione devono rilasciare al praticante una dichiarazione motivata dell'attività svolta, per i fini di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c).

3. Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni al registro dei praticanti».

32.3

PERUZZOTTI

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «investigatore», aggiungere le seguenti: «iscritto all'albo», e sopprimere le altre: «o una società d'investigazione».

32.4

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

Al comma 1, dopo le parole: «società di investigazioni» inserire le seguenti: «iscritti all'albo».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2003

141^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

CASTAGNETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1885) PIANETTA ed altri. – *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federale di Nigeria sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, fatto a Roma il 27 settembre 2000*

(2257) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 27 settembre 2000

(Esame congiunto)

Introduce l'esame congiunto il relatore FORLANI (*UDC*), rilevando che nell'Africa subsahariana, con un interscambio che nel 2000 ha superato i 1.500 miliardi di lire, la Nigeria costituisce, dopo il Sudafrica, il principale *partner* commerciale dell'Italia.

La bilancia commerciale ha registrato nel 2000 un *surplus* a favore dell'Italia di 192 miliardi di vecchie lire. I dati del primo semestre 2001 relativi all'interscambio commerciale tra Italia e Nigeria confermano il *trend* positivo della nostra bilancia commerciale.

Un rilevante elemento di interesse per l'Italia è costituito dalle risorse petrolifere che collocano la Nigeria al settimo posto tra i Paesi produttori. L'ENI, la cui attività estrattiva in Nigeria nel 2000 ha fornito l'8 per cento della produzione nazionale di petrolio, ha importanti investimenti in *joint-venture* con il Governo locale e con l'Amoco, l'Exxon, la Shell e l'Elf.

Segnala, altresì, la rilevante presenza dell'imprenditoria italiana, che registra un numero consistente (157) di società italiane in Nigeria (di cui 22 di grandi dimensioni, 10 di medie dimensioni e 125 di piccole dimen-

sioni), principalmente presenti nel settore del petrolio, dell'energia, delle costruzioni e delle opere civili.

Il programma politico enunciato dal presidente Obasanjo conferma la volontà dell'attuale Governo, formato sulla base di elezioni democratiche, di perseguire la strada del rafforzamento delle istituzioni del Paese e del risanamento economico, anche se permangono elementi di incertezza collegati ai tradizionali problemi della convivenza etnica e religiosa ed alla non equa ripartizione delle risorse rispetto ad alcune fasce della popolazione. Il Paese presenta attualmente un quadro generale più propizio che in passato agli investimenti esteri, in termini di garanzie democratiche, di stabilità politica e di sostegno internazionale.

Infatti, la Nigeria è attualmente impegnata a svolgere un ruolo attivo per la pace nella regione, nonché, grazie al prestigio del suo Presidente, una intensa attività sulla scena internazionale.

Il presente Accordo intende costituire un quadro di riferimento organico per gli imprenditori di entrambi i Paesi, creando le condizioni più propizie per intensificare i rapporti economici, lo scambio di esperienze, gli investimenti. Per quel che concerne gli interessi italiani, obiettivo dell'Accordo è di assicurare alle imprese e, più in generale, agli operatori italiani l'applicazione delle migliori condizioni concesse, anche sul piano fiscale (dall'ordinamento giuridico del Paese o da specifici accordi), agli investimenti nazionali o esteri, nonché di garantire sia la possibilità di trasferire utili e capitali sia criteri imparziali di risoluzione di eventuali controversie.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 2257 d'iniziativa governativa avvertendo che il testo del disegno di legge n. 1885, presentato dal senatore Pianetta e da altri senatori, è di contenuto sostanzialmente identico al primo.

Dopo l'articolo 1, dedicato alla precisa definizione dei termini utilizzati, l'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate, in un contesto di trattamento «giusto ed equo», ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2), contemplando, tra l'altro, la clausola della nazione più favorita (articolo 3), e cioè l'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori o agli investitori di Paesi terzi.

All'articolo 4 è prevista la corresponsione all'investitore di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra e altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, rivolte, insurrezioni, disordini o altri eventi analoghi sopravvenuti nel territorio dell'altra Parte contraente.

Le eventuali nazionalizzazioni o espropriazioni o sequestri non potranno avvenire, direttamente o indirettamente, se non per motivi di ordine pubblico o di interesse nazionale. In tal caso è prevista la corresponsione immediata, totale ed effettiva di un risarcimento equivalente al valore di mercato dell'investimento, quale era immediatamente prima del momento in cui è stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o di esproprio. Il risarcimento sarà calcolato in base a parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale e comprenderà gli interessi,

maturati dalla data di nazionalizzazione o di esproprio alla data di pagamento. Viene inoltre contemplata la cosiddetta «clausola di retrocessione», prevedendosi esplicitamente il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo del risarcimento, laddove, dopo l'espropriazione, il bene in oggetto non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, ai fini previsti (articolo 5). Ognuna delle Parti contraenti garantirà i trasferimenti di pagamenti e redditi relativi agli investimenti, da effettuare liberamente e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio, dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento (articolo 6).

Se una Parte contraente ha risarcito il proprio investitore per danni subiti da rischi non commerciali, essa subentra all'investitore nel diritto al risarcimento dovuto dall'altra Parte contraente (articolo 7).

In tema di regolamentazione delle controversie, l'Accordo stabilisce che le controversie tra una Parte contraente e gli investitori dell'altra, nel caso in cui non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi, possano a scelta dell'investitore essere sottoposte ai tribunali locali territorialmente competenti, ad un tribunale arbitrale *ad hoc* che opera in conformità al regolamento della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), o al Centro internazionale per la composizione delle controversie in materia di investimenti, per l'applicazione delle procedure di arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie in materia di investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati (articolo 8). Le controversie tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o applicazione dell'Accordo, che non possano essere risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte, su richiesta di una delle Parti contraenti, ad un tribunale arbitrale *ad hoc* secondo la procedura stabilita all'articolo 9 dell'Accordo. L'articolo 10 stabilisce che le Parti contraenti sono tenute ad applicare le disposizioni e i trattamenti più favorevoli di quelli stabiliti nel presente Accordo, qualora derivanti da Accordi internazionali, da principi generali di diritto internazionale e da leggi, regolamenti, disposizioni o contratti specifici. La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni, a partire dalla notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica richieste nei rispettivi Paesi e sarà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci dandone notifica scritta con un anno di anticipo sulla data di scadenza. In ogni caso, l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa (articoli 11 e 13).

L'articolo 12 prevede una procedura semplificata per eventuali emendamenti o revisioni del testo dell'Accordo. L'Accordo, formulato nei termini suesposti, che corrispondono peraltro alla prassi comunemente seguita in campo internazionale per disciplinare queste materie potrà contribuire ad assicurare un più efficace quadro di tutela giuridica degli investimenti italiani in Nigeria. L'entrata in vigore dell'Accordo, oltre a consen-

tire una più stretta collaborazione industriale tra i due Paesi, dovrebbe inoltre favorire l'incremento dell'interscambio commerciale.

La presente discussione viene a coincidere con una serie di episodi che hanno evidenziato le rilevanti lacune dell'ordinamento nigeriano per ciò che attiene alla tutela dei diritti civili. Si riferisce ai noti casi di applicazione della legge penale islamica (*Sharia*) che hanno determinato lo sviluppo di campagne di protesta di forte impatto contro procedimenti in esito ai quali madri non sposate rischiano la pena capitale mediante lapidazione. In proposito, nei giorni scorsi si è avuta fortunatamente notizia dell'assoluzione di Amina Lawal da parte della Corte di appello di Katsina, che ha esaminato il ricorso contro la sentenza del tribunale islamico che aveva condannato Amina alla pena di morte.

Si tratta di un segnale incoraggiante in ordine alla possibilità di consolidare in futuro il quadro dei diritti umani in Nigeria, anche attraverso un auspicabile processo di laicizzazione della giustizia penale.

Anche in considerazione di ciò, raccomanda l'approvazione del disegno di legge n. 2257, che è, come precedentemente rilevato, sostanzialmente identico al disegno di legge n. 1885.

Il presidente CASTAGNETTI annuncia che sono stati acquisiti i pareri della Commissione Industria, favorevole, e della Commissione Affari costituzionali, della Commissione Giustizia e della Commissione Programmazione economica, Bilancio, di nulla osta.

Si apre, quindi, la discussione generale.

Il senatore PIANETTA (*FI*) rileva come la Nigeria abbia avviato un percorso volto a raggiungere una sempre maggiore stabilità politica e istituzionale; indubbi progressi sono peraltro testimoniati dallo svolgimento delle recenti elezioni presidenziali, effettuate in un clima di sostanziale rispetto della legalità. Tali sviluppi, avviatisi sin dal 1994, fanno ben sperare non solo nella stabilità del Paese, ma anche nello sviluppo positivo degli interessi connessi all'attività imprenditoriale italiana nel luogo.

Il senatore ANDREOTTI (*Aut*) chiede delucidazioni sulla natura della norma contenuta nell'articolo 5 dell'Accordo, comma 2, che pare ammettere l'ipotesi di provvedimenti di nazionalizzazione o di esproprio nazionale.

Il senatore MORSELLI (*AN*) si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge e concorde con quanto esposto dal relatore Forlani, manifestando peraltro il suo rammarico per essere stato sostituito in qualità di relatore, senza averne ricevuto notizia, durante la sua recente missione a New York, nell'ambito della settimana ministeriale delle Nazioni Unite.

La senatrice BONFIETTI (DS) preannuncia la propria astensione sul disegno di legge.

In seguito alla rinuncia alla replica da parte del relatore, ha la parola il rappresentante del Governo, confermando che, in effetti, la clausola contenuta nel comma 2 dell'articolo 5 è da intendersi come una clausola di stile tipica degli accordi sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti. Auspica, quindi, che si pervenga alla pronta approvazione del disegno di legge.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2257, e a proporre di dichiarare l'assorbimento del disegno di legge n. 1885. Autorizza, altresì, il relatore a chiedere di svolgere oralmente la propria relazione.

(2371) Ratifica ed esecuzione del Memorandum di Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Comando Supremo delle Forze Alleate in Atlantico riguardo alla bandiera dell'unità per ricerche costiere della NATO, con Annesso I, firmato a Roma il 15 maggio 2001 ed a Norfolk il 20 giugno 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Introduce l'esame il relatore PELLICINI (AN) ricordando che il 15 maggio 2001 a Roma ed il 20 giugno 2001 a Norfolk è stato firmato un Memorandum di Intesa tra il Ministero della difesa ed il Comando Supremo delle Forze Alleate nell'Atlantico – SACLANT – che, in vista della realizzazione di una nuova Unità di ricerche costiere subacquee della NATO – *Leonardo* –, disciplina gli aspetti giuridici e logistici relativi allo *status* della nave ed alla bandiera connessa a tale *status*.

Un precedente accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il SACLANT, firmato il 2 dicembre 1987, aveva posto le basi per la disciplina dell'attività della nave tedesca di ricerca oceanografica *Alliance*, nelle aree marittime nei porti sottoposti alla giurisdizione italiana

Il Memorandum in questione si compone di otto articoli. L'articolo 1 precisa l'obiettivo di definire gli aspetti relativi alla gestione, all'amministrazione ed all'operatività della nuova Unità di ricerche costiere subacquee, battente bandiera italiana, tenendo conto dei contenuti del già citato Accordo del 2 dicembre, nonché di un Accordo tra Italia e SACLANT, firmato a Bruxelles il 2 dicembre 1988, disciplinante l'installazione e l'attività sul territorio italiano del Centro di ricerca sottomarina di SACLANT (SACLANTCEN).

L'articolo 2 specifica che l'Unità per ricerche costiere subacquee *Leonardo* è proprietà comune di membri della NATO ed è destinata a svolgere attività di ricerca oceanografica, rilievo marittimo e attività tecniche e tecnologiche per il beneficio comune dell'Alleanza. L'Unità di ricerca assume quindi lo *status* di nave pubblica, contraddistinta dal logo

della NATO; viene affidata in custodia al Comando di SACLANT, mentre l'Italia è lo Stato di bandiera e il Ministero della difesa è autorizzato ad agire, per l'Italia, per tutte le questioni riguardanti la nave, anche se la nave fa parte di SACLANTCEN ed è sotto il controllo del direttore di SACLANTCEN.

In base all'articolo 3, il Comando NATO di SACLANT trasferisce la nave in amministrazione fiduciaria al Ministero della difesa italiano, che provvederà ad inserirla in un proprio apposito registro attribuendole numero di fiancata e nominativo internazionale. La nave svolgerà servizio non commerciale e sarà impegnata in prove oceanografiche, tecnologiche e tecniche in ambiente marino anche con l'impiego di strumenti acustici, di gravità, magnetici e sismici.

L'articolo 4 stabilisce che la condotta della nave viene supervisionata dal Ministero della difesa italiano, che si incarica di ottenere la *clearence* diplomatica in caso di visita a Paese non NATO ed informa SACLANT di ogni questione che riguardi la nave. L'articolo in questione precisa anche le modalità di applicazione del diritto della navigazione e delle procedure amministrative applicabili all'Unità. La nave, in quanto Unità appartenente alla NATO, rientra nell'ambito dell'Accordo sullo *status* delle Forze del 1951 (NATO SOFA), del Protocollo di Parigi del 1952 e degli Accordi successivi pertinenti. Dunque, quando l'Unità viene dislocata in un Paese NATO diverso dall'Italia, il Comando NATO di SACLANT assume il ruolo di Stato di origine.

L'articolo 5 individua la disciplina applicabile all'equipaggio e precisa che il Comando NATO di SACLANT è totalmente responsabile della sicurezza ed efficienza della nave, garantendo che le condizioni di lavoro a bordo rispecchino il contenuto delle norme internazionali pertinenti. Viene inoltre stabilita l'organizzazione della nave e la possibilità, per SACLANT, di avvalersi di una ditta commerciale in qualità di gestore. Per quanto riguarda la certificazione e le ispezioni, si precisa che l'Unità viene costruita in conformità alle norme e agli standard dell'*American Bureau of Shipping*. Sono applicabili all'Unità gli stessi privilegi concessi alla nave *Alliance*. Il Comando NATO di SACLANT assicura la nave contro rischi derivanti da danni, lesioni, incidenti ed ogni altra responsabilità. Il Ministero della difesa italiano è parte assicurata per qualsiasi tipo di responsabilità in mare. SACLANT fa salvi i diritti del Ministero della difesa italiano rispetto a qualsiasi somma deducibile dalla polizza.

L'articolo 6 contempla le responsabilità e le pretese relative all'Unità di ricerca, individua lo Stato di origine e lo Stato di soggiorno, la disciplina applicabile in caso di incidenti in alto mare, nelle acque territoriali di un Paese NATO o non-NATO e le modalità di risoluzione delle controversie.

L'articolo 7 specifica che vengono imputate al SACLANTCEN tutte le spese relative alla operatività e al supporto della nave. L'articolo 8 stabilisce l'entrata in vigore, le modalità con cui apportare modifiche al Memorandum, nonché la durata dell'Atto internazionale.

Il disegno di legge di ratifica si compone di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente la clausola di autorizzazione alla ratifica e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca l'istituzione, presso il Ministero della difesa, del registro delle navi e dei galleggianti in servizio governativo non commerciale, dispone che in tale registro sia iscritto il naviglio delle amministrazioni dello Stato, adibito a servizio governativo non commerciale, il cui personale non è ad ordinamento militare, e stabilisce, infine, che le unità e i mezzi navali iscritti nel registro inalberino la bandiera nazionale, costituita dal tricolore italiano caricato al centro della banda bianca dell'emblema araldico della Repubblica italiana.

L'articolo 4 prevede che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di ratifica, con decreto del Presidente della Repubblica, si procede all'emanazione delle norme di attuazione della legge.

Infine, l'articolo 5 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il presidente CASTAGNETTI avverte che sono pervenuti i pareri di nulla osta delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia e Programmazione economica, Bilancio avverte altresì che è pervenuto il parere, favorevole, della Commissione Industria.

Si apre, quindi, la discussione generale.

Ha la parola il senatore ANDREOTTI (*Aut*) il quale, dichiarandosi favorevole all'approvazione del disegno di legge, rileva più in generale come sia opportuno affrontare in Parlamento i profili relativi ai sostanziali mutamenti dell'azione svolta dall'Alleanza atlantica in seguito alle notevoli modifiche tacite ed esplicite apportate negli ultimi anni al corpo del trattato NATO del 1949.

Sottoporre a ratifica del Parlamento le modifiche di fatto intervenute negli ultimi anni al trattato è, infatti, una esigenza non più procrastinabile, dal momento che l'azione e la disciplina che regola la *mission* delle Nazioni Unite risulta essere profondamente mutata in seguito ai vertici di Washinton e Praga.

Il relatore PELLICINI (*AN*) replica dichiarandosi concorde con quanto osservato dal senatore Andreotti (*Aut*) e afferma di non aver nulla da aggiungere alla relazione introduttiva.

Il sottosegretario VENTUCCI si dichiara disponibile a far presente al ministro Frattini la richiesta avanzata dal senatore Andreotti (*Aut*).

Auspica, quindi, la pronta approvazione del disegno di legge in esame.

Verificata la presenza del numero legale la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge. Autorizza, altresì, il relatore a chiedere di svolgere oralmente la propria relazione.

(2228) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Roma il 21 febbraio 2001

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore CASTAGNETTI (FI), rilevando come l'Accordo-quadro oggetto del presente disegno di legge di ratifica tenda ad intensificare la cooperazione in materia scientifica con un Paese, come la Turchia, che riveste speciale importanza nel contesto delle relazioni internazionali dell'Italia.

Sul piano dell'interscambio commerciale, l'Italia è in base a relativi dati primo semestre 2002, il secondo maggior esportatore in Turchia dopo la Germania, collocandosi invece al terzo posto, dopo Germania e Stati Uniti, e in sostanziale parità con Francia e Regno Unito, fra i maggiori destinatari dell'*export* turco.

Sotto il profilo politico, è evidente la straordinaria importanza strategica di questo Paese, ulteriormente accresciuta nel quadro della mobilitazione in atto contro il terrorismo internazionale e per la ricostruzione dell'Iraq.

Come è noto, la Turchia è fortemente impegnata ormai da parecchi anni in un percorso di avvicinamento alle Istituzioni comunitarie. La Turchia ha già un accordo di unione doganale con l'UE dal primo gennaio 1996, ed è Paese candidato all'adesione dal dicembre del 1999. Il negoziato di adesione potrebbe cominciare dopo il dicembre 2004 se, per quella data, la Turchia avrà concluso il suo processo di riforme legislative e di adeguamento ai criteri politici di Copenhagen.

La Turchia è l'unico Paese la cui popolazione è, in maggioranza, musulmana che sia anche membro della NATO, ed ha un rapporto di «partnership strategica e militare» sia con gli USA che con Israele. La questione cipriota condiziona da quasi 30 anni i rapporti con la Grecia (con la quale esiste anche un annoso contenzioso sullo spazio aereo e sulle acque territoriali nel Mare Egeo) e con l'Unione Europea, specie dopo il fallimento del recente tentativo del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, di fare accettare un suo piano finalizzato alla riunificazione dell'isola divisa dal 1974 in una parte greca, la Repubblica di Cipro (internazionalmente riconosciuta) ed una turca, la Repubblica Turca di Cipro Nord (riconosciuta solo da Ankara).

Vi è poi la questione curda e, più in generale, il nodo del rispetto dei diritti umani: su entrambi tali versanti, continuano a registrarsi progressi incoraggianti, e tale tendenza favorevole non sembra destinata ad arrestarsi anche dopo l'affermazione del partito islamico moderato Giustizia

e Sviluppo (AKP) –che alle elezioni politiche del 2 novembre 2002 ha riportato 363 seggi su 550, seguito dal Partito Repubblicano del Popolo che ha conquistato 178 seggi – e la conseguente formazione dell’Esecutivo guidato da Taieb Rajab Erdogan.

Un segnale preoccupante, suscettibile, ove trovasse conferma, di modificare il quadro nel complesso incoraggiante giunge però proprio in questi giorni con la presentazione di un progetto di legge del Governo turco che prevede, secondo notizie di stampa, un forte ridimensionamento dell’autonomia delle università, che verrebbero assoggettate a più stringenti controlli da parte del Governo.

Dato che si tratta di questioni che, sia pure indirettamente, afferiscono all’ambito proprio dell’Accordo in ratifica, auspica che si acquisisca sul punto qualche elemento di valutazione da parte del Governo.

L’Accordo si compone di un preambolo e di 11 articoli.

Gli articoli 1 e 2 enunciano lo scopo generale dell’Accordo, che è quello di favorire la cooperazione scientifica e tecnica secondo forme e condizioni che saranno definite successivamente.

L’articolo 3 chiarisce quali forme di cooperazione verranno privilegiate, dallo scambio di esperti e scienziati e di missioni tecniche, all’erogazione di borse di studio, all’avvio di ricerche congiunte e di progetti tecnici e scientifici, con specifico riferimento alla necessità dell’intervento di istituzioni nazionali, pubbliche o private.

L’articolo 4 determina le modalità della cooperazione tra le Parti consistenti nell’elaborazione congiunta di programmi scientifici e tecnici generali che stabiliscano norme di conformità dei progetti nel rispetto, quanto ai programmi e ai progetti tecnici, delle priorità nazionali fissate nei due Paesi.

L’articolo 5 precisa che la partecipazione di organizzazioni ed istituzioni private alle attività di cooperazione sarà definita in accordi speciali *ad hoc*.

L’articolo 6 decide la costituzione di una Commissione congiunta scientifica e tecnica che presiede all’applicazione dell’Accordo e avrà compiti di elaborazione di programmi con la consulenza di esperti.

L’articolo 7 definisce i criteri di ripartizione delle spese tra le due Parti per il viaggio e il soggiorno di esperti e il trasferimento di attrezzature e materiali. Per quanto riguarda i costi per la realizzazione di programmi, progetti ed attività, essi saranno concordati negli accordi specifici.

L’articolo 8 demanda a un Protocollo esecutivo, da concludere entro un periodo di sei mesi dalla ratifica dell’Accordo, la definizione dello statuto degli esperti.

L’articolo 9 prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli, scambi di note o accordi derivanti dall’Accordo.

Gli articoli 10 e 11 definiscono le modalità di notifica reciproca e le questioni procedurali relative all’entrata in vigore (alla data di ricezione dell’ultima notifica), alla durata (5 anni), al rinnovo (riconduzione tacita) e alla denuncia dell’Accordo. La denuncia o la revisione dell’Accordo non

pregiudicano lo svolgimento dei progetti e dei programmi in corso di esecuzione.

Per l'attuazione dell'Accordo è prevista la spesa di euro 258.720 per l'anno 2003, di euro 252.555 per l'anno 2004 e di euro 258.720 annui a decorrere dal 2005.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, ritiene che la Commissione possa orientarsi in linea di massima in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge. Auspica che il Governo riporti qualche indicazione sullo stato di avanzamento del programma di allineamento agli *standard* europei per ciò che attiene ai diritti umani e alle libertà democratiche, anche con riferimento al tema dell'autonomia universitaria appena richiamato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2003

369^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(2356) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2003

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI avverte che sono stati presentati ulteriori emendamenti (pubblicati in allegato alla seduta odierna) ed invita i rispettivi proponenti a svolgerne l'illustrazione.

Il relatore CICCANTI (*UDC*) illustra gli emendamenti 4.All.1.100 e 4.All.2.100 inerenti a correzioni di natura formale volte a rettificare gli allegati 1 e 2 in relazione ad esigenze di coordinamento fra il disegno di legge e il bilancio di previsione, legge n. 290 del 2002.

In assenza dei proponenti dei rimanenti emendamenti, il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

SULLA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE IN SEDE CONSULTIVA DELL'A.S. N. 397

Il senatore RIPAMONTI (*VERDI-U*) sottolinea l'esigenza che la Commissione si esprima sul disegno di legge n. 397, recante abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992, inerente all'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro, il quale appare suscettibile di comportare oneri a carico della finanza pubblica.

Il presidente AZZOLLINI preso atto della segnalazione del senatore Ripamonti, preannuncia che procederà a chiedere l'assegnazione del disegno di legge n. 397, ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento, per esprimere il parere alla Commissione di merito.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,20.

370ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Contento e Vegas.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che nella seduta notturna, già convocata alle ore 20,30, si procederà, come già convenuto, all'esame della Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2007, mentre, essendo stato assegnato il disegno di legge finanziaria 2004, per il parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4 del Regolamento, ed essendo conseguentemente integrato l'ordine del giorno, il relativo esame si svolgerà nelle sedute già convocate per domani.

La Commissione consente.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*), pur apprezzando l'assidua presenza ai lavori della Commissione da parte dei competenti Sottosegretari, sottolinea l'esigenza di assicurare, quale atto di rispetto nei confronti del Parlamento ed al fine di avere un interlocutore in grado di assumere impegni con la Commissione, la partecipazione del titolare del Dicastero competente per l'esame di atti importanti come quelli correlati al bilancio e alla manovra di finanza pubblica.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) evidenzia la necessità di acquisire il testo definitivo del disegno di legge finanziaria prima di procedere al relativo esame per il parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4 del Regolamento.

Il presidente AZZOLLINI assicura che, come di consueto, la Commissione procederà all'esame del disegno di legge finanziaria solo dopo averne acquisito il testo definitivo, con particolare riferimento agli elementi di informazione inerenti alla relazione tecnica che devono necessariamente corredarlo, che sarà tempestivamente trasmesso ai componenti della Commissione non appena disponibile.

La Commissione prende atto.

La seduta sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2356) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2003

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) interviene per illustrare gli emendamenti 1.Tab.2.101, 1.Tab.2.102 e 1.Tab.2.100, richiamando le considerazioni svolte nella seduta di ieri. In particolare, gli emendamenti sono volti a sollevare un dibattito in merito alla recente impostazione del disegno di legge di assestamento introdotta dal Governo in attuazione del decreto-legge cosiddetto «taglia spese», convertito dalla legge n. 246 del 2002. L'obiettivo che con quel provvedimento si è inteso perseguire, ossia il monitoraggio delle leggi di spesa anche durante la fase della loro attuazione evitando che eventuali scostamenti tra previsioni di spesa e onere effettivo fossero coperti direttamente sul bilancio, alla luce dei più recenti chiarimenti offerti dal Governo, appare disatteso. Occorre, infatti, prendere atto che le nuove regole non producono esiti sostanzialmente migliori di quelle previgenti. Difatti, il Governo provvede alla copertura dei suddetti scostamenti sulle regolazioni debitorie della legge finanziaria per l'anno 2004, e quindi fuori dal calcolo dell'indebitamento netto, con effetti nega-

tivi sul fabbisogno. Le conseguenze, in termini di finanza pubblica, della copertura sulle regolazioni debitorie sono sostanzialmente equivalenti a quelle derivanti da una copertura sul bilancio, posto che il peggioramento del fabbisogno transita direttamente sul debito. Nella nuova situazione, peraltro, il bilancio, non riflettendo più la legislazione vigente, diventa, di fatto, una legge sostanziale in base alla quale si decide quali scostamenti tra oneri effettivi e previsioni di spesa finanziarie e quali rinviare, invece, all'esercizio successivo. In altri termini, tale documento diventa lo strumento per caricare sugli esercizi futuri le antinomie esistenti tra le norme sostanziali e le risorse impiegate a copertura. Dopo aver manifestato alcune perplessità in merito alla rilevante misura degli scostamenti della spesa effettiva, rispetto agli oneri quantificati nelle relazioni tecniche dei provvedimenti legislativi indicati nel documento consegnato dal Sottosegretario Vegas, gli emendamenti presentati vanno, invece, nella direzione di recuperare spazi di trasparenza al bilancio, al fine di ristabilire una corretta interpretazione della funzione del documento di bilancio. Auspica, infine, che il dibattito finora svolto possa rappresentare un'occasione di riflessione in un processo, quale quello in corso, in cui si tenta di introdurre, in modo surrettizio, una riforma sostanziale della natura dei documenti di bilancio; problematica, questa, sulla quale sarebbe opportuno aprire un più ampio confronto tra le forze politiche.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti, il PRESIDENTE invita il relatore ed il Governo ad esprimere le loro considerazioni.

Il relatore CICCANTI (*UDC*) esprime avviso favorevole sugli emendamenti presentati dal Governo ed avviso contrario sulle proposte 1.Tab.2.101, 1.Tab.2.102 e 1.Tab.2.100. In merito all'emendamento 1.Tab.2.2, si rimette all'avviso del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso favorevole sugli emendamenti del relatore. Sulle proposte 1.Tab.2.101, 1.Tab.2.102 e 1.Tab.2.100, pur riconoscendo le motivazioni che ne hanno ispirato la presentazione, esprime avviso contrario in quanto le proposte trovano copertura sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine anche a fronte di oneri per i quali il ricorso al suddetto fondo non è ammesso. Posto che la nuova impostazione del disegno di legge di assestamento risultante dopo l'approvazione del decreto-legge «taglia spese» presenta il pregio di evitare che taluni scostamenti di spesa vengano coperti, a regime, sul bilancio, dall'altro non si può non riconoscere che la soluzione adottata, nella prima fattispecie applicativa del suddetto decreto-legge, rappresenta una soluzione di compromesso. Essa comunque si muove nella logica del rispetto dell'obbligo di copertura delle leggi di spesa di cui all'articolo 81 della Costituzione.

Infine, sull'emendamento 1.Tab.2.2 esprime avviso contrario, in quanto volto a perseguire un obiettivo contrario rispetto a quello perseguito dal Governo con il provvedimento in titolo. Infatti, negli ultimi

due anni, l'orientamento del Governo è stato quello di depurare il bilancio di spese che nella sostanza non rappresentano spese obbligatorie. Ricorda, in proposito, il caso di alcune spese, non aventi natura obbligatoria e configurate però come tali, per le quali il funzionario responsabile autorizzava qualsiasi impegno di spesa potendo comunque coprire tali oneri con il fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine. In tal modo, si rischia di perdere il controllo dei flussi di spesa e di compromettere la certezza e la trasparenza dei documenti di bilancio stessi.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.Tab.1.1, prende la parola il senatore CADDEO (*DS-U*) per dichiarare – dopo aver evidenziato la propria preoccupazione per una riduzione delle entrate ordinarie corrispondente a circa 17 miliardi di euro, solo parzialmente compensata dalle maggiori entrate straordinarie – la propria delusione rispetto alle risposte del Governo alle sollecitazioni avanzate dalle forze di opposizione. Rileva, infatti, che l'opposizione ha sollevato questioni di rilevante gravità indicando anche alcune soluzioni ragionevoli. In risposta a tale condotta, il Governo invece ha scelto di perseguire una strada innovativa e pericolosa per il buon andamento dei conti pubblici. Infatti, il mancato adeguamento degli stanziamenti afferenti a spese di natura obbligatoria o finalizzate al finanziamento di diritti soggettivi, unitamente al rinvio alla finanziaria di oneri inerenti all'esercizio in corso, creano un preoccupante precedente che consentirà, nel futuro, di rinviare senza alcun limite ad altri esercizi la competenza di alcune spese. Inoltre, il mancato adeguamento delle dotazioni di bilancio suindicate crea una situazione di incertezza sul riconoscimento dei diritti ai cittadini e soprattutto di quelli appartenenti alle classi più deboli essendo state interessate dal mancato adeguamento le pensioni per i lavoratori esposti all'amianto, le indennità di maternità e le risorse destinate al gratuito patrocinio. Osserva, tuttavia, che il Governo ha, ancora, la possibilità di individuare soluzioni adeguate a tale situazione, attraverso il decreto-legge collegato alla finanziaria che sarà presentato a breve in Parlamento. In quella sede può provvedere al reperimento delle risorse per la copertura dei maggiori oneri connessi all'attuazione delle leggi contenute nell'allegato relativo alla legge finanziaria 2004 presentato dal Sottosegretario; in tal modo si può recuperare la piena trasparenza del disegno di legge di assestamento e la certezza dei diritti dei cittadini.

A causa delle risposte deludenti e dei preoccupanti rilievi che il disegno di legge di assestamento di quest'anno solleva, preannuncia il proprio voto contrario rivolgendo un vibrato appello a trovare tempestivamente una soluzione alle questioni emerse nel tempo che intercorre prima della chiusura dell'esercizio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente AZZOLLINI (*FI*) pone quindi in votazione l'emendamento 1.Tab.1.1, che risulta accolto. La Commissione approva, inoltre, la proposta 1.Tab.2.3 (testo 2) e respinge la 1.Tab.2.100. Con distinte votazioni, risultano altresì accolti gli emendamenti 1.Tab.2.4, 1.Tab.2.5, 1.Tab.2.6, 1.Tab.2.1, 1.Tab.2.7 e respinti quelli 1.Tab.2.101, 1.Tab.2.102 e 1.Tab.2.2.

La Commissione approva, infine, le proposte 1.Tab.6.1, 1.Tab.12.1, 1.Tab.14.1, 4.All.1.100 e 4.All.2.100.

In sede di dichiarazione di voto finale sul provvedimento in titolo, interviene il senatore MICHELINI (*AUT*) per sottolineare l'assoluta difficoltà di comprendere il contenuto del citato allegato consegnato dal Sottosegretario Vegas. Inoltre, ricordando il precedente esame del disegno di legge di assestamento per l'anno 2002 e l'avvenuto ricorso al margine di miglioramento del risparmio pubblico negativo per la copertura degli oneri correnti della legge finanziaria per l'anno 2003, fa presente che, allo stato, il suddetto miglioramento del risparmio pubblico non si è realizzato, e che quella modalità di copertura della legge finanziaria ha comportato un ulteriore, significativo aggravamento della situazione dei conti pubblici nazionali. Ad una valutazione *ex post* degli esiti di quella iniziativa, non si può non rilevare che si è trattato di una prassi metodologicamente errata che produce riflessi estremamente negativi sul bilancio.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) preannuncia il voto contrario, a nome della sua parte politica, sul disegno di legge in titolo, nonché la presentazione di una relazione di minoranza.

La Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore Ciccanti a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo accolto dalla Commissione.

(2355) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2002

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che non sono pervenuti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo e, non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di conferire mandato al relatore Nocco a riferirne favorevolmente in Assemblea.

La Commissione approva, quindi, a maggioranza, la proposta del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2000/52/CE della Commissione del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (n. 267)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 2002, n. 180. Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 settembre.

Il presidente relatore AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta ha illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, sul quale il rappresentante del Governo ha espresso un avviso favorevole. Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale prescritto, pone quindi in votazione la proposta di rendere un parere favorevole.

La Commissione approva, infine, la proposta del Presidente relatore.

La seduta termina alle ore 16,15.

371ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 21,15.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. LVII, n. 3-bis) Nota di aggiornamento del documento di programmazione economico-finanziaria relativa alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2007
(Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento)

Il presidente AZZOLLINI introduce il dibattito sulla Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria 2004-2007, invitando il relatore a svolgere il proprio intervento.

Il relatore IZZO (*FI*) illustra la Nota di aggiornamento in esame, richiamando i chiarimenti già offerti dal Governo, sia in Commissione che in Assemblea, a proposito dell'andamento dei conti pubblici, nonché delle linee generali di intervento della prossima manovra di finanza pubblica. Sottolinea, anzitutto, che la Commissione ha già ricevuto i pareri favorevoli sul documento in esame da parte delle Commissioni finanze e lavoro. Rileva, quindi, che dalla Nota emerge come il quadro macroeconomico generale, nonostante le persistenti difficoltà, sia ormai in fase di miglioramento, tanto che già vi sono segnali positivi che si manifesteranno nell'ultima parte dell'anno per poi consolidarsi nel 2004.

Per quanto concerne gli andamenti di finanza pubblica, la Nota indica un peggioramento dell'indebitamento netto in rapporto al PIL, che è previsto attestarsi al 2,5 per cento rispetto al 2,3 per cento stimato nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) dello scorso luglio. Rileva, quindi, il positivo risultato conseguito dalle sanatorie fiscali del 2003, che hanno contribuito a migliorare dello 0,3 per cento tale saldo, mentre l'andamento negativo del ciclo ha determinato un peggioramento di un decimo di punto: l'effetto negativo complessivo è da attribuirsi ad una serie di fattori contrastanti, tra cui il rinvio al 2004 di una parte notevole delle dismissioni immobiliari, come ritiene confermerà lo stesso Governo.

Relativamente allo scarto tra andamento tendenziale indicato nel DPEF e andamento reale, esso è riconducibile all'evoluzione sfavorevole, e assolutamente imprevedibile, della congiuntura economica, che ha imposto un aggiustamento per circa 16 miliardi di euro. Sottolinea che il Governo ha fornito, al riguardo, dei dati certi circa l'effettiva entità della manovra, che consentirà un risanamento dell'indebitamento pubblico rispetto al PIL già nel 2004, per poi arrivare ad un pareggio nel 2006 e ad un avanzo nel 2007, in linea con i vincoli imposti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. Ricorda che la manovra si compone non solo della legge finanziaria, ma anche di un decreto legge, contenente misure in materia di sviluppo dell'economia e di correzione dei conti pubblici, e di un adeguamento della normativa prevista nella legge delega in materia previdenziale. Tale manovra, a suo avviso, sarà in grado di incentivare ulteriormente la ripresa economica e di favorire lo sviluppo del Paese a beneficio di tutta la collettività.

Propone, pertanto, di riferire favorevolmente in Assemblea, sul documento in esame.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), rinviando alla discussione in Assemblea un più compiuto approfondimento dei temi richiamati dalla Nota di aggiornamento, chiede al Governo di fornire chiarimenti su alcuni specifici punti, anche sulla scorta delle osservazioni formulate nella nota del Servizio del bilancio.

Con riferimento al tasso di inflazione programmata, indicato nel documento in esame, sottolinea che durante l'esame del DPEF si era evidenziata la necessità di formulare previsioni più realistiche di tale valore, in

considerazione del rilevante scarto rispetto agli andamenti reali dell'inflazione e del conseguente effetto penalizzante sui rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Ricorda, infatti, che il tasso di inflazione programmato, in base al metodo della concertazione inaugurato nel 1993, è la base di calcolo per gli adeguamenti retributivi in sede di contrattazione collettiva a livello nazionale, mentre alla contrattazione decentrata (di settore o locale) è lasciata la negoziazione sulla ripartizione degli eventuali aumenti di produttività. Se, quindi, è corretto ipotizzare un tasso di inflazione programmata più basso di quello reale, in conseguenza dei provvedimenti che ogni Governo assume per tenere sotto controllo l'andamento dei prezzi, è, tuttavia, opportuno che il suddetto valore programmato non sia neanche del tutto irrealistico, al fine di non innescare un processo di rivendicazioni salariali da parte delle varie categorie sociali ed una conseguente spirale prezzi-salari. Chiede, pertanto, di sapere come mai, mentre nella Relazione previsionale e programmatica per il 2004 (Doc. XIII, n. 3) il Governo ha indicato un tasso programmato di inflazione pari al 2 per cento (valore certamente realistico ed accettabile), tale correzione non sia stata operata esplicitamente anche nella Nota di aggiornamento al DPEF, dato che il valore indicato in questa sede è appena dell'1,7 per cento.

Riguardo all'indebitamento netto in rapporto al PIL, rileva che nella Nota si stima per il 2004 un peggioramento dal 2,3 per cento al 2,5 per cento, imputando un effetto pari ad un decimo di punto alla riduzione del PIL, per il quale viene previsto un calo dello 0,3 per cento. Tuttavia, nel DPEF presentato a luglio, si precisava che l'indebitamento netto ha un grado di elasticità rispetto all'andamento del ciclo economico pari a 0,45, per cui non si capisce come possa determinare un impatto così rilevante.

Rileva, poi, che secondo la Nota di aggiornamento le sanatorie fiscali per il 2003 hanno determinato un miglioramento dell'indebitamento netto in rapporto al PIL pari allo 0,3 per cento, mentre il Governo ha ritenuto di rinviare al 2004 una parte consistente delle dismissioni immobiliari, per cui sembrerebbe che, dal punto di vista quantitativo, il peggioramento complessivo dell'indebitamento, pari a due decimi di punto, derivi dal suddetto rinvio. Ritiene necessario un chiarimento sul punto, anche alla luce del rilevante incremento delle previsioni sulle entrate in conto capitale del 2003, passate dall'1,4 per cento in rapporto al PIL indicato nel DPEF di luglio, all'1,8 per cento esposto nella Nota di aggiornamento, per cui occorre chiarire a quali misure il Governo intenda riferirsi e quale sia il relativo impatto finanziario. Tale discorso, a suo avviso, si lega inoltre a quello concernente le spese in conto capitale, per le quali si registra ugualmente un notevole incremento, pari allo 0,4 per cento in rapporto al PIL. Chiede, al riguardo, di sapere se tale dato abbia eventualmente risentito di effetti di trascinamento derivanti dal rinvio delle dismissioni immobiliari al 2004, ovvero se vi sia stato un effettivo aumento non previsto di tali spese.

Infine, rileva che la Nota di aggiornamento lascia senza risposta i dubbi già sollevati in relazione al DPEF circa le manovre relative agli

anni successivi al 2004, in quanto indica per il 2005-2007 obiettivi di risanamento finanziario che consentirebbero di raggiungere il pareggio nel 2006 e l'avanzo nel 2007, senza tuttavia chiarire attraverso quali strumenti ed interventi si intendono raggiungere tali obiettivi.

Il senatore RIPAMONTI (*VERDI-U*) osserva che nella Nota di aggiornamento si quantifica in 16 miliardi di euro l'entità della manovra di aggiustamento per il 2004, mentre nel prospetto di copertura della legge finanziaria si indica una cifra pari a 10 miliardi di euro. Chiede, pertanto, al Governo di fornire spiegazioni al riguardo, sottolineando l'assoluta necessità di fare chiarezza su tale punto, al fine di consentire una corretta valutazione della legge finanziaria. Rileva, inoltre, che nella Nota si parla di una manovra basata su misure di carattere prevalentemente strutturale, mentre, in realtà, almeno per il 2004 essa appare costituita per ben due terzi da interventi *una tantum*.

Infine, a proposito dell'esame dei documenti che costituiscono la manovra di bilancio, ricorda che quest'anno, oltre alla legge finanziaria, vi saranno anche un decreto legge con importanti misure economiche, nonché le modifiche alla delega in materia previdenziale già all'esame del Senato. Poiché, per ammissione esplicita dello stesso ministro Tremonti, tali documenti sono legati da un nesso inscindibile, ritiene essenziale che vengano assicurati alla Commissione bilancio e all'Assemblea tempi congrui per l'esame di tutti i provvedimenti, soprattutto in considerazione della ingente mole di norme che verranno presentate. Prega, quindi, il presidente Azzollini di rappresentare tale esigenza.

Il senatore MICHELINI (*AUT*) rileva che nella Nota di aggiornamento al DPEF non vi è un'esplicita indicazione circa il tasso di inflazione programmato, sebbene dalla tabella 1 della Nota si possa evincere per il 2004 un valore pari a 2,1, calcolato attraverso il deflatore del PIL come differenza tra incremento del PIL nominale (4 per cento) e incremento del PIL reale (1,9 per cento). Chiede, pertanto, al Governo, di confermare se sia questo il valore adottato per l'inflazione programmata.

Sottolinea, poi, la necessità di chiarimenti circa l'entità della manovra di aggiustamento per correggere gli andamenti tendenziali. L'indicazione contenuta nel DPEF di luglio e riproposta nella Nota di aggiornamento, infatti, stima la manovra pari a 16 miliardi di euro, ciò che appare in contraddizione con quanto emerge dal confronto tra il valore del saldo netto da finanziare previsto a luglio e quello indicato nella Nota di aggiornamento, che indica uno scostamento da correggere di 13,1 miliardi di euro. Analogamente, richiama l'esistenza di differenze tra il valore indicato per il saldo netto da finanziare del 2004 nella Nota di aggiornamento e quello riportato nell'articolo 1 della legge finanziaria, invitando il Governo a fornire adeguati chiarimenti anche su tale punto, in quanto una corretta valutazione della manovra finanziaria deve basarsi su dati necessariamente univoci.

Il sottosegretario VEGAS, sottolinea che le previsioni di fabbisogno finanziario contenute nella Nota di aggiornamento e nella legge finanziaria sono basate sulle stime del quadro macroeconomico generale indicate nella Relazione previsionale e programmatica, a cui rinvia. In particolare, dalla Relazione si evince un progressivo miglioramento della congiuntura, testimoniato dalla crescita, sia pur lenta, dei consumi delle famiglie, della spesa della pubblica amministrazione e dall'andamento positivo delle scorte industriali. Su tale base, il Governo ha previsto una ripresa dell'economia già a partire dall'ultimo trimestre 2003, i cui effetti dovrebbero consolidarsi nel 2004. Questi dati hanno autorizzato un sia pur cauto ottimismo anche sull'andamento dei conti pubblici e sulle relative necessità finanziarie.

Per quanto concerne il dato sull'inflazione programmata, sottolinea che l'Italia è penalizzata, rispetto alla media dei Paesi dell'Unione europea, da un differenziale di inflazione più alto, che il Governo sta cercando progressivamente di eliminare. Secondo alcune analisi del Ministero dell'economia, tale differenziale sarebbe in parte dovuto ad una sorta di effetto di trascinamento legato all'introduzione dell'euro, che ha comportato un riallineamento verso l'alto di taluni prezzi: questo effetto si basa sulla comparabilità dei prezzi tra i Paesi dell'Unione europea, ma mentre in mercati più aperti ed efficienti opera nel senso di livellare verso il basso i prezzi, in sistemi più chiusi e caratterizzati da un più basso livello di produttività, come molti mercati italiani, sembra tendere a spingere verso l'alto i prezzi di taluni beni. Sottolinea, di conseguenza, che tutte le misure adottate dal Governo che migliorano l'efficienza dei mercati e accrescono la produttività del sistema, ridurranno anche il tasso di inflazione, per cui il valore di inflazione programmato individuato risulta più basso in quanto sconta anche l'effetto virtuoso di tali ulteriori misure.

Per quanto concerne i chiarimenti richiesti dal senatore Morando circa l'entità delle spese in conto capitale, sottolinea che nel 2003 vi è stato effettivamente un rilevante aumento delle stesse, sebbene vi possa essere stato comunque anche un effetto di trascinamento derivante dal rinvio delle dismissioni immobiliari (e delle connesse entrate in conto capitale) al 2004.

Rispondendo, poi, ai quesiti dei senatori Michelini e Ripamonti circa l'effettiva entità della manovra di aggiustamento, precisa che essa ammonta complessivamente a 16 miliardi di euro, ma che le effettive esigenze di copertura per la sua realizzazione sono pari solo a circa 10 miliardi di euro, come indicato nel prospetto di copertura della legge finanziaria. La differenza, infatti, verrà coperta grazie al miglioramento previsto della congiuntura economica, i cui effetti positivi si rifletteranno anche sui conti pubblici, mentre un'altra parte è già incorporata nelle previsioni del bilancio tendenziale, i cui saldi scontano già una quota degli incrementi di spesa, che non necessita pertanto di copertura aggiuntiva in sede di manovra finanziaria. Cita, a tale proposito, l'esempio delle unità previsionali di base legate a diritti soggettivi, che hanno registrato eccedenze di spesa rispetto alle previsioni iniziali e i cui stanziamenti non

sono stati adeguati nel corso del 2003: una parte di tali eccedenze erano, infatti, già state scontate nelle previsioni degli andamenti tendenziali.

Per quanto concerne i valori del rapporto tra indebitamento netto e PIL, ribadisce che è previsto un aumento dal 2,3 per cento al 2,5 rispetto alla previsione contenuta nel DPEF di luglio. Sottolinea che tale variazione consentirà di liberare le risorse necessarie a coprire gli interventi di sostegno all'economia e gli ammortizzatori sociali previsti nella manovra, essendo lo scarto di per sé accettabile data la difficile congiuntura economica e le difficoltà generalizzate dei Paesi dell'area dell'euro. Riguardo, infine, ai provvedimenti che accompagneranno la legge finanziaria, preannuncia che la riforma previdenziale annunciata nei giorni scorsi verrà introdotta sotto forma di un emendamento al disegno di legge di delega già all'esame del Senato, che dovrebbe essere presentato all'Assemblea nella giornata di venerdì.

Il senatore RIPAMONTI (*VERDI-U*) chiede un chiarimento sulla questione dei mercati chiusi che influenzerebbero la crescita dei prezzi in seguito all'introduzione dell'euro.

Il sottosegretario VEGAS conferma che le cause del più alto livello di inflazione che l'Italia registra rispetto alla media europea sono molteplici e complesse. Tuttavia, in base alle analisi economiche effettuate, risulta che l'introduzione della moneta unica europea ha determinato un certo effetto di riallineamento dei prezzi tra i paesi europei, ma, laddove i mercati presentavano un minore grado di apertura e di efficienza, come in Italia, tale effetto si è tradotto in una spinta verso l'alto dei prezzi stessi. Cita, al riguardo, il caso della Germania, dove la parte orientale del Paese, all'indomani della riunificazione, ha visto una esplosione dei prezzi verso l'alto in linea con quelli corrispondenti della parte occidentale, pur in presenza di un evidente divario di produttività ed efficienza tra i due sistemi.

Ritiene che l'attuale differenziale negativo dei prezzi che sussiste tra l'Italia ed il resto dei Paesi europei (specialmente per alcuni prodotti di largo consumo, come i generi alimentari), dovrebbe, con il tempo, venire progressivamente riassorbito, via via che l'Italia andrà migliorando il grado di efficienza dei suoi mercati e recuperando il *gap* di produttività. Sottolinea, quindi, che le misure adottate dal Governo si muovono appunto in questa direzione e si dichiara certo che potranno conseguire tutti gli obiettivi prefissati, incluso l'abbattimento dell'inflazione.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) rileva la mancanza di realismo delle previsioni concernenti il tasso di inflazione programmato (TIP), così come individuato sia dalla Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2004 che dalla Nota di aggiornamento al DPEF 2004-2007.

Osserva, in proposito, che il dato segnalato (pari all'1,7 per cento) non sembra in linea con le previsioni dei maggiori istituti di ricerca, i

quali indicano per l'anno 2004 un tasso di inflazione comunque non inferiore al 2 per cento.

Sottolinea come il differenziale che ne risulta rispetto al TIP per il 2004, costituisca tra l'altro un grave problema ai fini dell'adeguamento al costo della vita dei redditi da lavoro dipendente e delle pensioni, rappresentando un potenziale fattore di destabilizzazione per il paese ed un sicuro elemento di tensione per la coesione sociale nel corso dei rinnovi contrattuali.

In proposito, rileva come il quadro sociale presenti già forti elementi di tensione connessi alla riforma prevista del sistema pensionistico, relativamente alla progressiva abolizione dei trattamenti di anzianità. Ricorda che, secondo lo stesso Ministro del *welfare*, le stime sulla platea degli effettivi beneficiari degli incentivi al prolungamento della permanenza sul posto di lavoro (alternativi all'uscita dal mercato del lavoro, con la conseguente fruizione dei trattamenti d'anzianità), risulterebbero mediamente pari a non meno del 50 per cento degli aventi diritto, corrispondenti a circa 200 mila unità per l'anno 2004.

Al riguardo, pur evidenziandosi in tal modo un sicuro beneficio per l'erario, osserva come la misura non sia scevra da ulteriori profili problematici, tenuto conto che al minor onere per l'erogazione dei trattamenti corrisponderebbe anche un minore introito contributivo per il bilancio INPS, perlomeno equivalente all'ammontare dei contributi mancanti per effetto del riconoscimento dell'incentivo, da cui potrebbe quindi derivare uno squilibrio nel bilancio dell'ente, con effetti nel medio periodo. Inoltre, sottolinea l'effetto, sicuramente negativo ai fini dell'impatto finanziario, conseguente al *lag* temporale (pari a circa sei mesi) che si determinerebbe tra il momento dell'opzione per l'incentivo da parte del lavoratore e l'effettiva decorrenza degli effetti finanziari connessi al mancato pensionamento.

Rileva, altresì, come entrambi i profili prospettati, sia le misure concernenti la riforma del sistema pensionistico che lo scarso realismo delle previsioni concernenti il TIP, contribuiscano, in definitiva, a minare l'unitarietà delle posizioni da parte dei sindacati confederali nel rinnovo dei contratti in scadenza, da cui dipende, in buona misura, la stabilità e la tenuta degli equilibri sociali nel paese.

In proposito, ribadisce la fondamentale importanza di preservare comunque la coesione sociale, fattore, quest'ultimo, che, oltre a costituire un obiettivo imprescindibile per qualsiasi governo, si ricollega anche al conseguimento di posizioni unitarie da parte delle rappresentanze confederali in tema di rinnovo dei contratti di lavoro, di cui il tema degli adeguamenti salariali costituisce un elemento decisivo. In tal senso, rileva come, ai fini di una previsione realistica del tasso di inflazione per il 2004, si debba in realtà assumere un valore in ogni caso non inferiore al 2 per cento.

Su entrambe le questioni, realismo delle previsioni sul tasso d'inflazione e criticità in ordine alla quantificazione dei risparmi derivanti dalla riforma previdenziale, sollecita quindi una risposta da parte del rappresentante del Governo.

Interviene, quindi, il sottosegretario VEGAS, ribadendo la congruità del TIP contenuto nella Relazione previsionale e programmatica, ritenuto che detto parametro costituisce, prima ancora che la stima di un dato di previsione, un concreto obiettivo di politica economica per l'azione di Governo. Segnala, in proposito, come il disegno di legge finanziaria rechi misure amministrative rivolte proprio al controllo ed al monitoraggio dei prezzi, con l'obiettivo di contenere gli ingiustificati rialzi nei prezzi al consumo, come peraltro già manifestatisi negli ultimi anni.

Più in generale, rileva altresì come, sotto il profilo degli indirizzi di politica finanziaria, l'obiettivo del Governo sia sempre quello di assumere il più possibile una previsione del TIP uniforme rispetto al valore reale, anche al fine di non innescare potenziali fattori di conflitto sociale che scaturirebbero dal mancato adeguamento in termini reali dei salari in sede di rinnovi contrattuali. In ogni caso, pur condividendo in parte le perplessità con riferimento al tasso indicato nella Relazione previsionale e programmatica, non si sarebbe comunque lontani dal valore effettivo del tasso d'inflazione.

Si sofferma, quindi, sugli incentivi alla rinuncia al trattamento di anzianità, rilevando come, a fronte di un incentivo INPS ipoteticamente pari a cento, le stime effettuate dal Governo indichino comunque un risparmio previdenziale, da individuarsi perlomeno nella misura equivalente.

Pertanto, l'effettivo beneficio per l'erario ne risulterebbe senz'altro acquisito, sebbene sarebbe da accertarsi, di caso in caso, nella sua misura variabile. Nel suo dettaglio, il beneficio verrebbe di volta in volta quantificato dal bilanciamento tra l'onere sostenuto in relazione alla misura d'incentivo (mancato versamento dei contributi sull'incentivo), a fronte del risparmio derivante dal mancato riconoscimento del trattamento pensionistico d'anzianità.

Interviene, quindi, il relatore IZZO (FI), segnalando come, in merito al realismo delle previsioni concernenti il TIP, ed a parere delle principali agenzie di ricerca, sia ormai in atto una fase di definitivo superamento della congiuntura recessiva. Pertanto, l'avvio di una nuova fase economica coincidente con il nuovo anno, unitamente al correlato rilancio degli investimenti sia pubblici che privati, permetterà anche il conseguimento dell'obiettivo dell'inflazione programmata, entro un tasso dell'1,7-2 per cento. Esprime, di conseguenza, la propria soddisfazione in ordine alla coerenza degli aggiornamenti recati dal documento in esame al DPEF di luglio, nonché circa la congruità degli scenari economici e di finanza pubblica prefigurati nella Relazione previsionale e programmatica.

Prende, quindi, la parola il senatore CADDEO (DS-U), il quale annuncia, a nome dell'intera opposizione, il voto contrario sulla Nota di aggiornamento al DPEF e la presentazione di una relazione di minoranza in Assemblea, recante indicazioni circa la reale evoluzione in atto della congiuntura ed i correlati andamenti tendenziali delle grandezze di finanza pubblica.

Il presidente AZZOLLINI (*FI*), non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificato il numero legale, pone quindi in votazione il conferimento di un mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul documento in titolo, previa richiesta di svolgere la relazione oralmente.

La Commissione approva, quindi, a maggioranza, la proposta del Presidente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI (*FI*) annuncia per la seduta antimeridiana di domani l'avvio della discussione sul parere da rendere al Presidente del Senato sul disegno di legge finanziaria 2004 (A.S. 2512), ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4 del Regolamento. Sottolinea, al riguardo, come, rispetto all'economia della discussione che dovrà tenersi, risulterà decisiva l'approfondita analisi del decreto-legge di accompagnamento. Al momento, peraltro, quest'ultimo non è ancora pervenuto alla Commissione.

A tale proposito, interviene il senatore RIPAMONTI (*VERDI-U*), ribadendo l'assoluta necessità, ai fini di una discussione ampia e approfondita sulla manovra, di acquisire il testo del decreto-legge presentato in relazione alla manovra economica e finanziaria e della relativa relazione tecnica di accompagnamento. Segnala, peraltro, che anche per lo stesso disegno di legge finanziaria risulta al momento mancante la relazione tecnica, rendendo impossibile anche il pur limitato avvio della discussione sul tema della copertura finanziaria della manovra 2004.

Il PRESIDENTE ribadisce l'impegno ad acquisire i testi richiesti dal senatore Ripamonti prima di avviare la discussione ai fini del citato parere al Presidente del Senato sulla congruità del contenuto e la copertura del disegno di legge finanziaria 2004.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 22,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2356

4.All.1.100

IL RELATORE

Nell'allegato 1, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, alla voce: «SEGRETARIATO GENERALE» sopprimere le seguenti parole: «Spese correnti – ONERI CORRENTI – Fondi da ripartire per oneri di personale (Soppressa)».

4.All.2.100

IL RELATORE

Nell'allegato 2, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere le seguenti voci:

«04 – Affari economici:

"04.1 – Affari generali economici, commerciali e del lavoro:

04.1.1 – Affari generali economici e commerciali

04.1.1.04 – Politica economica in ambito U.E. (*Voce che si aggiunge*).

04.8 – Ricerca e sviluppo per gli affari economici:

04.8.1 – Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro

04.8.1.51 – Ricerca nel settore economico (*Voce che si aggiunge*)"».

1.Tab.1.1

IL GOVERNO

Alla tabella 1, stato di previsione dell'entrata, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1 – IRPEF

1.1.1.1 Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione:

CP: – 3.560.000.000;

CS: – 3.560.000.000.

1.1.1.2 Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo:

CP: - 1.040.000.000;

CS: - 114.400.000.

1.1.2 - *IRPEG*

1.1.2.1 Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione:

CP: - 4.935.000.000;

CS: - 4.935.000.000.

1.1.2.2 Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo:

CP: + 355.000.000;

CS: + 39.000.000.

1.1.4 - *IMPOSTE SOSTITUTIVE*

1.1.4.1 Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione:

CP: - 1.200.000.000;

CS: - 1.200.000.000.

1.1.6 - *CONDONI, SANATORIE ED INTROITI STRAORDINARI SU TRIBUTI DIRETTI*

1.1.6.2 Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo:

CP: + 6.348.000.000;

CS: + 6.348.000.000.

1.1.8 - *IVA SU SCAMBI INTERNI E INTRACOMUNITARI*

1.1.8.1 Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione:

CP: + 407.000.000;

CS: + 407.000.000.

1.1.8.2 Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo:

CP: - 339.000.000;

CS: - 38.000.000.

1.1.9 - *CONDONI, SANATORIE ED INTROITI STRAORDINARI SU TRIBUTI INDIRETTI*

1.1.9.2 Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo:

CP: + 1.121.000.000;

CS: + 1.121.000.000.

1.1.10 - *LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITÀ DI GIOCO*

1.1.10.1 Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione:

CP: - 2.510.000.000;

CS: - 2.510.000.000.

1.1.11 – IVA SU IMPORTAZIONI

1.1.11.1 Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione:

CP: - 1.114.000.000;
CS: - 1.114.000.000.

1.1.12 – ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SUGLI OLI MINERALI, LORO DERIVATI, PRODOTTI ANALOGHI E RELATIVE SOVRIMPOSTE DI CONFINE

1.1.12.1 Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione:

CP: - 124.000.000;
CS: - 124.000.000.

1.1.20 – ALTRI TRIBUTI INDIRETTI

1.1.20.1 Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione:

CP: - 1.373.000.000;
CS: - 1.373.000.000.

1.2.1 – ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

1.2.5 Entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle regolarità e degli illeciti:

CP: - 1.717.000.000;
CS: - 189.000.000.

1.Tab.2.3 (testo 2)

IL GOVERNO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

2.1.5.3. - Fondi da ripartire per oneri del personale:

CP: + 12.638.144;
CS: + 12.638.144.

3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi:

CP: + 148.270;
CS: + 148.654.

3.1.2.39 - Gestione ammasso prodotti agricoli:

CP: + 1.398.000;
CS: + 1.398.000.

3.1.5.13 - Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana:

CP: + 8.000;
CS: + 8.000.

7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento:

CP: + 573.751;
CS: + 573.751.

12.1.1.1 - Commissariati di Governo:

CP: + 22.284;
CS: + 22.284.

4.1.5.10 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine:

CP: - 14.788.449
CS: - 14.788.833

Conseguentemente nell'allegato 1, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze alla voce: «TESORO - Spese correnti - INTERVENTI» dopo le parole: «Regolazione anticipazioni effettuate dai concessionari della riscossione (nuova istituzione)» inserire le seguenti: «Gestione ammasso prodotti agricoli (nuova istituzione)».

1.Tab.2.3

IL GOVERNO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

2.1.5.3. - Fondi da ripartire per oneri del personale:

CP: + 12.638.144;
CS: + 12.638.144.

3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi:

CP: + 148.270;
CS: + 148.654.

3.1.2.39 - Gestione ammasso prodotti agricoli:

CP: + 1.398.000;
CS: + 1.398.000.

3.1.5.13 - Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana:

CP: + 8.000;
CS: + 8.000.

7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento:

CP: + 573.751;
CS: + 573.751.

12.1.1.1 - Commissariati di Governo:

CP: + 22.284;
CS: + 22.284.

4.1.5.10 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine:

CP: - 14.788.449
CS: - 14.788.833

1.Tab.2.100

CADDEO, MORANDO, PIZZINATO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.19 - Istituto postelegrafonici:

CP: + 175.000;
CS: + 175.000.

4.1.5.10 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine:

CP: - 175.000;
CS: - 175.000.

1.Tab.2.4

IL GOVERNO

Alla tabella 13, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

3.1.1.0 - Funzionamento:

CP: + 2.389.032;
CS: + 2.389.032.

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

4.1.5.4 – Fondi da ripartire per oneri di personale:

CP: – 2.389.032;

CS: – 2.389.032.

1.Tab.2.5

IL GOVERNO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

4.1.5.10 – Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine:

CP: – 97.625.599;

CS: – 97.625.599.

Conseguentemente:

alla tabella 3, stato di previsione del Ministero delle attività produttive, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

2.1.5.1 - Fondi da ripartire per oneri di personale:

CP: + 1.659.618;

CS: + 1.659.618.

alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

2.1.5.1 – Fondi da ripartire per oneri di personale:

CP: + 5.425.215;

CS: + 5.425.215

alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

3.1.5.1 – Fondi da ripartire per oneri di personale:

CP: + 18.499.407;

CS: + 18.499.407.

alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

6.1.5.1 – Fondi da ripartire per oneri di personale:

CP: + 2.195.734;

CS: + 2.195.734.

alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

4.1.5.3 – Fondi da ripartire per oneri di personale:

CP: + 4.134.044;

CS: + 4.134.044.

26.1.5.1 – Fondi da ripartire per oneri di personale:

CP: + 253.000;

CS: + 253.000.

alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, alle unità revisionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

2.1.5.1 – Fondi da ripartire per oneri di personale:

CP: + 9.081.891;

CS: + 9.081.891.

alla tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

2.1.5.1 – Fondi da ripartire per oneri di personale:

CP: + 2.020.913;

CS: + 2.020.913.

alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

2.1.5.1 – Fondi da ripartire per oneri di personale:

CP: + 5.511.342;

CS: + 5.511.342.

alla tabella 11, stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

3.1.5.1 – Fondi da ripartire per oneri di personale:

CP: + 405.538;

CS: + 405.538.

alla tabella 12, stato di previsione del Ministero della difesa, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

23.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: + 1.887.370;

CS: + 1.887.370.

24.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: + 13.379.792;

CS: + 13.379.792.

25.1.5.1 – Fondi da ripartire per oneri di personale:

CP: + 22.001.410;

CS: + 22.001.410.

alla tabella 13, stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole e forestali, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

3.1.5.2 – Fondi da ripartire per oneri di personale:

CP: + 3.589.048;

CS: + 3.589.048.

alla tabella 14, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

2.1.5.1 – Fondi da ripartire per oneri di personale:

CP: + 6.536.117;

CS: + 6.536.117.

alla tabella 15, stato di previsione del Ministero della salute, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

2.1.5.1 – Fondi da ripartire per oneri di personale:

CP: + 1.045.160;

CS: + 1.045.160

1.Tab.2.6

IL GOVERNO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

6.1.5.3 – Fondi da ripartire per oneri del personale:

CP: + 81.524.450;

CS: + 81.524.450.

4.1.5.10 – Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine:

CP: - 81.524.450;

CS: - 81.524.450.

1.Tab.2.1

IL GOVERNO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

4.1.5.10 – Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine:

CP: - 26.700.000;

CS: - 26.700.000.

Conseguentemente alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

7.1.1.2 – strutture scolastiche:

CP: + 3.656.930;

CS: + 3.656.930.

8.1.1.2 – strutture scolastiche:

CP: + 1.876.931;

CS: + 1.876.931.

9.1.1.2 – strutture scolastiche:

CP: + 660.892;

CS: + 660.892.

10.1.1.2 – strutture scolastiche:

CP: + 2.009.108;

CS: + 2.009.108.

11.1.1.2 – strutture scolastiche:

CP: + 1.533.268;

CS: + 1.533.268.

12.1.1.2 – strutture scolastiche:

CP: + 563.960;

CS: + 563.960.

13.1.1.2 – strutture scolastiche:

CP: + 1.542.080;

CS: + 1.542.080.

14.1.1.3 – strutture scolastiche:

CP: + 537.525;

CS: + 537.525.

15.1.1.2 – strutture scolastiche:

CP: + 2.405.643;

CS: + 2.405.643.

16.1.1.2 – strutture scolastiche:

CP: + 810.693;

CS: + 810.693.

17.1.1.2 – strutture scolastiche:

CP: + 281.981;

CS: + 281.981.

18.1.1.2 – strutture scolastiche:

CP: + 916.435;

CS: + 916.435.

19.1.1.2 – strutture scolastiche:

CP: + 2.652.376;

CS: + 2.652.376.

20.1.1.2 – strutture scolastiche:

CP: + 3.692.178;

CS: + 3.692.178.

21.1.1.2 – strutture scolastiche:

CP: + 537.525;

CS: + 537.525.

22.1.1.2 – strutture scolastiche:

CP: + 1.762.376;

CS: + 1.762.376.

23.1.1.2 – strutture scolastiche:

CP: + 1.260.099;

CS: + 1.260.099.

1.Tab.2.7

IL GOVERNO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

4.1.5.10 – Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine:

CP: - 18.977.548;

CS: - 18.977.548.

Conseguentemente:

alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

25.1.2.8 – Accordi ed organismi internazionali:

CP: + 274.240;

CS: + 274.240.

Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

5.1.2.4 – Autotrasporto di cose per conto terzi:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

Alla tabella 14, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 3.340;

CS: + 3.340.

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 81.445;

CS: + 81.445.

3.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 1.161.838;

CS: + 1.161.838.

4.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 361.132;

CS: + 361.132.

4.2.3.4 – Patrimonio culturale statale:

CP: + 7.497.665;

CS: + 7.497.665.

5.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 62.829;

CS: + 62.829.

6.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 2.213.960;

CS: + 2.213.960.

6.2.3.4 – Patrimonio culturale statale:

CP: + 4.850.955;

CS: + 4.850.955.

7.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 40.080;

CS: + 40.080.

8.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 7.372;

CS: + 7.372.

9.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 366.303;

CS: + 366.303.

10.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 56.389;

CS: + 56.389.

1.Tab.2.101

MORANDO, PIZZINATO, CADDEO

Alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle unità previsionali sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.1 – Invalidi civili, ciechi e sordomuti:

CP: + 950.000;

CS: + 950.000.

3.1.2.28 – Pensionamenti anticipati:

CP: + 141.000;

CS: + 141.000.

3.1.5.1 – Fondo nazionale politiche sociali:

CP: + 122.000;

CS: + 122.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

4.1.5.10 – Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine:

CP: - 1.213.000;

CS: - 1.213.000.

1.Tab.2.102

CADDEO, MORANDO, PIZZINATO

Alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

2.1.2.1 – Spese di giustizia:

CP: + 310.000;

CS: + 310.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

4.1.5.10 – Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine:

CP: - 310.000;

CS: - 310.000.

1.Tab.2.2

LAURO

All'elenco n. 1 (spese obbligatorie e d'ordine iscritte negli stati di previsione della spesa dei diversi ministeri, articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468), allegato alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alle «voci che si aggiungono», aggiungere, in fine, la seguente voce:

«MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

6. – CAPITANERIE DI PORTO

6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento:

2651, 2656, 2667, 2668, 2670».

1.Tab.6.1

IL GOVERNO

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli Affari esteri – Appendice 1 stato di previsione dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

ENTRATE CORRENTI

1.1.1. – Contributi:

CP: + 36.587;

CS: + 36.587.

SPESA

1.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 36.587;

CS: + 36.587.

1.Tab.12.1**IL GOVERNO**

Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero della difesa, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 1.160.000;

CS: + 1.160.000.

8.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: + 870.000;

CS: + 870.000.

10.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: + 490.000;

CS: + 490.000.

11.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: - 184.660;

CS: - 184.660.

12.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: - 200.000;

CS: - 200.000.

15.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: + 640.000;

CS: + 640.000.

16.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: + 230.000;

CS: + 230.000.

21.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 185.000;

CS: + 185.000.

26.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: + 920.000;

CS: + 920.000.

27.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: - 133.000;

CS: - 133.000.

28.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: + 20.500.000;

CS: + 20.500.000.

29.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: - 5.164.000;

CS: - 5.164.000.

30.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: - 18.958.340;

CS: - 18.958.340.

31.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: - 355.000;

CS: - 355.000.

1.Tab.14.1

IL GOVERNO

Alla tabella 14, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

4.1.1.0 - Funzionamento:

CP: + 108.000.000;

CS: + 108.000.000.

9.1.1.0 - Funzionamento:

CP: - 108.000.000;

CS: - 108.000.000.

4.All.1.100

IL RELATORE

Nell'allegato 1, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, alla voce: «SEGRETARIATO GENERALE» sopprimere le seguenti parole: «Spese correnti – ONERI CORRENTI – Fondi da ripartire per oneri di personale (Soppressa)».

4.All.2.100

IL RELATORE

Nell'allegato 2, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere le seguenti voci:

«04 – Affari economici:

 "04.1 – Affari generali economici, commerciali e del lavoro:

 04.1.1 – Affari generali economici e commerciali

 04.1.1.04 – Politica economica in ambito U.E. (*Voce che si aggiunge*).

 04.8 – Ricerca e sviluppo per gli affari economici:

 04.8.1 – Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro

 04.8.1.51 – Ricerca nel settore economico (*Voce che si aggiunge*)"».

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2003

176^a Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 3-bis) Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2007

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PEDRIZZI informa la Commissione che è stata deferita ieri la Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2007 (DPEF), in sede consultiva; dovendo il parere essere espresso entro il termine utile affinché la Commissione Programmazione economica, bilancio riferisca a sua volta all'Assemblea entro domani, ritiene opportuno sottolineare l'esigenza che l'esame di tale documento si concluda nella seduta odierna.

Il relatore Paolo FRANCO (*LP*) illustra la Nota di aggiornamento al DPEF, che presenta una revisione delle stime relative al quadro macroeconomico e di finanza pubblica per il quadriennio 2004-2007, resasi necessaria in seguito alla sfavorevole evoluzione del ciclo verificatasi dopo la redazione del Documento programmatico già sottoposto al Parlamento. Rileva che dal raffronto tra i dati aggiornati e le stime presentate nello scorso luglio, il rallentamento della crescita appare comunque contenuto, anche per effetto della manovra di finanza pubblica e dei provvedimenti d'urgenza che il Governo è prossimo ad adottare.

In merito al quadro macroeconomico interno, ritiene che la revisione più significativa sia l'incremento del prodotto interno lordo reale (PIL),

che nel 2003 si attesta allo 0,5 per cento, con uno scostamento di 3 decimi percentuali in meno rispetto alla stima contenuta nel DPEF. Tale andamento sconta la flessione del settore estero, mentre, secondo le valutazioni del Governo, la componente della domanda interna, sostenuta dai consumi, ha fornito un positivo contributo allo sviluppo. Per gli anni successivi al 2003, in connessione con il rafforzamento della congiuntura internazionale ed europea, si prevede un progressivo incremento del PIL, con valori superiori rispetto alle stesse stime contenute nel DPEF.

In merito agli aspetti di finanza pubblica, rileva che il deterioramento del quadro macroeconomico ha inciso sull'evoluzione dei conti pubblici nel corso dell'anno. Nel 2003, infatti, l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è previsto attestarsi al 2,5 per cento, con un peggioramento di due decimi di punto rispetto ai valori indicati nel DPEF dello scorso luglio; il dato aggiornato del 2004 evidenzia un indebitamento netto del 2,2 per cento, laddove le stime contenute nel DPEF si attestavano all'1,8 per cento. L'indebitamento netto strutturale per il 2004 si attesta all'1,6 per cento, con una crescita in negativo di 3 decimi di punto rispetto ai valori stimati nel luglio scorso.

Sottolinea quindi che, anche se con percentuali di variazione diverse rispetto alle previsioni del Documento programmatico, nel triennio successivo la tendenza è comunque per una riduzione progressiva dell'indebitamento netto strutturale fino al raggiungimento di una posizione prossima al pareggio nel 2006 e di un lieve avanzo (0,1 per cento) per il 2007.

Per quanto riguarda la manovra di bilancio per il 2004, il relatore rileva che nella Nota di aggiornamento si esplicita il raccordo tra le previsioni per il prossimo esercizio e l'emanazione di uno specifico provvedimento d'urgenza, recante disposizioni per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici. Dagli elementi sinora acquisiti, detto provvedimento dovrebbe contenere disposizioni rilevanti per quanto concerne la competenza della Commissione Finanze e tesoro.

In materia di incentivi al settore dell'innovazione e ricerca, dovrebbe essere prevista la detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, esportazioni e quotazione in borsa e dovrebbero essere concessi incentivi fiscali per favorire il rientro in Italia dei ricercatori residenti all'estero.

In tema di investimenti pubblici in infrastrutture, la Cassa depositi e prestiti dovrebbe essere trasformata in una società per azioni, le cui partecipazioni dovrebbero essere attribuite allo Stato.

Nel settore del sostegno alla competitività e allo sviluppo del Paese, dovrebbe procedersi alla trasformazione in società per azioni dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) e all'introduzione di un'articolata disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.

Dovrebbero inoltre essere dettate disposizioni per la valorizzazione e privatizzazione di beni pubblici e, infine, dovrebbero essere previste disposizioni urgenti per la disciplina del concordato fiscale preventivo e la proroga di termini in materia di definizioni agevolate.

Il relatore conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole sul documento.

Si apre il dibattito.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*), dopo aver sottolineato la ristrettezza dei tempi assegnati per l'esame della Nota di aggiornamento, ne rileva anzitutto la genericità dei contenuti, poiché essa si limita ad effettuare un aggiornamento formale delle stime economiche senza affrontare i problemi macroeconomici sottesi alla variazione di tali indicatori e, soprattutto, senza indicare le politiche da perseguire per ovviare all'andamento negativo del ciclo.

Dopo aver richiamato i rilievi critici già svolti in sede di esame del DPEF circa la possibilità di realizzare gli obiettivi programmatici, ne riconduce il mancato conseguimento non solo allo sfavorevole quadro macroeconomico europeo, ma soprattutto all'inefficacia della politica economica del Governo.

In relazione al riferimento contenuto nella Nota di aggiornamento all'adozione di un provvedimento d'urgenza recante misure finanziarie aggiuntive e organiche rispetto al contenuto della legge finanziaria per il 2004, l'oratore sottolinea la genericità di tale indicazione. Osserva altresì che il ricorso allo strumento del decreto-legge, oltre a evidenziare il grave stato di emergenza dei conti pubblici, si risolve in un'espropriazione delle prerogative del Parlamento, con ulteriori negativi riflessi sulla trasparenza e efficienza del procedimento legislativo.

Esprime forti critiche rispetto alla preannunciata trasformazione in società per azioni della Cassa Depositi e Prestiti, operazione che sembra esclusivamente finalizzata a espungere i conti dell'ente pubblico dal bilancio statale.

L'oratore ribadisce poi in termini critici l'assenza di una chiara analisi dei dati macroeconomici e delle misure strutturali, necessarie per far fronte alla congiuntura sfavorevole.

Dopo aver rilevato il costante decremento dell'avanzo primario, esprime la preoccupazione che una quota della minore spesa per interessi passivi sul debito pubblico venga destinata a finanziare la spesa corrente e che l'adozione di provvedimenti *una tantum* renda quanto mai difficile raggiungere l'obiettivo di riduzione complessiva del debito pubblico.

In conclusione ritiene che la manovra di bilancio che va profilandosi appare eccessivamente legata a misure contingenti e non strutturali.

Alla luce di tali considerazioni, preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere favorevole.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) esprime anzitutto apprezzamento per l'analisi dei dati contenuti nella Nota di aggiornamento. Sottolinea inoltre come, dalla lettura congiunta della Nota di aggiornamento e della Relazione Previsionale e Programmatica per il 2004 emerga un'inversione del ciclo economico, improntato alla crescita all'interno dell'area dell'euro.

Giudica favorevolmente la decisione del Governo di inserire nel testo del decreto-legge, citato nella Nota di aggiornamento, misure caldegiate

dalla Commissione, in particolare per il sostegno allo sviluppo e il recupero di competitività dell'economia nazionale.

Anche a nome della propria parte politica, esprime apprezzamento per le misure volte a favorire l'incremento del tasso di natalità, rilevando come tali incentivi alla ripresa demografica denotino un'avvenuta inversione di tendenza anche dal punto di vista culturale.

Per quanto concerne la manovra correttiva dell'andamento dei conti pubblici, rileva come l'impatto di tale manovra debba essere valutato contestualmente alla riforma previdenziale.

Analogamente, giudica favorevolmente la trasformazione in società per azioni della Cassa Depositi e Prestiti, pur esprimendo perplessità per il sostanziale incremento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto concerne l'inserimento nel provvedimento d'urgenza della normativa in materia di confidi, esprime soddisfazione per il riconoscimento del lavoro svolto dalla Commissione, pur rilevando la difficoltà di apportare i miglioramenti ipotizzati per tale disciplina.

In materia di misure volte a favorire il rientro dei ricercatori residenti all'estero, pur apprezzando i consistenti incentivi fiscali apprestati, sottolinea come tale problematica vada risolta anche e soprattutto rimodulando il trattamento giuridico di tali soggetti.

In conclusione, l'oratore esprime, anche a nome della propria parte politica, un giudizio favorevole sulla Nota di aggiornamento e sulla proposta di parere avanzata dal relatore, pur sottolineando come, dal punto di vista metodologico, il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza per la correzione dell'andamento dei conti pubblici ponga non lievi problemi procedurali.

Il senatore GIRFATTI (*FI*) condivide le prospettive di ripresa del quadro macroeconomico internazionale e, quindi, anche dell'area europea, delineate dal Governo nella Nota di aggiornamento. Ritiene che le politiche preannunciate dall'Esecutivo possano consentire un progressivo sviluppo dell'economia italiana già dal prossimo anno.

Dopo aver giudicato favorevolmente gli obiettivi programmatici del Governo e le misure preannunciate per conseguire gli stessi nel 2004, tenendo anche conto delle previsioni sull'andamento del ciclo economico, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

Il senatore SALERNO (*AN*) motiva il voto favorevole della propria parte politica sulla proposta di parere formulata dal relatore esprimendo un apprezzamento convinto per le misure preannunciate dal Governo per la manovra di bilancio per il 2004, così come si evincono dalla Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria.

A suo giudizio le modifiche contenute in tale documento, soprattutto per quanto riguarda i dati macroeconomici per il prossimo esercizio, deri-

vano in buona misura dalla mutevolezza degli scenari economici internazionali ed interni, a fronte dei quali, peraltro, l'Italia presenta dei parametri di finanza pubblica di gran lunga migliori rispetto a quella di grandi paesi europei come la Francia e la Germania.

Si tratta di una evidenziazione che mostra in maniera incontrovertibile la positività dell'azione del Governo, soprattutto se si considera complessivamente la politica economica della Casa delle libertà, che riesce a coniugare il rigore dei conti pubblici e una graduale riduzione della pressione fiscale, senza procedere a drastiche misure sul fronte dello stato sociale.

Interviene quindi il senatore TURCI (*DS-U*), a giudizio del quale la revisione al ribasso della stima di crescita del PIL, la crescita del rapporto deficit/PIL e la riduzione dell'avanzo primario contenute nella Nota costituiscono gli elementi che riassumono la tendenza negativa dei conti pubblici alla quale il Governo non sembra in grado di fare fronte. Inoltre, anche dalla Nota di aggiornamento emerge una precisa responsabilità dell'Esecutivo nel proporre stime e previsioni puntualmente smentite.

Per quanto riguarda l'esercizio finanziario non ancora concluso, facendo esplicito riferimento ad un emendamento presentato dal Governo al disegno di legge di assestamento del bilancio 2003, chiede chiarimenti al sottosegretario circa le cause della riduzione delle previsioni di entrata: al lordo del gettito derivante dal condono fiscale, si evidenzia infatti uno scarto tra le previsioni di bilancio e quelle assestate di 16 miliardi di euro. Dopo aver sottolineato che tale circostanza si è verificata anche lo scorso anno, non condivide l'ipotesi che tale scostamento sia ascrivibile alla revisione al ribasso della crescita del prodotto interno lordo per il 2003. Le dimensioni della revisione al ribasso in termini percentuali della crescita economica rispetto al PIL non giustificano infatti il vero e proprio crollo delle entrate tributarie del 2003. A suo parere, invece, tale riduzione deriva esclusivamente dalla adozione dei numerosi strumenti di clemenza fiscale i quali, come ormai ampiamente dimostrato, incidono direttamente sul tasso di fedeltà fiscale dei contribuenti.

Poiché non ci sono ulteriori interventi in discussione generale e rinunciando il relatore a svolgere l'intervento di replica, ha la parola il sottosegretario VEGAS. Citando le cifre contenute nella Relazione Previsionale e Programmatica per il 2004 relativamente all'andamento dell'economia italiana tra il 2002 e il 2003, in termini di consumi delle famiglie, investimenti e scorte, il rappresentante del Governo sostiene che esse non autorizzano in alcun modo a parlare di recessione, ma, viceversa, offrono segnali incoraggianti di una inversione di tendenza che consente al Governo di parlare di superamento della fase più critica del ciclo economico. Più che di eccessivo ottimismo, si tratta di un confronto realistico con le linee di tendenza della congiuntura maggiormente accreditate.

Per quanto riguarda, invece, l'andamento delle entrate per il 2003, il sottosegretario replica alle affermazioni del senatore Turci rilevando come

il confronto tra i dati assestati per il 2002 e quelli assestati per il 2003 mostri un significativo incremento delle entrate, ascrivibile a tutti i comparti, con l'unica eccezione dei proventi derivanti dal lotto, per i quali effettivamente le previsioni di entrata sono state ridotte. Per quanto concerne invece la causa delle revisione al ribasso delle stima di entrate per il 2003, l'oratore attribuisce integralmente la riduzione del gettito alla ridotta crescita della ricchezza nazionale. Viene in tal modo smentita anche l'affermazione che il calo del gettito derivi dall'adozione delle misure di condono fiscale.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di esprimere parere favorevole che viene approvata a maggioranza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che la Commissione sarà convocata martedì 7 ottobre alle ore 11 per il rinnovo dell'Ufficio di presidenza e che, a partire da martedì pomeriggio, potrà iniziare l'esame dei documenti di bilancio; la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha stabilito che l'esame in sede consultiva dovrà concludersi entro il 14 ottobre.

È stato inoltre deferito lo schema di regolamento recante l'organizzazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato: il termine per l'espressione del parere è di trenta giorni.

Fa presente inoltre che lo schema di decreto legislativo recante l'imposta sul reddito delle società potrà essere deferito in data odierna: la legge delega prevede un termine di trenta giorni prorogabile di ulteriori venti per l'espressione del parere.

Informa, infine, che il Governo, recependo integralmente le disposizioni contenute nel testo unificato nei disegni di legge n. 193 e connessi in materia di consorzi di garanzia collettiva fidi, ha inserito tali disposizioni nel decreto-legge, già approvato dal Consiglio dei Ministri e di prossima pubblicazione, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici; si tratta di una decisione che rende merito alla Commissione di aver compiuto un lavoro particolarmente approfondito, ma che, inevitabilmente, rende opportuna la sospensione dell'esame dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno per le sedute già convocate per la corrente settimana.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PEDRIZZI avverte pertanto che le sedute già convocate per domani, giovedì 2 ottobre, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2003

231ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BEVILACQUA

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali
Bono.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2499) Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2003, n. 230, recante ulteriore finanziamento della sessione riservata di esami per l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento nella scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il presidente BEVILACQUA – la Commissione aveva convenuto di non presentare emendamenti all'atto in titolo. Informa inoltre che sono pervenuti i prescritti pareri e che è pertanto possibile procedere alla votazione.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore Favaro a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(520) CICCANTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l'anno accademico 2000-2001

(2005) Deputato Titti DE SIMONE ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 settembre scorso.

Il presidente relatore BEVILACQUA (AN) ricorda che egli stesso, in qualità di relatore, nonché il sottosegretario Caldoro, hanno espresso il parere sugli emendamenti presentati al disegno di legge n. 2005, assunto quale testo base, in assenza del parere delle Commissioni consultate. Il parere della Commissione bilancio, nel frattempo intervenuto, è tuttavia contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla maggior parte degli emendamenti. Egli ha pertanto ritenuto di presentare un nuovo emendamento (1.101), volto proprio a superare la contrarietà della Commissione bilancio fissando un termine che consente l'individuazione di una platea certa dei beneficiari del provvedimento. Quanto infine all'emendamento 1.20 del senatore Modica, su cui pure la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo, sia pure condizionato all'introduzione di una modifica, egli osserva che esso rimette la decisione sulla sanatoria all'autonomia universitaria. Oltre a ritenere che ciò rientra già nelle attribuzioni degli atenei, egli conferma il proprio parere contrario non tanto nel merito quanto per contrasto con l'emendamento 1.101 da lui stesso presentato.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2005, pubblicati in allegato al presente resoconto.

In sede di articolo 1 il senatore COMPAGNA (UDC) ritira l'emendamento 1.19.

L'emendamento 1.18 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Sull'emendamento 1.20 il senatore MODICA (DS-U) dichiara di recipere senz'altro la condizione posta dalla Commissione bilancio e riformula conseguentemente l'emendamento. Coglie peraltro l'occasione per riaffermare la validità della proposta presentata che, rinviando all'autonomia universitaria, rappresenta, a suo giudizio, l'unica via per uscire da una situazione indubbiamente complessa. Né a suo avviso le università possono già sanare legittimamente l'iscrizione degli studenti ricorrenti, se non con atti a loro volta impugnabili. Laddove ciò è avvenuto, si trattava

infatti di situazioni particolari, con riferimento alle quali i tribunali non si erano ancora pronunciati.

Il senatore VALDITARA (*AN*) ritiene che rimettere la questione all'autonomia universitaria possa essere a sua volta causa di ulteriore contenzioso, anche di carattere costituzionale in relazione all'inevitabile disparità di trattamento che ne conseguirebbe. Si esprime pertanto in senso contrario all'emendamento 1.20 (nuovo testo).

Il senatore CORTIANA (*Verdi-U*) riconosce la validità della proposta avanzata dal senatore Modica. Ritiene tuttavia che gli studenti non comprenderebbero le ragioni delle differenze di trattamento che si verifiche-rebbero. Ritiene pertanto preferibile la soluzione suggerita dal relatore Bevilacqua, tanto più che essa prende atto di una sanatoria di fatto già operante.

La senatrice BOLDI (*LP*) ricorda che la ragione sottesa alla scelta di limitare gli accessi ad alcune facoltà universitarie risiede nell'esigenza di garantire agli studenti la possibilità di acquisire le relative nozioni pratiche attraverso un idoneo numero di attrezzature e laboratori. Pur essendo quindi legittimo il dissenso da tale visione dell'istruzione universitaria, occorrerebbe quanto meno che coloro i quali votarono a favore della legge sulla programmazione degli accessi assumessero oggi un atteggiamento coerente. In alternativa, sarebbe preferibile dichiararsi apertamente a favore dell'abrogazione della legge n. 264 ed interrompere la risibile consuetudine di approvare una sanatoria dopo l'altra, affermando ogni volta che si tratta dell'ultima.

Anche da parte del Governo, ella si augura venga assunta una posizione di coerenza.

Dichiara conseguentemente il proprio voto contrario sull'emendamento 1.20 (nuovo testo).

Il presidente relatore BEVILACQUA informa che il sottosegretario Caldoro ha comunicato di non poter essere presente alla seduta odierna. Ricorda tuttavia che egli ha già espresso, in ripetute circostanze, la netta contrarietà del Governo a qualunque ipotesi di sanatoria.

Il senatore BETTA (*Aut*) condivide in linea di principio le argomentazioni del senatore Modica. Ritiene tuttavia che la responsabilità maggiore della situazione di precarietà in cui versano gli studenti sia proprio delle università. Dichiara quindi il proprio voto contrario all'emendamento 1.20 (nuovo testo), cui ritiene preferibile la soluzione proposta dal relatore Bevilacqua.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) conferma che l'emendamento 1.20 (nuovo testo) esprime pienamente la posizione del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo, soprattutto in prospettiva, nell'ottica di assicurare un'i-

struzione universitaria di livello dignitoso e compatibile con le strutture esistenti.

D'altra parte, però, non può disconoscersi che i ricorsisti attendono da tempo una soluzione alle loro problematiche, cui va data una risposta certa.

Dichiara quindi il voto favorevole del suo Gruppo sia all'emendamento 1.20 (nuovo testo) che all'1.101.

Il senatore FAVARO (*FI*) dichiara di condividere le osservazioni della senatrice Boldi. Dalle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza della Commissione con i Rettori delle università coinvolte, è emerso tuttavia un quadro assai disomogeneo. In quest'ottica, l'emendamento del relatore Bevilacqua, che egli dichiara di sottoscrivere anche a nome del senatore Barelli, rappresenta una soluzione chiara, pienamente condivisibile.

Il senatore COMPAGNA dichiara, a nome del Gruppo Unione democristiana e di Centro un orientamento favorevole all'emendamento 1.101 del relatore, che trae origine del resto da un emendamento (1.2) presentato da senatori del suo Gruppo politico, che fa proprio ai fini del ritiro. Il trascorrere del tempo rende infatti equa la soluzione ivi prospettata, che consente un approccio flessibile.

Dichiara nel contempo di apprezzare l'ultimativa coerenza del Governo.

Il senatore DELOGU (*AN*) dichiara il consenso del Gruppo all'emendamento del relatore, che a suo giudizio rappresenta la soluzione meno iniqua possibile.

Il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*) converge a sua volta sull'emendamento del relatore, ritirando l'emendamento 1.1.

L'emendamento 1.20 (nuovo testo) è infine posto ai voti e respinto.

Gli emendamenti 1.6, 1.3 e 1.4 sono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti.

I presentatori ritirano gli emendamenti 1.14, 1.9 e 1.17.

L'emendamento 1.100 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Il Presidente relatore BEVILACQUA ricorda che gli emendamenti 1.1 e 1.2 sono stati ritirati.

Sull'emendamento 1.101 il senatore MODICA (*DS-U*) dichiara la propria astensione. Si augura peraltro che, in vista dell'esame in Assemblea, esso venga riformulato in coerenza con l'ordinamento universitario.

L'emendamento 1.101 è quindi posto ai voti ed accolto, con conseguente preclusione dell'1.21.

Gli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.5 e 1.7 sono dichiarati decaduti per l'assenza dei rispettivi proponenti.

Il senatore COMPAGNA ritira l'emendamento 1.15.

La Commissione accoglie poi l'emendamento 1.200.

Gli emendamenti 1.8 e 1.10 sono dichiarati decaduti per l'assenza dei rispettivi proponenti.

Il senatore COMPAGNA ritira l'emendamento 1.16.

La Commissione accoglie infine l'articolo 1, come emendato.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.1, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1.

Il senatore VALDITARA (*AN*) dichiara di ritirarlo, in considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, del quale peraltro si rammarica. Si augura comunque che le problematiche ad esso sottese possano presto trovare idonea collocazione, eventualmente in un disegno di legge *ad hoc*, anche attraverso il rinvenimento di fondi aggiuntivi.

Il presidente relatore BEVILACQUA ricorda che all'articolo 2 non erano stati presentati emendamenti.

Per dichiarazione di voto finale interviene la senatrice BOLDI, la quale dichiara la propria netta contrarietà al provvedimento.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) ritiene invece il provvedimento equo, in un'ottica di governo dei problemi del Paese. Dichiara conseguentemente un voto favorevole.

Il senatore FAVARO (*FI*) registra con favore la formazione di un consenso trasversale in favore degli studenti. Egli dichiara peraltro di non essere contrario all'accesso programmato, anche per altre facoltà. Nel caso specifico, tuttavia, il provvedimento riguarda un numero limitato di studenti e rappresenta pertanto una soluzione equilibrata.

La senatrice VITTORIA FRANCO (*DS-U*) dichiara il voto favorevole del Gruppo, pur ribadendo che avrebbe preferito soluzione diverse.

Il senatore COMPAGNA dichiara il voto favorevole per il Gruppo Unione democristiana e di Centro, nella piena consapevolezza di assumere

una decisione politica che, in quanto tale, non può certo essere neutra. Ritiene comunque doveroso non far ricadere sugli studenti le contraddizioni tra legislazione e amministrazione.

Anche il senatore CORTIANA (*Verdi-U*) dichiara il proprio voto favorevole apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore. Sul piano del merito, egli ritiene la soluzione adottata un ottimo esempio di buon senso, saggezza e trasversalità. Quanto alle risorse disponibili, attende fin dall'imminente manovra di bilancio un confronto su investimenti ed effettive misure in favore del diritto allo studio.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Bevilacqua a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2005, come emendato, proponendo l'assorbimento in esso del disegno di legge n. 520.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2003 (n. 268)

(Osservazioni alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre scorso.

Nella discussione generale interviene il senatore D'ANDREA (*Mar-DL-U*), il quale anzitutto prende atto dell'enorme sproporzione fra il numero delle domande presentate ed esaminate favorevolmente e quello delle istanze ammesse ai finanziamenti, che inevitabilmente suscita perplessità, peraltro già rilevate sin dalla scorsa legislatura, circa l'elevata discrezionalità e la scarsa chiarezza delle scelte.

Egli ritiene dunque opportuno inserire, nel testo delle osservazioni alla 5^a Commissione, un'esplicita richiesta di ammettere al finanziamento tutte le domande che hanno superato favorevolmente la fase istruttoria, giudicando ogni esclusione sostanzialmente iniqua.

Osserva altresì che anche il criterio regionale di distribuzione delle risorse desta alcune perplessità poiché, tra l'altro, non tiene conto che in alcune realtà, come Roma, vanno ad incidere anche i finanziamenti destinati ad istituti operanti a livello nazionale.

Senza entrare nel merito delle singole domande escluse e dei criteri adottati per la fase istruttoria, egli suggerisce che l'estensione dei beneficiari dei contributi avvenga eventualmente attraverso una rimodulazione dell'entità degli stessi, tanto più che essi sono prevalentemente volti a contribuire alla realizzazione di parti funzionali degli interventi.

Egli suggerisce inoltre che, fra le diverse finalità cui destinare i fondi derivanti dall'otto per mille, siano incluse per il futuro anche la ricerca e l'innovazione, favorendo così il conseguimento dell'obiettivo, stabilito nel

Consiglio europeo di Lisbona, di destinare alla spesa in ricerca e sviluppo il 3 per cento del Prodotto interno lordo (PIL) entro il 2010. Poiché ciò richiederebbe una modifica della normativa vigente, egli propone la presentazione di un emendamento da riferire al disegno di legge finanziaria.

Il senatore BRIGNONE (*LP*) ricorda preliminarmente che nella scorsa legislatura si batté affinché per l'assegnazione dei contributi fossero adottati criteri trasparenti, in particolare quello relativo alla ripartizione geografica dei finanziamenti.

Senza peraltro entrare nel merito dei singoli interventi, egli ritiene tuttavia che, nonostante la successiva introduzione di tale criterio, rimane ancora prevalente l'aspetto clientelare e discrezionale nella distribuzione delle risorse. Considerando che la Commissione non è in grado di verificare tecnicamente la validità dei singoli interventi, egli ritiene che per il futuro non si debba procedere con un simile meccanismo. Pur preannunciando sin d'ora il proprio sostegno ad uno schema di parere favorevole, per lealtà nei confronti della maggioranza, invita tuttavia a considerare la possibilità di trasferire direttamente le risorse, nonché le responsabilità nella selezione delle domande, a livello locale, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Oltretutto, prendendo come esempio l'esiguità degli interventi previsti per il Piemonte, egli osserva che i cittadini, nel decidere di destinare l'otto per mille dell'IRPEF allo Stato, si attendono che i finanziamenti siano utilizzati prevalentemente per interventi in ambito locale.

Per alcune tipologie di intervento, risulterebbe infine più idoneo il conseguimento di uno *sponsor* locale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente BEVILACQUA informa che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 2 ottobre, al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea, al fine di esaminare i disegni di legge nn. 2108 e 2289 sulle celebrazioni dell'Università di Torino, per i quali è in corso la procedura di trasferimento alla sede deliberante.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2005**Art. 1.****1.19**

TREMATERA, COMPAGNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Sono considerati regolarmente iscritti ai relativi corsi di laurea alle facoltà di medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria-protesi dentaria e architettura, gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai citati corsi di laurea, nonché gli studenti che, iscritti in altri corsi di laurea negli anni 2000-2001 o 2001-2002, hanno frequentato, nelle università italiane, corsi liberi di laurea nelle facoltà soprascritte, purché abbiano sostenuto almeno un esame con esito positivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Tali studenti acquistano il diritto all'iscrizione al secondo anno di corso di medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria-protesi dentaria ed architettura, nell'anno accademico 2002-2003, purché ne facciano richiesta entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria, sono loro riconosciuti anche la validità degli esami sostenuti e i crediti formativi maturati.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

1.18

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Sono regolarmente iscritti ai corsi di laurea e di diploma universitario di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, gli studenti che in possesso di ordinanza di sospensiva emessa dai competenti

organi di giurisdizione amministrativa siano stati iscritti con riserva al primo anno nel corso dell'anno accademico 2000-2001 e 2001-2002.

2. Sono regolarmente iscritti ai corsi di laurea e di diploma universitario di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, gli studenti che in possesso di ordinanza sospensiva emessa dai competenti organi di giurisdizione amministrativa abbiano sostenuto con profitto almeno un esame entro il primo appello utile d'esame».

1.20

MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, PAGANO, TESSITORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1 – 1. Le università sono autorizzate, in via eccezionale, ad adottare, su istanza degli interessati, appositi motivati provvedimenti che consentono la regolare iscrizione per gli anni accademici 2000-2001 e seguenti a quegli studenti che, rimasti esclusi dall'immatricolazione per l'anno accademico 2000-2001 ai corsi di diploma universitario e di laurea ad accesso programmato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, siano stati successivamente iscritti con riserva, anche per periodi limitati, in virtù di ordinanze di sospensione degli atti preclusivi all'iscrizione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ciascuna università, nell'esercizio della propria autonomia, assume i provvedimenti di cui al comma 1, motivandoli sulla base di criteri di equità di trattamento tra gli studenti e di interesse e capacità dei medesimi studenti, valutati dai competenti organi accademici in termini di esami di profitto superati e di crediti formativi universitari maturati entro il 31 maggio 2003.

3. Il termine per la presentazione delle istanze degli interessati è fissato al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

4. Il termine per l'adozione dei provvedimenti da parte delle università è fissato al novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli studenti destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 che fossero stati beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 di provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire di tali provvidenze per gli anni accademici 2001-2002 e 2002-2003 ove abbiano maturato i requisiti previsti per il corso di studio cui sono stati regolarmente iscritti, ovvero per quello che hanno frequentato.

6. Agli studenti destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 è consentito, per gli anni accademici 2000-2001, 2001-2002 e 2002-2003, il ritardo della ferma di leva per motivi di studio».

1.20 (nuovo testo)

MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, PAGANO, TESSITORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1 – 1. Le università sono autorizzate, in via eccezionale, ad adottare, su istanza degli interessati, con oneri a carico del proprio bilancio, appositi motivati provvedimenti che consentono la regolare iscrizione per gli anni accademici 2000-2001 e seguenti a quegli studenti che, rimasti esclusi dall'immatricolazione per l'anno accademico 2000-2001 ai corsi di diploma universitario e di laurea ad accesso programmato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, siano stati successivamente iscritti con riserva, anche per periodi limitati, in virtù di ordinanze di sospensione degli atti preclusivi all'iscrizione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ciascuna università, nell'esercizio della propria autonomia, assume i provvedimenti di cui al comma 1, motivandoli sulla base di criteri di equità di trattamento tra gli studenti e di interesse e capacità dei medesimi studenti, valutati dai competenti organi accademici in termini di esami di profitto superati e di crediti formativi universitari maturati entro il 31 maggio 2003.

3. Il termine per la presentazione delle istanze degli interessati è fissato al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

4. Il termine per l'adozione dei provvedimenti da parte delle università è fissato al novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli studenti destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 che fossero stati beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 di provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire di tali provvidenze per gli anni accademici 2001-2002 e 2002-2003 ove abbiano maturato i requisiti previsti per il corso di studio cui sono stati regolarmente iscritti, ovvero per quello che hanno frequentato.

6. Agli studenti destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 è consentito, per gli anni accademici 2000-2001, 2001-2002 e 2002-2003, il ritardo della ferma di leva per motivi di studio».

1.6

BARELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono considerati regolarmente iscritti ai relativi corsi di diploma universitario o di laurea gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai citati corsi di diploma o di laurea di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni, purché abbiano sostenuto almeno due esami entro la data del 15 agosto 2001 e, ove ammessi in via provvisoria negli anni accademici successivi, almeno un esame per ciascun anno entro la data del 15 agosto».

1.3

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei quali gli organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai predetti corsi.

1-bis. Sono validi, ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria vigente, gli esami sostenuti dagli studenti di cui al comma 1».

1.4

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono considerati regolarmente iscritti ai corsi di diploma universitario o di laurea per gli anni accademici 2000-2001, 2001-2002 e 2002-2003 gli studenti che, a seguito di ricorso avverso gli atti preclusivi delle iscrizioni, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni, siano stati iscritti con riserva ai corrispondenti corsi di diploma universitario o di laurea, e conseguentemente sono validi, ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria, gli esami eventualmente sostenuti e i relativi crediti formativi maturati».

1.14

TREMATERA, COMPAGNA

Al comma 1, sostituire le parole da: «le università presso le quali gli studenti» fino alla fine del comma con le seguenti: «nonché agli studenti, iscritti in altri corsi di laurea negli anni 2000-2001 o 2001-2002, hanno frequentato, nelle università italiane, corsi liberi di laurea nelle facoltà di medicina e chirurgia, veterinaria, odontoiatria ed architettura, le università presso le quali gli studenti stessi hanno frequentato o sono stati iscritti, anche sotto condizione, negli anni accademici 2000-2001 o 2001-2002, consentono l'iscrizione ai predetti corsi di laurea per l'anno accademico 2002-2003 entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati».

1.9

Vittoria FRANCO, PAGANO

Al comma 1, sostituire le parole da: «le università presso le quali gli studenti» fino alla fine del comma con le seguenti: «e che abbiano sostenuto con successo almeno due esami di profitto, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001, consentono l'iscrizione al secondo anno o a quelli successivi del relativo corso, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.17

Vittoria FRANCO, PAGANO

Al comma 1, sostituire le parole da: «le università presso le quali gli studenti» fino alla fine del comma con le seguenti: «e che abbiano sostenuto con successo almeno un esame di profitto, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001, consentono l'iscrizione al secondo anno o a quelli successivi del relativi corso, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.100

PONZO

Al comma 1, sostituire le parole: «al secondo anno di altro corso di diploma universitario o di altro corso di laurea non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264,» *con le seguenti:* «al secondo anno del relativo corso di diploma universitario o di laurea».

1.1

MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA

Al comma 1, sostituire le parole: «al secondo anno di altro corso di diploma universitario o di altro corso di laurea non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264,» *con le seguenti:* «al secondo anno del relativo corso di diploma universitario o di laurea, a condizione che essi abbiano sostenuto almeno un esame entro la sessione estiva dell'anno accademico 2000-2001, ovvero più di due esami alla data di entrata in vigore della presente legge,».

1.2

EUFEMI, CICCANTI

Al comma 1, sostituire le parole: «al secondo anno di altro corso di diploma universitario o di altro corso di laurea non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264,» *con le seguenti:* «al secondo anno del relativo corso di diploma universitario o di laurea, a condizione che essi abbiano sostenuto almeno un esame entro la sessione estiva dell'anno accademico 2000-2001, ovvero più di due esami alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.101BEVILACQUA, *relatore*

Al comma 1, sostituire le parole: «al secondo anno di altro corso di diploma universitario o di altro corso di laurea non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264» *con le seguenti:* «al secondo anno del relativo corso di diploma universitario o di laurea, a condizione che essi abbiano sostenuto almeno un esame entro la

sessione estiva dell'anno accademico 2000-2001, ovvero più di due esami entro la sessione estiva dell'anno accademico 2001-2002».

1.21

FAVARO, EUFEMI

Al comma 1, sostituire le parole: «al secondo anno di altro corso di diploma universitario o di altro corso di laurea non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264,» *con le seguenti:* «al secondo anno del relativo corso di diploma universitario o di laurea, a condizione che essi abbiano sostenuto più di due esami alla data del 28 febbraio 2002,».

1.11

MANIERI

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, agli studenti che, iscritti in altri corsi di laurea negli anni 2000-2001 o 2001-2002, hanno frequentato corsi liberi di laurea nelle facoltà di medicina e chirurgia od odontoiatria, purché abbiano sostenuto almeno due esami con esito positivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali studenti acquistano il diritto all'iscrizione al secondo anno di corso di medicina e chirurgia od odontoiatria nell'anno accademico 2002-2003, purché ne facciano richiesta entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria sono loro riconosciuti la validità degli esami sostenuti e i crediti formativi maturati».

1.12

GABURRO, TREMATERRA

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, agli studenti che iscritti in altri corsi di laurea negli anni 2000-2001 o 2001-2002, hanno frequentato corsi liberi di laurea nelle facoltà di medicina e chirurgia od odontoiatria, purché abbiano sostenuto almeno due esami con esito positivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali studenti acquistano il diritto all'iscrizione al secondo anno di corso di medicina e chirurgia od odontoiatria nell'anno accade-

mico 2002-2003, purché ne facciano richiesta entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria sono loro riconosciuti la validità degli esami sostenuti e i crediti formativi maturati».

1.13

GENTILE

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, agli studenti che iscritti in altri corsi di laurea negli anni 2000-2001 o 2001-2002, hanno frequentato corsi liberi di laurea nelle facoltà di medicina e chirurgia od odontoiatria, purché abbiano sostenuto almeno due esami con esito positivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali studenti acquistano il diritto all'iscrizione al secondo anno di corso di medicina e chirurgia od odontoiatria nell'anno accademico 2002-2003, purché ne facciano richiesta entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria sono loro riconosciuti la validità degli esami sostenuti e i crediti formativi maturati».

1.5

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli studenti di cui al comma 1 che nelle graduatorie per l'anno accademico 2001-2002 risultino in posizione utile per l'ammissione ad uno dei corsi universitari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, le università presso le quali risultino iscritti nell'anno accademico 2000-2001 consentono l'iscrizione al secondo anno del relativo corso riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati. Per l'anno accademico 2000-2001, è autorizzata l'utilizzazione dei posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all'estero, rimasti non utilizzati in varie sedi e per i quali non sia pervenuta alcuna richiesta, in favore degli studenti italiani esclusi per mancanza di posti utilizzando lo scivolo nelle graduatorie di merito. Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame entro il 28 febbraio 2002».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «Gli studenti di cui al comma 1» con le seguenti: «Gli studenti di cui ai commi 1 e 1-bis»; al comma 3, sostituire le parole: «Agli studenti di cui al comma 1» con le seguenti: «Agli studenti di cui ai commi 1 e 1-bis».

1.7

FASOLINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli studenti di cui al comma 1 che risultino in posizione utile nelle graduatorie di ammissione per l'anno accademico 2001-2002 ad uno dei corsi universitari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, le università presso le quali risultano iscritti nell'anno accademico 2000-2001 consentono l'iscrizione al secondo anno del relativo corso, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati. Per l'anno accademico 2000-2001, è autorizzato l'utilizzo dei posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all'estero, rimasti non utilizzati in varie sedi e per i quali non è pervenuta alcuna richiesta, per gli studenti italiani esclusi per mancanza di posti utilizzando lo scivolo delle graduatorie di merito. Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame entro il 28 febbraio 2002».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «Gli studenti di cui al comma 1» con le seguenti: «Gli studenti di cui ai commi 1 e 1-bis»; al comma 3, sostituire le parole: «Agli studenti di cui al comma 1» con le seguenti: «Agli studenti di cui ai commi 1 e 1-bis».

1.15

TREMATERRA, COMPAGNA

Al comma 2, dopo le parole: «Gli studenti di cui al comma 1», inserire le seguenti: «che abbiano avuto la sospensiva dagli organi giurisdizionali o che abbiano frequentato corsi liberi, purchè».

1.200

BEVILACQUA, *relatore*

Al comma 2, sostituire le parole: «di tali provvidenze» con le seguenti: «delle provvidenze loro già riconosciute in relazione al suddetto anno accademico».

1.8

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono nulle le deliberazioni delle università in contrasto con la presente legge».

1.10

FASOLINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono nulle le deliberazioni delle università in contrasto con la presente legge».

1.16

TREMATERRA, COMPAGNA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

1.0.1

NANIA, VALDITARA, BEVILACQUA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano stati inquadrati dalle università nel ruolo di professori associati.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCLEDÌ 1° OTTOBRE 2003

250ª Seduta*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo a contributi ad enti operanti nel settore della navigazione aerea e marittima per l'anno 2003 (n. 269)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore, senatore CICOLANI (*FI*) procede all'illustrazione del provvedimento in titolo rilevando la sua natura di atto di ordinaria amministrazione che consente di individuare il riparto dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo a contributi ad enti operanti nel settore della navigazione aerea e marittima per l'anno 2003. Ricorda poi gli importi destinati al settore marittimo, pari a euro 9.757,00, ed al settore aereo, pari ad euro 400.243,00. In particolare fa presente che l'importo di euro 63.812,64, stanziato a favore dell'Aero Club d'Italia per l'attività di studio portata avanti da tale ente, ha una particolare rilevanza poiché tale contributo si inserisce nella fase di commissariamento a cui è sottoposto tale ente ed il cui superamento appare necessario in tempi rapidi. Con tale ultima osservazione propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore FABRIS (*Misto-Udeur-PE*) riprende l'osservazione del relatore sul commissariamento dell'Aero Club d'Italia, manifestando la propria perplessità sugli esiti di tale gestione. Chiede pertanto che nel parere venga inserito un fermo invito a recuperare la gestione fisiologica dell'ente nonché a limitare l'attività del commissario alla mera gestione ordinaria.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) si associa all'opinione espressa dal senatore Fabris riportando la protesta generalizzata di scuole di pilotaggio ed aeroporti che sono stati, di fatto, marginalizzati dalle scelte della gestione commissariale ed augura che il superamento della fase di commissariamento non comporti la nomina dell'attuale commissario alla carica di presidente.

Poichè non vi sono altri interventi il PRESIDENTE dichiara concluso il dibattito.

Il relatore, senatore CICOLANI (*FI*), in sede di replica, dichiara di poter accogliere nel parere le osservazioni avanzate dai senatori Brutti e Fabris.

Previa verifica del numero legale, la commissione approva quindi il parere favorevole sul provvedimento in titolo dando mandato al relatore a redigere le osservazioni scaturite dal dibattito.

IN SEDE REFERENTE

(2364) CICOLANI ed altri. – Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 31 luglio 2003.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che è rimasta senza esito la richiesta di trasferimento in sede deliberante del disegno di legge in titolo, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore FABRIS (*Misto-Udeur-PE*) rileva la difficoltà di discutere argomenti sui quali la stessa Commissione è scarsamente informata. Tale considerazione è ancora più grave, se si pensa che gli interventi previsti dal provvedimento in esame concernono proprio la valorizzazione e lo sviluppo del territorio ma non sono chiaramente definiti nell'articolato.

Il senatore PELLEGRINO (*UDC*) si associa alle perplessità espresse dal senatore Fabris, osservando che l'esame del provvedimento da parte della commissione rischia di esaurirsi in un passaggio formale che induce i commissari a pronunciarsi su un testo del quale non sono stati approfonditi adeguatamente tutti gli aspetti.

Il senatore FORTE (*UDC*) stigmatizza le condizioni di lavoro a cui è costretta la Commissione e rivendica un ruolo più incisivo nella determinazione degli elementi concreti del provvedimento.

Il senatore GUASTI (*FI*) interviene ricordando che il provvedimento in esame risulta essere l'ultima fase procedurale di un percorso già avviato

con la legge finanziaria 2003. Non condivide pertanto le perplessità avanzate da alcuni senatori.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) osserva, nel merito, che la Commissione si trova di fronte ad un provvedimento assolutamente generico che prevede la realizzazione di interventi attribuiti alla completa discrezionalità del Ministro delle infrastrutture. Tale metodo non può, in alcun modo, essere accettato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la commissione è convocata domani, giovedì 2 ottobre, alle ore 9, in sede consultiva su atti del Governo con l'esame delle proposte di nomina dei Presidenti delle Autorità portuali di Augusta e di Massa Carrara nonché, in sede di procedure informative, per lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-01246.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2003

179ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Dozzo.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie in attuazione dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 1850/2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine» (n. 277)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 settembre scorso.

Il presidente RONCONI (*UDC*), relatore in sostituzione del senatore Bongiorno, dopo aver ricordato che la Commissione deve esprimere osservazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo, in relazione alle quali era stato svolto il dibattito nella precedente seduta, propone che la Commissione esprima osservazioni favorevoli, con i rilievi formulati dal relatore, senatore Bongiorno, nella precedente seduta. Propone altresì che tali rilievi vengano integrati dalla considerazione sulla necessità di istituire un nuovo e più aggiornato sistema di identificazione dei bovini, come prospettato dal rappresentante del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli con i rilievi del tenore da lui proposto.

SULLA RICHIESTA DI DATI RELATIVI ALL'ANAGRAFE BOVINA

Il senatore PIATTI (*DS-U*) domanda al rappresentante del Governo se sia in possesso di dati più aggiornati in ordine alla realizzazione di un sistema di anagrafe bovina.

Il sottosegretario DOZZO si riserva di rispondere dopo aver effettuato i necessari approfondimenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2003

156ª Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) (n. 74)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PONTONE propone di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor Vetrella a Presidente dell'Agenzia spaziale italiana.

Si svolge la votazione.

Partecipano i senatori BARATELLA (*DS-U*), PICCIONI (*FI*) (in sostituzione del senatore Bettamio), CHIUSOLI (*DS-U*), DE RIGO (*FI*), D'IPPOLITO (*FI*), GARRAFFA (*DS-U*), JERVOLINO (*UDC*), MASSUCCO (*AN*), MUGNAI (*AN*), PONTONE (*AN*), SAMBIN (*FI*), SALERNO (*AN*) (in sostituzione del senatore Semeraro), ARCHIUTTI (*FI*) (in sostituzione del senatore Travaglia), TUNIS (*UDC*).

La proposta di parere favorevole formulata dal Presidente risulta approvata con 11 voti favorevoli e 3 astenuti.

Schema di decreto ministeriale concernente modifica alla ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese effettuate con decreto ministeriale 30 marzo 2000 (n. 271)

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore GARRAFFA (*DS-U*) chiede chiarimenti al rappresentante del Governo sui motivi della mancata utilizzazione dei fondi da parte delle regioni, nonché sulle finalizzazioni che si intendono assegnare agli stanziamenti in conseguenza del provvedimento in esame. Segnala, al riguardo, la insufficienza delle risorse disponibili.

Il sottosegretario GALATI precisa che non si è registrato il parere favorevole della Commissione europea sui programmi presentati e che essi sono stati, conseguentemente, ritirati.

Il senatore GARRAFFA (*DS-U*) ritiene che avrebbero dovuto essere stabilite delle linee guida per la definizione dei programmi.

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) esprime meraviglia per la non utilizzazione dei fondi da parte delle Regioni e ritiene che dovrebbero esserne approfondite le cause.

Il sottosegretario GALATI ribadisce che i programmi sono stati presentati da nove regioni, ma che il mancato parere favorevole della Commissione europea non ne ha consentito l'attuazione.

Il presidente PONTONE ricorda che già nella relazione svolta dal senatore Sambin era stato chiarito che proprio le Regioni hanno proposto di modificare il decreto ministeriale del marzo 2000 allo scopo di indirizzare i fondi al cofinanziamento dei programmi regionali per il commercio ed il turismo, tenendo presente che in tal modo non si esclude la possibilità di cofinanziare anche eventuali programmi regionali a favore dei centri di assistenza tecnica.

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) dichiara il voto di astensione a nome del suo Gruppo.

Previa verifica del prescritto numero legale, viene posta in votazione e accolta la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCLEDÌ 1° OTTOBRE 2003

193ª Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI***La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA***(Doc. LVII n. 3-bis) Nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2007**

(Parere alla 5ª Commissione. Esame: parere favorevole)

Il relatore, senatore FABBRI (*FI*) osserva che la Nota di aggiornamento in esame prende atto dell'evoluzione del quadro macroeconomico a livello internazionale ed interno, muovendo dalla constatazione di un apprezzabile miglioramento della congiuntura economica mondiale, più marcato negli Stati Uniti e, al momento, meno favorevole in Europa, la cui economia, però, dovrebbe subire un effetto di traino in conseguenza del rafforzamento della ripresa internazionale a partire dalla seconda metà del 2003.

In Italia, la Nota segnala che il buon andamento della domanda interna, sostenuto dai consumi, non è stato sufficiente a compensare l'andamento sfavorevole del settore estero, e pertanto, scontando due trimestri consecutivi di tassi di crescita lievemente negativi, l'incremento del PIL per il 2003 è stimato pari allo 0,5 per cento, con una lieve variazione in diminuzione rispetto alla stima dello 0,8 per cento contenuta nel DPEF. Per gli anni successivi – prosegue il relatore – è previsto un andamento più sostenuto della crescita, che si dovrebbe consolidare già a partire dal 2004, con un tasso pari all'1,9 per cento, valore non discosto – precisa la Nota – da quello previsto per l'area dell'euro. Si ricorda che la stima di crescita per il 2004 formulata nel DPEF è pari all'1,8 per cento.

Per quanto riguarda gli obiettivi di finanza pubblica, già nel DPEF presentato a luglio, il Governo, prendendo atto delle perduranti difficoltà della congiuntura economica, aggravata dagli effetti della guerra in Iraq,

aveva rivisto la stima dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione per il 2003, indicandone un valore pari al 2,3 per cento del PIL. Tale stima viene ulteriormente corretta nella Nota, che indica un valore pari al 2,5 per cento, con un peggioramento di due decimi di punto.

In tale contesto, la manovra di finanza pubblica per il 2004 prevede un aggiustamento degli andamenti tendenziali dei conti pubblici pari a circa 16 milioni di euro, affiancando a misure *una tantum* provvedimenti di riduzione strutturale della spesa corrente. Seconda la Nota all'esame – prosegue il relatore – le misure previste, al netto degli effetti degli interventi a favore dello sviluppo, correggono l'indebitamento netto di circa un punto percentuale, consentendo di fissare l'obiettivo per il 2004 al 2,2 per cento del PIL, con una riduzione di 0,3 punti percentuali dell'indebitamento strutturale rispetto all'anno precedente.

Per quanto riguarda gli anni successivi al 2004, la Nota conferma la strategia indicata nel DPEF, soprattutto per quanto riguarda la graduale sostituzione degli interventi *una tantum* con provvedimenti strutturali e la discesa del disavanzo, al netto degli effetti di ciclo, in una misura pari allo 0,5 per cento annuo, che dovrebbe consentire di conseguire una posizione prossima al pareggio nel 2006 (con un indebitamento strutturale pari allo 0,5 per cento del PIL), posizione che dovrebbe evolvere nel 2007 in un lieve avanzo, nella misura dello 0,1 per cento.

Le altre indicazioni della Nota riguardano l'aumento progressivo dell'avanzo primario in tutto il periodo considerato, fino a toccare un valore del 5 per cento del PIL nel 2007; e la graduale riduzione del rapporto debito/PIL, dal 106 per cento dell'anno in corso al 98,6 per cento del 2007.

In tale contesto previsionale – prosegue il relatore – la Nota precisa che la manovra per il 2004 è strutturata affiancando alla legge finanziaria, ricondotta ad una più stretta osservanza del suo contenuto tipico, quale previsto dalla legge n. 468 del 1978, il provvedimento di urgenza in materia di sviluppo dell'economia e di correzione dei conti pubblici, varato dall'ultimo Consiglio dei ministri, nonché la programmazione di misure di adeguamento della normativa prevista nel disegno di legge delega in materia previdenziale, attualmente all'esame della Commissione.

In particolare, la Nota sottolinea la stretta correlazione tra il decreto legge e le misure aggiuntive in materia previdenziale, con il disegno di legge finanziaria, la cui compatibilità finanziaria – sempre secondo la Nota – dipende largamente dalle misure contemplate nella normativa di accompagnamento della manovra.

Si può pertanto concludere che le misure di carattere previdenziale assumono una notevole rilevanza nell'ambito della manovra di finanza pubblica per il 2004. È altresì da rilevare – prosegue il relatore – che, oltre agli interventi più dibattuti, relativi, in particolare alle modalità di incentivazione della permanenza al lavoro per chi ha conseguito i requisiti per il pensionamento di anzianità e all'innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso ai trattamenti, a partire dal 2008, la commissione sarà chiamata a pronunciarsi su altri importanti profili, in parte contenuti nel decreto legge varato lunedì dal Consiglio dei ministri: in particolare,

l'incremento delle aliquote contributive per i collaboratori, l'istituzione di una nuova gestione previdenziale presso l'INPS per gli associati in partecipazione non iscritti agli albi professionali, e le nuove norme in materia di trattamenti ai disabili civili e di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

Sulla parte della Nota all'esame, di competenza della Commissione, il relatore propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*), prendendo la parola sull'ordine dei lavori, ritiene che l'assenza del rappresentante del Governo sia deplorabile e del tutto incompatibile con la rilevanza della materia in discussione, in particolare per quanto concerne il profilo previdenziale, che il Ministro dell'economia ha richiamato, nella sua esposizione di stamane all'Assemblea, quale elemento costitutivo della manovra di finanza pubblica che le Camere si accingono ad esaminare. Un altro punto su cui sarebbe stato indispensabile ottenere dei chiarimenti da parte del Governo riguarda l'aggiornamento relativo al tasso di inflazione programmata, sul quale la Nota all'esame tace in modo inesplicabile.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) si associa alle considerazioni del senatore Ripamonti: è infatti incomprensibile che il Governo risulti assente in una discussione parlamentare che si svolge su un suo Documento. Si tratta di una lesione delle prerogative del Senato che, evidentemente, non riguarda soltanto i gruppi politici dell'opposizione ma, indistintamente tutte le forze politiche, la Commissione e la sua Presidenza.

Il senatore VIVIANI (*DS-U*) si duole di constatare che al Parlamento viene riservato un trattamento di livello inferiore a quello riservato a tutti gli altri cittadini che, sul fondamentale tema degli orientamenti del Governo in materia previdenziale, hanno potuto essere informati direttamente dal Presidente del Consiglio, in occasione della sua recente apparizione televisiva. In realtà, sulle pensioni il Governo dovrebbe fornire numerosi chiarimenti: infatti, questa mattina, nel corso della sua esposizione all'Assemblea, il ministro Tremonti ha sottolineato il nesso di carattere politico e finanziario che lega insieme la manovra di finanza pubblica per il periodo 2004-2007 e gli interventi in materia previdenziale. Un tale collegamento è però contraddittorio rispetto all'attuale contenuto del disegno di legge delega il cui esame è stato avviato dalla Commissione. Esso, come è noto, reca norme relative alla decontribuzione per i nuovi assunti, che hanno carattere oneroso e risultano pertanto in controtendenza rispetto ad una politica di risanamento dei conti pubblici.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*), dopo aver rilevato che la questione problematica sollevata nel corso dei precedenti interventi riveste una valenza sostanziale e non quindi meramente procedurale, sottolinea la necessità della presenza in seduta di un rappresentante del Governo, durante l'esame del Documento in titolo.

Il PRESIDENTE, dopo aver precisato che la presenza di un rappresentante del Governo nella seduta odierna era stata specificamente sollecitata, evidenzia tuttavia che il documento in questione si limita a preannunciare, nelle linee generali, le misure previdenziali programmate dal Governo, risultando quindi possibile un adeguato approfondimento di tali profili nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria, nell'ambito del quale tali misure verranno configurate in maniera più dettagliata.

Comunque, in sede consultiva, la presenza del rappresentante del Governo in seduta non è obbligatoria, alla stregua della vigente disciplina regolamentare.

La senatrice PILONI (*DS-U*) evidenzia che il Governo non ha inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria alcun riferimento all'inflazione programmata, disattendendo in tal modo gli impegni assunti nel corso di recenti incontri effettuati con le parti sociali, nell'ambito dei quali l'Esecutivo ha più volte manifestato la propria disponibilità alla modifica dei parametri connessi all'inflazione programmata. È quindi opportuno che tale considerazione venga espressamente formalizzata nell'ambito del parere che la Commissione è chiamata ad esprimere, attraverso l'inserimento nello stesso di un'apposita condizione.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) ribadisce il suo disappunto per l'assenza del Governo che, in questa come in altre occasioni, continua ad ostentare un deplorabile disinteresse nei confronti del dibattito parlamentare. Il confronto sul Documento di programmazione economico-finanziaria riveste infatti un particolare rilievo, sia perché consente alle Camere di discutere gli orientamenti e le scelte di fondo della politica economica, sia perché in esso viene determinato l'ammontare della manovra correttiva in funzione del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Con il Documento e la relativa Nota di aggiornamento, il Governo si era impegnato a perseguire una riduzione del disavanzo, al netto degli effetti del ciclo, di almeno lo 0,5 per cento del PIL ogni anno, ma tale obiettivo è stato mancato per l'anno in corso, per il quale si ammette che non si andrà oltre lo 0,3 per cento. Anche gli impegni relativi alla crescita graduale dell'avanzo primario risultano disattesi e il rinvio degli effetti delle politiche di risanamento è destinato a produrre un aumento dell'onere costituito dagli interessi gravanti sul debito, in una misura pari all'incirca al doppio della media degli altri Paesi dell'Unione europea. Una tale situazione si ripercuote molto gravemente sulla competitività del sistema produttivo, il cui sviluppo è frenato dalla persistenza di una dimensione abnorme del debito pubblico.

Forti dubbi derivano inoltre dall'assenza di un aggiornamento del tasso di inflazione programmata, che, si presume, dovrebbe restare allo stesso livello indicato due mesi or sono nel DPEF, malgrado ogni mese si registri una ulteriore impennata nell'indice dei prezzi al consumo. Il tasso di inflazione programmata è un elemento molto rilevante nella manovra di finanza pubblica, poiché è in base ad esso che, nella legge finan-

ziaria, vengono determinati gli oneri per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego che, a loro volta, concorrono in misura rilevante a determinare i saldi di bilancio.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) ricorda che nei due mesi che separano la pubblicazione del DPEF dalla Nota oggi in discussione, si è continuato a registrare un costante peggioramento della congiuntura economica, di cui lo stesso documento sul quale la Commissione si accinge ad esprimere il parere è costretto a prendere atto. Sulla base dei dati forniti dalla Nota, si può infatti constatare che nel giro di due mesi il livello dell'indebitamento netto e dell'avanzo primario sono peggiorati vistosamente e, in particolare per quanto riguarda il secondo dato, si è ben lontani dai lusinghieri risultati conseguiti dai Governi di Centro-sinistra nella precedente legislatura. Dal quadro programmatico delle amministrazioni pubbliche per il 2004, risulta che, rispetto alle previsioni formulate nel DPEF, la spesa per interessi in rapporto al PIL aumenterà del 5,1 per cento rispetto al 4,9 per cento; analogamente, l'indebitamento strutturale passerà dall'1,3 per cento della previsione originaria all'1,6 per cento indicato dalla Nota e il debito pubblico, sempre nel suo rapporto percentuale con il PIL, sarà pari non più al 104,2, ma a 105 per cento. Malgrado tale sconcertante situazione il Governo continua a presentare dati non rispondenti alla difficile situazione economica del Paese. Anche sul versante delle entrate, nel corso dell'esame del disegno di legge di assestamento del bilancio per il 2003, è emersa una vistosa flessione delle entrate, pari a 17 miliardi di euro, parzialmente ridotta dal gettito del condono fiscale che, come tutte le misure di questo genere, è destinato a manifestare nel tempo i suoi effetti perversi, soprattutto nel senso dell'incoraggiamento nei confronti dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Non è un caso, peraltro, che negli ultimi tempi siano venuti del tutto meno i richiami del Ministro dell'economia agli effetti della cosiddetta curva di Laffer, frequentemente citata, all'inizio della legislatura, quale modello descrittivo del nesso causale fra diminuzione delle imposte, crescita economica ed aumento dell'occupazione. I dati contenuti nella Nota all'esame denunciano i deludenti risultati di due anni di Governo del centrodestra, che non si giustificano neanche in relazione alla fase negativa dell'economia di tutti i Paesi industrializzati.

Con un andamento dell'inflazione reale al 2,8 per cento – prosegue il senatore Battafarano – il Governo non ha ritenuto di modificare un tasso di inflazione programmata fissato a luglio all'1,4 per cento: peraltro, il Ministro dell'economia insiste nell'attribuire la responsabilità principale della corsa dei prezzi alla mancata scelta di stampare banconote da un euro, in luogo delle monete. Non si comprende, peraltro, quale effetto calmieratore potrebbe derivare da tale opzione.

Tra le materie investite dai provvedimenti dei quali si compone la manovra di finanza pubblica, un ruolo di particolare rilievo è rivestito poi dalla previdenza per i lavoratori esposti all'amianto. Su tale punto, la Commissione, malgrado i reiterati inviti, non è riuscita a conoscere l'o-

pinione del sottosegretario competente nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tuttavia, le norme che sono preannunciate nel decreto-legge varato nel corso dell'ultimo Consiglio dei Ministri costituiscono un vero e proprio schiaffo, non soltanto ai gruppi politici dell'opposizione, ma a tutti i gruppi rappresentati in Commissione, al suo Presidente e al relatore sui numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare che sono stati presentati per affrontare in modo equilibrato una grave emergenza sociale. All'improvviso, è risultato travolto il paziente e attento lavoro della Commissione, protrattosi per due anni, e il Governo ha scelto la strada della stretta sui benefici, portando da 1,5 a 1,25 il coefficiente previsto per accelerare l'accesso alle prestazioni pensionistiche, e rendendolo, inoltre, utilizzabile solo ai fini della misura della prestazione e non più per la maturazione dei requisiti di accesso alla pensione. Si tratta di un vero e proprio colpo di mano, destinato ad aumentare il contenzioso politico, sindacale e giudiziario, già molto corposo.

Ad aggravare una situazione già suscettibile di degenerare in forti tensioni sociali, il Ministro dell'economia ha annunciato oggi l'intenzione di escludere i dipendenti pubblici dalla possibilità di fruire degli incentivi per la permanenza al lavoro dopo la maturazione dei requisiti per l'accesso ai trattamenti di anzianità che, pure, il Presidente del Consiglio, nella sua allocuzione televisiva, aveva presentato come uno dei principali benefici della riforma in essere. Tale iniqua discriminazione non dovrebbe peraltro lasciare indifferente i partiti della maggioranza che maggiormente hanno inteso rappresentare e tutelare gli interessi dei pubblici dipendenti.

È pertanto auspicabile – conclude il senatore Battafarano – che il Governo e la maggioranza politica che lo sostiene si rendano conto del costante deterioramento della situazione economica e sociale del Paese, ampiamente documentata dai dati contenuti nella Nota all'esame, nonché del concreto rischio che, nel corso dell'autunno, si registri un forte incremento della conflittualità.

Il senatore VIVIANI (*DS-U*) sottolinea preliminarmente l'inadeguatezza dei tempi e dei livelli informativi che caratterizzano l'odierno dibattito. La Commissione è infatti chiamata ad esprimere un parere sulla Nota in titolo senza avere acquisito l'avviso del Governo che, anche in questo frangente, non sembra particolarmente interessato a tutelare la dignità e le prerogative delle Camere.

Peraltro, la Nota di aggiornamento del DPEF si sostanzia in un documento striminzito, che ripropone stancamente le ricorrenti affermazioni sull'imminente ripresa economica di cui, invece, gli analisti più qualificati ipotizzano un rinvio, nella migliore delle ipotesi, alla seconda metà del 2004. Altrettanto discutibile risulta il giudizio ottimistico sulla ripresa economica negli Stati Uniti, mentre per quanto riguarda l'Italia, considerata nel contesto europeo, è innegabile che i principali dati macroeconomici indicano che è in atto una situazione di recessione. Malgrado tale realtà, il Governo ha continuato a proporre tassi di incremento del PIL palesemente sovrastimati: nel 2002 l'aumento del PIL è risultato pari a metà del-

l'incremento medio registrato negli altri Paesi dell'Unione europea, e tale differenziale sussiste anche per l'anno in corso. Non si capisce, pertanto, in base a quali elementi di fatto il Governo ritiene che sia possibile colmare questo divario nel 2004. Anche le previsioni relative all'espansione della domanda interna nel prossimo anno risultano infondate, tanto più che, per lo stesso periodo, si prevede una flessione della spesa in conto capitale. È poi confermata la tendenza a sovrastimare le entrate fiscali – che per due terzi sono prodotte da misure *una tantum* – e, di converso, a sottostimare l'entità della manovra necessaria a centrare gli obiettivi di finanza pubblica. Anche per quanto riguarda l'avanzo primario, è ragionevole prevedere che nel 2004 non verranno raggiunti risultati particolarmente lusinghieri. Essi sono comunque senz'altro inferiori a quelli conseguiti nel corso della passata legislatura.

Nella Nota all'esame, dunque, tutti i principali parametri sono rivisti al ribasso, poiché non si è verificata l'auspicata ripresa economica: mancano anche indicazioni sul tasso di inflazione programmata, né vi sono accenni alle conseguenze dell'andamento dei prezzi al consumo sul tasso di occupazione. Il Governo formula poi affermazioni molto impegnative circa gli effetti delle misure in materia previdenziale sulla manovra di finanza pubblica: in realtà, non si tiene conto che il disegno di legge n. 2058, così come è formulato, al momento è suscettibile di produrre un incremento – e non una riduzione – della spesa pubblica. Nel suo recente discorso televisivo, il Presidente del Consiglio ha poi escluso modifiche ai requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso ai trattamenti prima del 2008, con la sola eccezione dei cosiddetti incentivi al prolungamento della vita lavorativa, i cui risultati, peraltro, sono tutti da valutare, poiché non è da escludere che si producano effetti collaterali inattesi.

In realtà, prosegue il senatore Viviani, il Governo continua a privilegiare il livello mediatico rispetto alla realtà, presentando come riforma radicale quella che è solo una brusca modificazione delle modalità di accesso alla pensione, a partire dal 2008. D'altra parte, la costante tendenza ad eludere il confronto con le parti sociali crea le premesse per un aumento della conflittualità e dimostra come il Governo abbia abbandonato ogni intento di mediazione e punti esclusivamente a realizzare le misure proposte sulla base dei rapporti di forza, senza tenere conto che il prevedibile aumento della tensione sociale è in contrasto con la domanda di stabilità e di sicurezza proveniente dalla società e dal sistema produttivo. Per tali motivi, il gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo non può che esprimere un parere fortemente negativo sulla Nota all'esame.

Il senatore BETTAMIO (FI) rileva, in relazione alle considerazioni espresse dal senatore Battafarano nel corso del precedente intervento, che la teoria economica attinente alla curva di Laffer è stata giustamente citata in passato dal ministro Tremonti nell'ambito di una situazione caratterizzata da un *trend* economico più dinamico, superata tuttavia a seguito del mutamento, verificatosi solo recentemente, della congiuntura economica.

Riguardo alla considerazione relativa alla maggiore incidenza della situazione di crisi economica internazionale in Italia – rispetto a quanto verificatosi negli altri Paesi europei – si può rilevare che tale assunto risulta infondato, in quanto le conseguenze pregiudizievoli dell'attuale congiuntura internazionale si sono riverberate in modo incisivo anche su altri importanti Paesi dell'Unione.

Relativamente al rilievo concernente la scarsa efficacia della misura – prefigurata dal ministro Tremonti – relativa alla possibile scelta di coniare in forma cartacea alcune monete, attualmente in circolazione in formato metallico, rileva che tale misura potrà sortire conseguenze positive, contribuendo ad accrescere nei consumatori la coscienza e la consapevolezza delle spese minute effettuate.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) manifesta il proprio disappunto per le erronee e fuorvianti considerazioni, espresse da taluni esponenti del Governo, concernenti l'urgente necessità di effettuare una riforma previdenziale, evidenziando che in un recente passato, i governi di Centro-sinistra hanno posto in essere due distinte riforme pensionistiche, sufficienti a garantire un adeguato equilibrio dei conti pubblici del settore previdenziale. I profili problematici riscontrabili in materia pensionistica, soprattutto per le giovani generazioni, sono dovuti essenzialmente ai fenomeni di lavoro nero ed alla precarizzazione dei rapporti di lavoro, suscettibili entrambi di compromettere, in futuro, la concreta possibilità per tali categorie di cittadini di versare contributi in misura sufficiente ad assicurare un adeguato trattamento previdenziale.

La politica economica del Governo, adottata in questa legislatura, risulta del tutto inadeguata e si è altresì svolta parallelamente ad un'ampia campagna di informazione, connotata da esigenze meramente propagandistiche e basata su dati del tutto erronei oppure non veritieri.

Il *trend* del prodotto interno lordo – prosegue l'oratore – è preoccupante e conseguentemente è configurabile, sotto tale profilo, una situazione economica caratterizzata da un incisivo processo di recessione.

Anche la contrazione della domanda interna risulta considerevole – come hanno evidenziato anche le associazioni rappresentative dei commercianti – nonostante le valutazioni formulate dall'Esecutivo, del tutto erronee, atte a prospettare una sostanziale tenuta dei consumi delle famiglie.

Il Governo infine ha assunto, in occasione del DPEF e dei recenti provvedimenti legislativi in materia di finanza pubblica, un atteggiamento poco rispettoso del ruolo e delle prerogative del Parlamento, in riferimento al quale sarebbe auspicabile l'assunzione, da parte degli stessi senatori delle forze politiche di maggioranza, di una posizione fortemente critica.

Il PRESIDENTE, nell'esprimere il proprio rammarico in riferimento alle novità recentemente emerse in relazione alla materia dei danni da esposizione all'amianto, auspica tuttavia che la Commissione, in sede di conversione del cosiddetto «maxi-decreto» presentato recentemente dal

Governo, formuli apposite proposte volte a recepire le linee di fondo sottese allo schema di testo unificato inerente alla tutela dei lavoratori esposti all'amianto, attualmente *in itinere* in sede referente.

Si chiude il dibattito.

Il Presidente, previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole, formulata dal relatore Fabbri.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2003

Il PRESIDENTE propone di sconvocare la seduta prevista per domani, giovedì 2 ottobre.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2003

165^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(397) ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro*

(1310) LIGUORI ed altri. – *Modifica dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 settembre 2003, con la trattazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 397.

Il presidente TOMASSINI, in risposta al senatore Mascioni, che aveva lamentato l'assenza del Governo, comunica alla Commissione che il sottosegretario alla salute Corsi non è presente alla seduta della Commissione perché impegnato in funzioni di informazione pubblica sulla politica del dicastero, in una trasmissione televisiva della RAI.

Il senatore CARELLA (*Verdi-U*) riconosce che in passato la Commissione ha spesso svolto i propri lavori anche in assenza del rappresentante del Governo, ma ritiene che tale presenza sia resa necessaria dalla rilevanza politica del disegno di legge in esame, per cui considera necessario rinviare il seguito dell'esame.

Il senatore SANZARELLO (*FI*), pur nel rispetto delle posizioni dell'opposizione, ritiene che la Commissione debba proseguire i propri lavori, in quanto in questa fase la presenza del rappresentante del Governo non è necessaria, ai sensi del Regolamento.

La senatrice BOLDI (*LP*), considerato che il Regolamento non impone la presenza di un rappresentante del Governo, si esprime a favore della prosecuzione dei lavori.

Il senatore TATÒ (*AN*) ritiene che il disegno di legge in esame sia stato già sufficientemente dibattuto e osserva che il sottosegretario Cursi ha già espresso in Commissione il parere del Governo sugli emendamenti, perciò considera doveroso continuare l'esame nella seduta odierna.

Il senatore SALZANO (*Aut*) interviene brevemente sollecitando la prosecuzione dell'esame dei provvedimenti in titolo.

Il senatore FASOLINO (*FI*) biasima l'atteggiamento ostruzionistico dell'opposizione, ritenendolo sterile e privo di precedenti di analoga portata. Si appella quindi al loro senso di responsabilità e rileva che il sottosegretario Cursi è, tra gli esponenti del Governo, uno dei più presenti ai lavori parlamentari.

Il senatore LIGUORI (*Mar-DL-U*) osserva che l'ostruzionismo dell'opposizione è motivato dall'atteggiamento della maggioranza e del Governo. Rileva che il disposto del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, poteva essere rivisto in forza di una disposizione migliorativa, mentre l'attuale maggioranza insiste nel proporre una riforma che giudica negativamente. Considera pertanto importante la presenza del rappresentante del Governo in Commissione, auspicando la possibilità che il Governo stesso possa rivedere la propria posizione in favore di una soluzione maggiormente equilibrata.

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) ritiene indispensabile la presenza del Governo nel momento in cui la Commissione esamina un disegno di legge destinato ad essere oggetto di discussione da parte della Conferenza Stato-Regioni. Fa quindi presente che l'atteggiamento ostruzionistico assunto dall'opposizione è dovuto alla volontà di difendere la stabilità della sanità pubblica.

Il senatore LONGHI (*DS-U*) osserva essere paradossale il fatto che sia l'opposizione, a differenza della maggioranza, ad attribuire importanza alla presenza del Governo ai lavori della Commissione.

Il presidente TOMASSINI, pur riconoscendo la rilevanza della presenza del Governo in fase di votazione degli emendamenti, ricorda che su questi il Governo ha già espresso il proprio parere. Raccogliendo le osservazioni della maggioranza dei componenti la Commissione, ritiene pertanto che si debba procedere con la votazione degli emendamenti.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.5.

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) interviene per dichiarazione di voto favorevole, ritenendo politicamente discutibile l'iniziativa di abolire l'irreversibilità della scelta del dirigente sanitario a causa della sua pericolosità per la tenuta del sistema della sanità pubblica. Considera inopportuno dedicare il tempo e le energie della Commissione ad una riforma voluta per accontentare poche centinaia di medici, quando il Governo ha già fatto sapere di volere rinviare di un anno il rinnovo del contratto di più di seicentomila addetti alla sanità, scaduto già da due anni. Difficile da sostenere è inoltre, a fronte dei nuovi sacrifici che la prossima manovra finanziaria imporrà alla collettività, una riforma tale da minare conquiste quali il raggiunto equilibrio nella dirigenza sanitaria e la moralizzazione dell'intero sistema.

Intervenendo per dichiarazione di voto contrario, la senatrice BOLDI (*LP*) ritiene che le alte percentuali di adesione al rapporto esclusivo includano una grande maggioranza di medici che non si dedicavano alla libera professione e hanno quindi trovato vantaggioso rimanere al di fuori della competizione del mercato, assicurandosi l'aumento retributivo loro garantito.

Intervenendo in dissenso dal gruppo, il senatore LONGHI (*DS-U*) ribatte che pochi erano i medici ospedalieri i quali non svolgevano la libera professione. Esprime quindi le proprie critiche riguardo al disegno di legge in esame, ritenendo che esso sia stato concepito esclusivamente al fine di accontentare alcuni baroni della medicina. Annuncia quindi la propria intenzione di non partecipare al voto.

Il senatore CARELLA (*Verdi-U*) interviene per dichiarazione di voto favorevole, osservando che il Sistema sanitario nazionale deve essere modellato in funzione dell'esigenza di garantire il migliore servizio, anziché allo scopo di assecondare le aspettative dei medici, i quali compiono scelte professionali molto differenti le une dalle altre in base a ragioni del tutto soggettive, per cui molti di coloro che hanno optato per l'esclusività erano intenzionati a dare un apporto costruttivo alla sanità pubblica, senza essere spinti a tale scelta dal timore di dover competere nel mercato. Nega che l'evoluzione legislativa degli ultimi decenni in materia sanitaria sia stata ispirata da volontà punitiva nei confronti dei medici, trovando le proprie ragioni, piuttosto nell'esigenza di organizzare meglio il servizio. Rileva che nel sistema attuale alle aziende sanitarie siano richieste caratteristiche di competitività e di flessibilità. Quest'ultima è però praticabile, sul piano professionale, a tutti i livelli, ad eccezione dei dirigenti sanitari, i quali costituiscono figure indispensabili al buon funzionamento delle aziende sanitarie.

Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento 1.5 è posto ai voti e risulta respinto.

Il presidente TOMASSINI prende la parola riconoscendo il diritto dell'opposizione a ricorrere a uno strumento di democrazia come l'ostruzionismo ed osserva che è ancora possibile raggiungere le opportune intese in seno alla Commissione al fine di trovare una soluzione mediata dei contenuti dei due disegni di legge in titolo. Rileva quindi, sulla base di dati del Governo, l'esistenza di oneri finanziari eccessivi dovuti all'attività intramuraria dei medici e osserva che la libera professione, svolta al di fuori dell'orario di lavoro presso le strutture pubbliche, non sottrae tempo all'attività svolta presso le stesse. Non è pertanto in discussione l'organizzazione del Servizio sanitario, ma piuttosto una questione di principio su cui maggioranza e opposizione devono confrontarsi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

166ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(397) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro

(1310) LIGUORI ed altri. – Modifica dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, con la trattazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 397.

Si procede con la votazione dell'emendamento 1.6.

Il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo, sostenendo di ritenere la dirigenza

un elemento fondamentale dell'organizzazione sanitaria. Rileva che all'esame in corso è sotteso un contrasto tra interesse pubblico e interesse privato e ricorda a tale proposito che la Corte costituzionale ha, in diverse sentenze, considerato il diritto alla salute riconosciuto dall'articolo 32 della Costituzione, in quanto superiore e collettivo, prioritario rispetto ad altri diritti, di natura individuale, quali quelli sanciti dagli articoli 4 e 35.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, il senatore CARELLA (*Verdi-U*) ritiene che il tema del disegno di legge in esame meriti un approfondimento ulteriore. Ritiene che sia dovere dei parlamentari tenere conto esclusivamente dell'interesse nazionale, identificabile nell'interesse dell'utente: per tale ragione è comprensibile e giustificabile la *ratio* delle norme riguardanti l'esclusività del rapporto di lavoro del dirigente sanitario, le quali sono finalizzate ad esigenze di organizzazione del servizio rese tanto più necessarie in una fase storica in cui le aziende sanitarie si rimodellano adattandosi all'esempio del settore privato.

Il senatore LONGHI (*DS-U*) interviene in dissenso dal proprio Gruppo, preannunciando che non prenderà parte alla votazione. Sottolinea quindi che il disegno di legge in esame suscita preoccupazioni nei governi regionali.

La senatrice BETTONI BRANDANI (*DS-U*) interviene per dichiarazione di voto in dissenso dal proprio Gruppo, osservando l'opportunità di considerare soluzioni alternative ai contenuti del disegno di legge in esame, quale quella di consentire la reversibilità della scelta del medico in occasione del rinnovo del contratto quinquennale, così da approdare ad una soluzione maggiormente razionale. Annuncia quindi la propria intenzione di astenersi.

Accertata la presenza del numero legale, l'emendamento 1.6 viene posto ai voti e risulta respinto.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.7.

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, rilevando che il disegno di legge n. 397 è frutto dell'attività di pressione di alcuni settori della professione medica sulla maggioranza, per interessi meramente economici. Invoca quindi da parte di tutti la necessaria considerazione nei confronti del Sistema sanitario nazionale, essendo questo la vera fonte di formazione professionale per i medici, così che esso non può essere reputato un luogo da cui uscire e rientrare a piacimento.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore CARELLA (*Verdi-U*), il quale rileva che le norme del 1992 e del 1999 riguardanti il

rapporto di lavoro dei medici sono state concepite per garantire la necessaria certezza organizzativa alla sanità pubblica, nella quale i dirigenti sanitari devono possedere, oltre alle tradizionali competenze mediche, capacità nuove, di carattere gestionale. Lamenta quindi la rigidità della riforma prevista dal disegno di legge in esame, che si contrappone alla rigidità della legislazione vigente, ma che è stata ciò nonostante preferita dalla maggioranza al più flessibile disegno di legge del senatore Liguori.

Intervenendo per dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo, il senatore SALINI (FI) sottolinea l'insostituibilità del Servizio sanitario pubblico per le sue funzioni nell'ambito della prevenzione. Esprime quindi la disponibilità del proprio Gruppo nei confronti della costituzione di un comitato ristretto cui affidare il compito di ricercare una mediazione con l'opposizione.

Intervenendo in dissenso dal proprio Gruppo, il senatore DI GIROLAMO (DS-U) dichiara la propria intenzione di astenersi, ritenendo l'emendamento 1.7 carente nella sua formulazione, in quanto riguardante solamente le aziende sanitarie locali.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 1.7, il quale risulta respinto.

Il senatore MASCIONI (DS-U) prende la parola, lamentando la mancanza di attenzione da parte della maggioranza nei confronti del disegno di legge del senatore Liguori, ispirato alla volontà di mediare tra le differenti posizioni. Propone quindi di sospendere l'esame in corso per riprenderlo il prossimo gennaio, una volta esaurita la sessione di bilancio.

Il presidente TOMASSINI propone quindi la costituzione di un comitato ristretto, composto da un rappresentante per Gruppo oltre al relatore, incaricato di presentare una proposta il più possibile condivisa, entro giovedì 9 ottobre 2003.

Su richiesta del senatore MASCIONI (DS-U), la seduta viene quindi sospesa.

La seduta, sospesa alle ore 16,20, riprende alle ore 16,25.

Il senatore MASCIONI (DS-U), prendendo la parola a nome dei Gruppi democratici di sinistra-l'Ulivo e dei Verdi-l'Ulivo, esprime parere favorevole alla proposta del Presidente.

Il presidente TOMASSINI dà quindi per accolta la propria proposta sulla quale conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente TOMASSINI informa la Commissione che la seduta già prevista per domani, giovedì 2 ottobre alle ore 8,30, è sconvocata.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 397**Art. 1.****1.5**

MASCIONI, CARELLA, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. Il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo"».

1.6

CARELLA, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. Il dirigente delle aziende ospedaliere, delle aziende unità sanitarie locali con rapporto di lavoro esclusivo non può passare al rapporto di lavoro non esclusivo"».

1.7

CARELLA, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. Il dirigente delle aziende sanitarie locali con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo"».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCLEDÌ 1° OTTOBRE 2003

250ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

NOVI

*La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2003 (n. 268)**

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore SCOTTI (*FI*) fa presente che la legge n. 222 del 1985 stabilisce all'articolo 47 che la quota dell'otto per mille dell'IRPEF sia destinata in parte alla Chiesa cattolica, in parte allo Stato e comunque per scopi sociali ed umanitari. L'articolo 48 precisa che la Chiesa deve destinare le risorse per la finalità di culto, per il sostentamento del clero e per la carità verso le nazioni del terzo mondo, mentre le finalità per la quota a gestione statale riguardano interventi straordinari per calamità naturali, per la fame nel mondo, per i rifugiati e per la conservazione dei beni culturali ed ambientali. Con le leggi nn. 516 e 517 del 1988, n. 409 del 1995 e n. 638 del 1996 il beneficio riservato alla Chiesa cattolica è stato esteso ad altre cinque confessioni. Invece, i criteri ed i procedimenti per la ripartizione della quota statale sono stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 2002, che, per consentire maggiore possibilità di approfondimento nell'esame delle domande al Ministero per i beni culturali ed alla protezione civile, anticipa al 15 marzo la data ultima di presentazione. Questi criteri tengono conto del livello di progettazione – sotto il profilo tecnico, organizzativo e finanziario onde si possa comprendere la effettiva capacità realizzativa – l'indilazionabilità del ripristino dei beni danneggiati o distrutti dalle avversità naturali a seguito

di incendi e movimenti del suolo, il rischio idrogeologico ed infine una certa equità tra le varie aree del Paese; a quest'ultimo riguardo nell'ambito degli interventi per i beni culturali la percentuale di assegnazione per regione è determinata per due terzi dalla percentuale di popolazione regionale rispetto a quella nazionale e per un terzo dalla percentuale di domande presentate rispetto al totale delle medesime.

Per evitare la distribuzione a pioggia delle risorse, l'intervento richiesto deve risultare o interamente risolutivo o, se parziale, deve completare una parte funzionale e deve comunque rientrare nella straordinarietà e non già nella normale cura e manutenzione ordinaria. I tipi di intervento consentiti sono anche quelli di ricerca finalizzata, monitoraggio, ricognizione, sistemazione e consolidamento del territorio; inoltre, l'intervento deve essere di interesse pubblico ed il soggetto richiedente deve essere un ente pubblico o di diritto pubblico ma non persone fisiche o enti con finalità di lucro. L'importo della quota dell'otto per mille per il 2003 deriva dalla dichiarazione IRPEF del 2000 relativa ai redditi del 1999; la quota di pertinenza statale risulta di 101,458 milioni di euro, pari al 10,35 per cento del totale dell'otto per mille.

Passando quindi ad esaminare gli importi indicati, risultano pervenute 1.265 domande, a fronte di 1.232 presentate nel 2002; 1.057 domande non sono state soddisfatte per vari motivi: ritardo nella presentazione, soggetto non consentito, progetto inadeguato, tipologia non prevista e soprattutto mancanza delle risorse. Tali domande non soddisfatte devono comunque essere ripresentate l'anno seguente. Le risorse richieste ammontano ad oltre 470 milioni di euro, mentre il risultato della ripartizione è stato il seguente: per gli interventi per le calamità sono state soddisfatte 46 domande in base a tre ordini di priorità stabiliti dal Dipartimento della protezione civile per oltre 26 milioni di euro, mentre sono state respinte 84 domande per circa 80 milioni di euro; per interventi per i beni culturali sono state accolte 125 domande per complessivi 63 milioni di euro, suddivise in favore della città di Roma, dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale; per gli interventi per la fame nel mondo risultano finanziati 9 interventi per oltre 2 milioni di euro, mentre per i rifugiati si prevede un intervento per 9 milioni di euro.

Dunque, per gli interventi per le calamità naturali si registra un incremento rispetto agli anni precedenti: la quota era del 13 per cento nel 2000, del 15 per cento nel 2001, del 19 per cento nel 2002 ed ora del 26 per cento. Risulta, invece, diminuita la quota per i beni culturali a causa dell'entità dei vari eventi naturali – che tuttavia hanno trovato altri canali di finanziamento da parte della protezione civile – nonché delle osservazioni rese l'anno scorso. Nell'ambito dello stesso settore si osserva che nella ripartizione geografica delle risorse l'Italia settentrionale è passata dal 15,1 al 27,7 per cento, l'Italia centrale dal 30,4 al 49,8 per cento e l'Italia meridionale dal 54,5 al 22,5 per cento.

In conclusione, come già osservato invano l'anno scorso, bisognerebbe modificare il modello 740 indicando espressamente per la firma

della quota dell'otto per mille che la destinazione non riguarda genericamente lo Stato, bensì è disposta per interventi per calamità naturali.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*) ringrazia il relatore che ha saputo evidenziare gli aspetti salienti del provvedimento e condivide il suo ultimo richiamo in ordine ad una maggiore precisione nella destinazione della quota dell'otto per mille nel modello dei redditi, sebbene l'indicazione riguardante interventi per la solidarietà o comunque interventi sociali potrebbe preferirsi a quella prospettata dal senatore Scotti. Inoltre, nonostante l'anticipazione delle domande al 15 marzo abbia creato qualche problema, ritiene che l'indicazione della legge sia sufficientemente chiara.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*), dopo aver ringraziato il relatore, osserva che nella distribuzione delle risorse sono evidenti talune sproporzioni poiché, ad esempio, la quota che risulta destinata nelle zone di Ascoli-Piceno e Pesaro-Urbino risulta assai significativa. Più in generale, lo schema di riparto in esame non si sottrae ad obiezioni avanzate anche negli anni precedenti, riguardanti i meccanismi di controllo ed i criteri adoperati per accogliere le domande che risultano alquanto generici ed impediscono l'effettivo esercizio del potere di controllo da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Preannuncia quindi che i senatori del Gruppo dei Democratici di Sinistra non avranno difficoltà a votare in favore della proposta di redigere osservazioni favorevoli sullo schema in titolo, qualora il relatore intendesse precisare che nell'elenco delle priorità degli interventi si dovrà comunque tener conto di un parere, non vincolante, da parte delle regioni; in caso contrario preannuncia l'astensione della propria parte politica.

Il senatore ZAPPACOSTA (*AN*) preannuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale, osservando che la ripartizione dei fondi potrebbe seguire criteri più bilanciati, ma affidare una delega agli enti locali scatenerrebbe la cattiva abitudine di individuare canali privilegiati e sfuggirebbe ad un controllo obiettivo. Pertanto, i criteri attualmente previsti dalla normativa vigente, sia pur casuali, appaiono maggiormente garantisti e permettono di assolvere funzioni lodevoli; basti pensare, ad esempio, che attraverso lo schema in esame si dispone nella regione Abruzzo il finanziamento di interventi necessari per la conservazione di importanti beni culturali ed artistici.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione.

Il relatore SCOTTI (*FI*), intervenendo in sede di replica, osserva che lo Stato, attraverso la formula che tiene conto per due terzi della popolazione delle regioni e per un terzo della percentuale delle domande presentate, cerca di mantenere un certo livello di equità nella ripartizione delle

risorse; tuttavia, accogliendo il suggerimento espresso dal senatore Giovannelli, fa presente che è sua intenzione redigere osservazioni favorevoli sullo schema in esame, rilevando l'opportunità di prevedere che, per l'individuazione della priorità dei singoli interventi nell'ambito di ciascuna regione, la procedura sia integrata con un parere della regione interessata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

251ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
NOVI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2003 (n. 268)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il presidente NOVI, ricordato che nella seduta antimeridiana si è svolta la discussione e la replica, avverte che avranno luogo le dichiarazioni di voto prima di porre ai voti il mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli con rilievi sullo schema in titolo.

Il senatore DETTORI (*Mar-DL-U*) ritiene che vada effettuata un'analisi seria sui criteri di ripartizione delle risorse indicate nello schema in esame; in primo luogo l'articolazione degli interventi sulla base di quattro tipologie potrebbe includere ulteriori problematiche; inoltre, la Commissione dovrebbe avere modo di conoscere la ripartizione dei fondi degli anni precedenti, verificando in particolare se le risorse indicate sono state effettivamente spese. In ordine a quest'ultimo aspetto è evidente che il Governo dovrebbe interloquire con gli enti locali. Esprime quindi il voto favorevole del suo Gruppo con l'auspicio che le indicazioni da lui avanzate possano trovare accoglimento.

Il senatore SPECCHIA (*AN*) osserva che i diversi passaggi dell'*iter* inerente la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF meritano

una riflessione poiché, una volta che sono inviate le richieste e ne è valutata l'ammissibilità viene operata la scelta delle richieste concretamente finanziabili; ma proprio in quest'ultima tappa della procedura pare annidarsi una eccessiva discrezionalità, non essendo specificati i parametri in base ai quali sono scelti gli interventi finanziati. In tal senso, bisognerebbe fugare il dubbio che si operi tramite valutazioni ancorate a vecchie logiche clientelari, che egli personalmente non ha mai condiviso. Auspica quindi che il relatore voglia evidenziare nelle osservazioni anche questi aspetti.

Il relatore, senatore SCOTTI (*FI*), assicura il senatore Specchia che terrà conto nella redazione delle osservazioni sullo schema in titolo delle indicazioni da lui richiamate.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore, senatore Scotti, a redigere osservazioni corredate dai rilievi da lui accolti.

AFFARE ASSEGNATO

Sulla tutela dell'ambiente nella Costituzione europea

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE (*UDC*), dopo aver espresso apprezzamento per la proposta avanzata dal senatore Giovanelli di fare in modo di prevedere la partecipazione del senatore Amato nel corso dell'esame dell'affare assegnato, coglie l'occasione per osservare che molto spesso intorno al tema dello sviluppo sostenibile si crea confusione poiché propriamente il concetto di sviluppo sostenibile sfugge ad una definizione precisa. Più in generale, infatti, tale concetto dovrebbe tener conto delle notevoli spinte economiche in atto, nonché dei vari processi innescati dalla globalizzazione, responsabili di maggiori livelli di disuguaglianza. Queste considerazioni già bastano per comprendere che il tema dello sviluppo sostenibile non può essere disgiunto dal rispetto dei diritti dei popoli e della tutela dell'ambiente. Del resto, appare improprio far coincidere l'esigenza dello sviluppo sostenibile con la necessità di aderire al protocollo di Kyoto circa la regolamentazione delle emissioni inquinanti, quando in realtà, attraverso il concetto di sviluppo sostenibile dovrebbero essere analizzati processi ben più imponenti: ad esempio, basterebbe soffermarsi sul fatto che ogni anno in Cina nascono ben 45 milioni di persone, in pratica un Paese come l'Italia.

Sulla base di queste argomentazioni è evidente che le vecchie istituzioni non sono più in grado di governare i processi in corso e finché esse non verranno adeguate o sostituite sarà molto arduo affermare un valido modello di governo; ma, al di là di questi aspetti, si rende indispensabile

recuperare il senso dell'individuo, della famiglia e dello Stato come presupposti necessari per affrontare l'attuale fase storica. Appare quindi riduttivo credere che dell'attuale fermento sociale e del clima di sfiducia e contestazione nei confronti della politica siano responsabili unicamente i cosiddetti *no global* quando invece è chiaro che tutto ciò è espressione di una crisi ben più profonda.

Il presidente NOVI osserva in merito alle interessanti considerazioni espresse dal senatore Moncada Lo Giudice che l'attuale fase storica si contraddistingue per la crisi dei diversi modelli di *governance* poiché la titolarità della sovranità è ormai passata nelle mani dei sistemi mediatici. Questo cambiamento è alla base della crisi epocale che sta vivendo tanto la politica quanto l'economia.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*), dopo aver ricordato che nel corso di una recente audizione in Commissione il ministro Matteoli ha posto l'accento sulla valorizzazione dell'ambiente nell'ambito dell'Unione Europea, esprime un giudizio critico sul fatto che nell'articolo 13 del progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa la materia dell'ambiente è annoverata tra quelle rientranti nelle competenze concorrenti. Si ripropone quindi su scala europea una situazione problematica che è ben nota in Italia sulla base dell'articolo 117 della Costituzione al cui interno lo spettro delle materie sulle quali sussiste la competenza concorrente dello Stato e delle regioni è ancora troppo ampio. Pertanto, le indicazioni che sembrano emergere dalla lettura del citato articolo 13 fanno temere che sui temi dell'ambiente non si registreranno cambiamenti veramente significativi. A tale analisi deve poi aggiungersi quanto stabilito dall'articolo II-37 nel quale ricorre il tanto adoperato concetto di sviluppo sostenibile, sul quale è in corso in Europa un vasto dibattito in merito all'esigenza di qualificarne lo sviluppo come durevole o piuttosto come equilibrato.

Una carenza evidente del progetto di Costituzione europea si allaccia alla fase attuativa della Convenzione sulla tutela delle Alpi, siglata negli anni Novanta, con l'intento di rafforzare la prevenzione e la salvaguardia di questa particolare realtà montana. In particolare, appare paradossale che, mentre l'Italia ha siglato i protocolli successivi alla Convenzione richiamata, l'Unione europea non abbia ancora aderito alla stessa. È quindi preoccupante che sul tema della montagna – diversamente da quanto accade, ad esempio, per la biodiversità del mare – non vi sia alcun riferimento preciso nel progetto di Costituzione europea. Si tratta di una lacuna grave poiché le tematiche dello sviluppo sostenibile non possono prescindere da quelle legate allo sviluppo della montagna non solo come area depressa da aiutare, ma anche come realtà di cui è necessaria la valorizzazione ambientale.

Il senatore DETTORI (*Mar-DL-U*) coglie l'occasione della discussione sull'affare assegnato per preannunciare che, in occasione del previ-

sto rinnovo delle Commissioni parlamentari, lascerà la Commissione ambiente per entrare a far parte della Commissione bilancio. Ringrazia quindi tanto il presidente Novi quanto i componenti della Commissione, nella consapevolezza che questi anni sono stati ricchi di soddisfazioni e occasione di una crescita anche personale.

Entrando nel merito del tema della tutela dell'ambiente nel progetto di Costituzione europea, osserva che le generazioni passate non sono state abituate a confrontarsi con un livello di risorse che si credevano inesauribili, senza percepire quindi quanto sarebbe avvenuto nel volgere di pochi anni. Personalmente ricorda come la situazione ambientale a Porto Torres qualche anno fa fosse ben diversa da quella attuale in cui è presente un divieto di balneazione. Questo esempio serve per comprendere come in passato si sia operato con miopia: basti pensare a quanto accaduto, sempre in Sardegna, nella Giara di Gesturi e in Gallura a danno, rispettivamente, dei cavalli e delle vacche, senza dimenticare poi che, negli anni '70, è iniziato il problema dello smaltimento dei rifiuti tossici che a distanza di anni è causa di elevati livelli di inquinamento.

Sulla base di questi esempi si deve quindi ammettere che la concezione dell'ambiente, al di là di qualsiasi approccio culturale, implica la consapevolezza dell'esistenza dei limiti nello sfruttamento delle risorse naturali disponibili. In assenza di questo dato la sfera della libertà non è educata al rispetto di un bene collettivo di così vitale importanza. Infatti, le società industrializzate consumano una quantità incredibile di risorse, ma tale sperpero, in un mondo sempre più globalizzato, diventa un problema per tutti. D'altro canto, bisognerebbe rispettare l'ambiente non tanto nel presente, quanto piuttosto in prospettiva futura. Tale impostazione di lungo periodo sarebbe, ad esempio, molto proficua per la salvaguardia del mar Mediterraneo per la quale la comunità scientifica e quella politica dovrebbero maggiormente impegnarsi per fermare un degrado assai grave in talune aree. In tal senso, auspica che la Commissione ambiente in futuro si faccia carico di affrontare la difficile situazione ambientale presente presso il Golfo di Napoli, poiché quest'area così preziosa dal punto di vista naturalistico merita una particolare protezione. Esprime, infine, la convinzione che l'emergenza ambientale deve essere al più presto gestita non soltanto per ragioni di ordine economico e politico, ma soprattutto per motivi di ordine etico.

Il presidente NOVI ringrazia il senatore Dettori per le parole da lui spese nei suoi confronti e verso i componenti della Commissione ambiente e tiene a precisare che, come membro della 13ª Commissione, il senatore Dettori ha contribuito con grande spessore intellettuale ai lavori parlamentari che hanno beneficiato anche della sua particolare esperienza professionale oltre che delle sue doti umane. Pertanto esprime l'auspicio che anche in futuro il senatore Dettori possa continuare a contribuire al buon esito delle attività della Commissione.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*) ribadisce la necessità che, nel prosieguo dell'esame dell'affare assegnato, la Commissione abbia modo di confrontarsi con il senatore Amato, uno dei membri italiani della Convenzione europea che ha predisposto il progetto di Costituzione per l'Europa, nonché con esponenti di spicco del Governo in carica.

Il presidente NOVI fa presente al senatore Giovanelli di aver inviato al senatore Amato una lettera con la quale lo si informava dell'avviato esame dell'affare assegnato riguardante il tema dell'ambiente nella Costituzione europea.

Avverte quindi che la discussione sull'affare assegnato proseguirà in una prossima seduta, non appena concluso l'esame riguardante i documenti di bilancio.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) (n. 75)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame: parere favorevole)

Il relatore ZAPPACOSTA (*AN*) illustra la proposta di nomina del Presidente dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), sottolineando come in Italia, ci si sia occupati troppo poco di una risorsa fondamentale per l'economia e per lo sviluppo come il mare. Le risorse marine, difatti, rivestono un'importanza fondamentale in quanto risorse economiche, energetiche e volte ad incrementare l'occupazione.

Il Consiglio dei ministri propone ora, per ricoprire il prestigioso incarico, una figura di indiscusso spessore qual è quella del dottor Folco Quilici, a tutti noto come autore di pregevolissimi filmati e documentari riguardanti gli ambienti marini e sottomarini ed il loro rapporto con l'uomo. Il dottor Folco Quilici, inoltre, ha tenuto corsi all'università di Bologna e di Berlino, all'università cattolica di Milano, alla III università di Roma ed al Centro Sperimentale di Cinematografia. Dal 2001 è inoltre membro della Società Geografica Italiana.

Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione.

Il senatore TURRONI (*Ver-U*) esprime le proprie riserve sulla proposta di nomina del Presidente dell'ICRAM, che appare il frutto di un'ennesima applicazione del deprecabile istituto dello *spoil system*. Oltretutto, applicando tale istituto, è stato interrotto il proficuo rapporto che legava l'ICRAM al precedente presidente, un validissimo scienziato che era riuscito a risollevarne le sorti dell'Istituto, dopo anni di declino.

Il Governo propone oggi la nomina a Presidente dell'ICRAM del dottor Folco Quilici, validissimo regista di documentari divulgativi di sicuro pregio, ma non certo un uomo di scienza. I corsi tenuti presso le università ricordate poc'anzi dal relatore, infatti, riguardavano la materia della produzione cinematografica, e non certo gli aspetti prettamente scientifici della tutela dell'ambiente marino.

La verità è, purtroppo, che la scelta del dottor Folco Quilici è stata determinata dal colore politico del candidato, omologo a quello del Ministro dell'ambiente in carica.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*) preannuncia l'astensione dei senatori del Gruppo DS sulla proposta di nomina del dottor Folco Quilici a presidente dell'ICRAM, condividendo in parte le osservazioni testé svolte dal senatore Turrone. Difatti, anche se il presidente dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare non deve essere necessariamente uno scienziato o un ricercatore, la scelta del dottor Folco Quilici sembra essere stata dettata essenzialmente da valutazioni di carattere politico. Peraltro, il candidato in questione è persona di indiscusso prestigio e competenza, ed è sicuramente assai vicino alle problematiche dell'ambiente marino.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*) preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta di nomina in titolo, sottolineando come il dottor Folco Quilici abbia sempre dimostrato indiscusso valore nella sua opera di autore di filmati e documentari divulgativi in materia di ambiente marino, ed auspicando che il nuovo presidente dell'ICRAM sappia promuovere con uguale competenza la ricerca scientifica in un così delicato settore.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione.

Il relatore ZAPPACOSTA (*AN*) non ha nulla da aggiungere alla relazione svolta.

Si procede alla votazione, a scrutinio segreto, sulla proposta di esprimere parere favorevole in relazione alla nomina del Presidente dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) nella persona del dottor Folco Quilici.

Partecipano alla votazione i senatori: Antonio BATTAGLIA (*AN*), BERGAMO (*UDC*), FIRRARELLO (*FI*), GASBARRI (*DS-U*), GIOVANELLI (*DS-U*), IOVENE (*DS-U*), MONCADA LO GIUDICE (*UDC*), MONTINO (*DS-U*), NOVI (*FI*), PONZO (*FI*), ROLLANDIN (*Aut*), SCOTTI (*FI*), SPECCHIA (*AN*) e ZAPPACOSTA (*AN*).

La proposta in questione risulta accolta con 11 voti favorevoli e 3 astenuti.

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano (n. 77)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Esame: parere favorevole)

Il relatore BERGAMO (*UDC*) ricorda brevemente come la proposta di nomina oggi in esame giunga a conclusione di una vicenda assai travagliata che ha visto, in un primo momento, la formulazione di una proposta di nomina del Presidente del parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano sulla quale non era stato possibile pervenire all'intesa con le due regioni interessate. Questa volta, invece, la proposta di nomina del dottor Raffaele Guerriero è corredata dalle prescritte intese.

Il dottor Guerriero è persona di elevata levatura, nonché di grande esperienza e professionalità. In particolare, il dottor Guerriero è stato prefetto di Rovigo, di Ferrara, di Cosenza, di Reggio-Emilia e di Viterbo, ove si è particolarmente impegnato, con risultati estremamente positivi, anche nel campo della cosiddetta polizia ambientale.

Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*) preannuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo DS su una proposta di nomina che ha il pregio di risolvere una vicenda alquanto complessa e tormentata che ha visto, tra l'altro, il giudizio del tribunale amministrativo regionale del Lazio su un ricorso promosso e vinto dalle regioni Toscana ed Emilia-Romagna avverso la precedente proposta di nomina avanzata dal ministro Matteoli.

Come si ricorderà, infatti, il Ministro dell'ambiente aveva in un primo momento sottoposto al parere parlamentare una proposta di nomina senza la prescritta intesa con le regioni interessate. La previsione dell'intesa con le regioni, ove insiste il territorio dell'ente parco, rappresenta molto più di un aspetto di procedura: è uno dei cardini della legge n. 394 del 1991, proprio in ragione delle peculiari caratteristiche dei parchi nazionali italiani. Questi ultimi sono enti dotati di una propria struttura, con il compito di contemperare le funzioni di tutela dello Stato con le prerogative delle regioni e le aspettative più specifiche delle comunità locali. Proprio per questo si è cercato, nello scorso decennio, di dare maggiore rilievo ad un organo dell'ente parco come la Comunità del parco, essendo evidente la necessità di evitare conflitti con le regioni e le amministrazioni locali, che hanno competenze estesissime sul territorio, a partire dai piani urbanistici e paesistici. Quello della necessità di pervenire all'intesa tra Stato e regioni interessate è quindi un aspetto niente affatto formale, ma assolutamente sostanziale.

La proposta di nomina oggi in esame consente di avviare una fase di positiva, necessaria collaborazione, con l'auspicio che sia possibile quanto meno ridurre il danno determinato dai ritardi dovuti alla irresponsabile decisione, assunta a suo tempo, di proporre una nomina ignorando del tutto

la necessità dell'intesa con le regioni Toscana ed Emilia-Romagna. Oltretutto, nei mesi scorsi il Ministro ha deciso di commissariare l'ente parco appena creato. Ma non si può dimenticare che le difficoltà di avvio dell'ente stesso erano da ricondurre proprio alla illegittimità e alla palese forzatura dell'atto di nominare senza intesa.

Va dato peraltro atto al ministro Matteoli di non aver ulteriormente rallentato la definizione della vicenda, avendo evitato di presentare appello avverso la sentenza del TAR del Lazio.

La proposta di nomina, pur se non è quella di una persona di forte e comprovata esperienza in materia ecologica, ma è sicuramente corredata da un *curriculum* che attesta una indiscutibile esperienza e competenza nel campo della pubblica amministrazione. Peraltro, il *curriculum* del dottor Guerriero attesta la sua conoscenza del territorio in questione e, per il passato, l'esperienza di una importante relazione con esso.

Esprime in conclusione l'auspicio che, con la nomina del suo Presidente, il parco dell'Appennino Tosco-Emiliano possa finalmente diventare pienamente operativo e che, in termini di finanziamenti, il Governo si faccia carico del ritardo dovuto ai propri errori.

Il senatore TURRONI (Ver-U) preannuncia il suo voto contrario sulla proposta di nomina in titolo, in ragione del fatto che il candidato proposto non sembra essersi mai occupato direttamente ed istituzionalmente delle problematiche ambientali. Se infatti non può ritenersi indispensabile che il presidente di un ente parco sia un ambientalista di professione, è pur tuttavia assai opportuno che si tratti di persona che ha avuto modo di occuparsi dei problemi di tutela dell'ambiente. Sotto tale profilo invece il dottor Guerriero – persona sicuramente stimabilissima – sembra essersi occupato più che altro delle problematiche connesse alla lotta alla criminalità ma non anche di quelle ambientali.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*) prende atto con soddisfazione che sulla proposta di nomina del dottor Guerriero è stato possibile raggiungere l'intesa con le regioni Toscana ed Emilia-Romagna, e preannuncia pertanto il suo voto favorevole.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione.

Il relatore BERGAMO (*UDC*) non ha nulla da aggiungere alla relazione svolta.

Si procede alla votazione, a scrutinio segreto, sulla proposta di esprimere parere favorevole in relazione alla nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano nella persona del dottor Raffaele Guerriero.

Partecipano alla votazione i senatori: Antonio BATTAGLIA (*AN*), BERGAMO (*UDC*), FIRRARELLO (*FI*), GASBARRI (*DS-U*), GIOVA-

NELLI (*DS-U*), IOVENE (*DS-U*), MONCADA LO GIUDICE (*UDC*), MONTINO (*DS-U*), NOVI (*FI*), PONZO (*FI*), ROLLANDIN (*Aut*), SCOTTI (*FI*), SPECCHIA (*AN*) e ZAPPACOSTA (*AN*).

La proposta in questione risulta accolta con 13 voti favorevoli ed 1 astenuto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente NOVI avverte che, essendo stati esauriti gli argomenti iscritti nell'ordine del giorno delle sedute della corrente settimana, la seduta prevista per domani, giovedì 2 ottobre, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2003

94^a seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

Interviene il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2386) Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri.

(Esame e rinvio.)

Il presidente GRECO, in merito al provvedimento in titolo, rimarca l'importanza dello stesso, poiché incide sulle attribuzioni della Giunta nella trattazione degli affari comunitari esaltando il ruolo della stessa. Sottolinea quindi la necessità di un esame accurato.

Il relatore MAGNALBÒ introduce l'esame del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei Deputati, che ha come finalità quella di istituire una disciplina organica in relazione all'attiva partecipazione dello Stato italiano alla vita comunitaria e incide quindi significativamente sulla legge n. 86 del 1989 (la cosiddetta «legge La Pergola»). Una pluralità di esigenze ha incentivato un intervento legislativo in materia: adeguare la disciplina dettata dalla legge La Pergola alle profonde modifiche istituzionali, in particolare del Titolo V della Parte II della Costituzione, apportate dalla legge costituzionale n. 3 del 2001; incentivare ed aumentare la partecipazione del Parlamento, delle Regioni, degli enti locali e delle parti sociali ai processi normativi comunitari, per rendere effettive in Italia le profonde riforme e innovazioni avvenute a livello istituzionale in Europa, con particolare riferimento al ruolo dei Parlamenti nazionali; rendere più

efficiente il meccanismo di trasposizione del diritto comunitario, apportando gli opportuni aggiustamenti ed evitando che la legge comunitaria divenga uno strumento di discussione di materie non rientranti nel suo naturale oggetto.

Illustra quindi i singoli articoli del disegno di legge.

L'articolo 1 detta la disciplina del processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari (la cosiddetta fase ascendente) e la garanzia di adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (fase discendente). Vengono richiamati direttamente i principi di sussidiarietà, trasparenza, proporzionalità, efficienza e partecipazione democratica, alla base del progetto di Trattato costituzionale adottato dalla Convenzione.

L'articolo 2 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un nuovo organo collegiale, denominato CIACE, convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, che rappresenta una delle più evidenti innovazioni rispetto alla disciplina precedente. Al CIACE spetterà infatti la funzione di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nell'ambito della cosiddetta fase ascendente e di consentire il puntuale adempimento degli obblighi nascenti dalla presente legge. La soluzione proposta sarebbe quindi quella di venire a creare una sorta di cabina di regia con il compito di dirigere unitariamente lo sviluppo delle politiche nazionali nelle materie di interesse comunitario.

L'articolo 3 disciplina i meccanismi informativi e di partecipazione del Parlamento nella cosiddetta fase ascendente, mediante l'attribuzione al Governo del compito di tenere costantemente informato il Parlamento su tutti gli sviluppi della fase di formazione delle decisioni comunitarie, trasmettendo, contestualmente alla loro ricezione, tutti i documenti collegati ai progetti di legge. È importante sottolineare la previsione che il Governo illustri necessariamente la posizione che intende assumere in seno al Consiglio europeo e la possibilità per la Camera interessata di richiedere un'eventuale relazione successiva.

L'articolo 4 introduce la possibilità per il Governo di apporre una riserva di esame parlamentare, nuovo istituto che dovrebbe permettere di assicurare una maggiore e più incisiva partecipazione del Parlamento ai processi decisionali comunitari.

L'articolo 5 rappresenta la risposta alla necessità di adeguamento derivante dall'evoluzione storico-politica delle istituzioni italiane, caratterizzate da una sempre crescente importanza delle Regioni e delle realtà decentrate: con esso, infatti, si intende rendere effettiva la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla fase ascendente del processo normativo comunitario, fornendo loro efficaci strumenti per concorrere alle scelte normative nelle materie che rientrano negli ambiti di loro competenza.

L'articolo 6 è dedicato alla partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari, prevedendo modalità simili a quelle previste per le Regioni.

L'articolo 7 è dedicato alla partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti comunitari.

L'articolo 8 stabilisce che lo Stato, le Regioni e le Province autonome diano tempestiva attuazione alle direttive comunitarie. Sono previste due procedure per la verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario: una verifica con cadenza almeno quadrimestrale effettuata dal Governo e un'ulteriore verifica, nei settori di loro competenza, effettuata dalle Regioni e dalle Province autonome. Sulla base delle verifiche e delle osservazioni formulate, il Presidente del Consiglio o il Ministro per le politiche comunitarie presentano, entro il 31 gennaio di ogni anno, il disegno di legge comunitaria.

L'articolo 9 detta i contenuti della legge comunitaria: disposizioni modificative o abrogative di disposizioni nazionali che siano in contrasto con atti normativi comunitari o oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione; disposizioni volte ad attuare o applicare gli atti comunitari vincolanti; disposizioni che autorizzino il Governo a emanare regolamenti attuativi delle direttive, come previsto dall'articolo 11 del presente disegno di legge; disposizioni volte a individuare i principi fondamentali ai quali le Regioni e Province autonome debbano ispirarsi nel dare attuazione agli atti comunitari; disposizioni che attribuiscono deleghe al Governo per comminare sanzioni penali per la violazione di disposizioni comunitarie recepite da Regioni e Province autonome; disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'articolo 117, comma 5, della Costituzione.

L'articolo 10 prevede una serie di strumenti giuridici, ulteriori rispetto alla legge comunitaria, attraverso i quali garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi derivanti dal diritto comunitario. Viene fatto salvo un tempestivo esame parlamentare. Viene prevista inoltre una particolare procedura nel caso in cui vengano toccate materie rientranti nella competenza legislativa o amministrativa delle Regioni e Province autonome, con l'attivazione, nel caso, di poteri sostitutivi. È comunque previsto il rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali posti dalla stessa legge comunitaria.

L'articolo 11, snellendo le procedure, prevede che, nelle materie rientranti nella potestà esclusiva dello Stato e non coperte dalla riserva assoluta di legge, le direttive comunitarie possano essere attuate mediante regolamento su conforme disposizione della legge comunitaria. Nel caso in cui le materie rientrino nella potestà legislativa esclusiva dello Stato e non siano coperte da riserva assoluta di legge né già regolate da leggi o regolamenti governativi, le direttive potranno essere attuate anche tramite regolamenti ministeriali e interministeriali. L'articolo provvede infine a istituzionalizzare il meccanismo dell'intervento normativo statale anticipato e cedevole nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e Province autonome.

L'articolo 12 stabilisce che le modifiche alle direttive comunitarie recepite in via regolamentare, ai sensi dell'articolo 11, possano essere a loro volta recepite attraverso fonte regolamentare.

L'articolo 13 detta una peculiare disciplina per l'attuazione di norme comunitarie non autonomamente applicabili, che comportino mere modifiche tecniche di direttive già applicate.

L'articolo 14, nel caso in cui il Consiglio o la Commissione abbiano adottato decisioni destinate alla Repubblica italiana e queste rivestano una particolare importanza per gli interessi nazionali ovvero comportino rilevanti oneri di esecuzione, attribuisce al Consiglio dei ministri, su relazione del Ministro per le politiche comunitarie, la possibilità di deliberare l'impugnazione della decisione innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee oppure di emanare le direttive opportune per l'esecuzione della decisione.

L'articolo 15 disciplina la Relazione annuale del Governo sui profili di interesse comunitario.

L'articolo 16 disciplina il ruolo delle Regioni e delle Province autonome nella fase discendente, statuendo che queste possano dare immediata attuazione alle direttive comunitarie rientranti nella propria competenza legislativa. Nel caso di potestà legislativa concorrente lo Stato detta i principi generali, che saranno utilizzati come cornice inderogabile per le leggi regionali o provinciali sopravvenute. Viene inoltre prevista un'ulteriore ipotesi di intervento statale anticipato e cedevole, così come la possibilità per il Governo di indicare criteri e formulare direttive vincolanti le Regioni e le Province autonome, ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.

L'articolo 17 si riferisce alla sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni, che viene convocata dal Presidente del Consiglio almeno ogni sei mesi, in una sessione appositamente dedicata alla discussione dei profili delle politiche comunitarie che abbiano ripercussioni sui profili regionali e provinciali.

L'articolo 18 si riferisce alla sessione comunitaria della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie almeno una volta all'anno.

L'articolo 19 prevede la possibilità di adempiere agli obblighi di trasmissione e di informazione per mezzo di strumenti informatici.

L'articolo 20 dispone che rimangano ferme le disposizioni poste dagli Statuti speciali delle Regioni di diritto speciale e delle Province autonome.

L'articolo 21 inserisce una clausola di deroga, modifica, sospensione e abrogazione espressa delle norme contenute nel progetto di legge in esame.

L'articolo 21 detta due abrogazioni espresse: la legge n. 86 del 1989 (legge La Pergola) e gli articoli 11 e 20 della legge n. 183 del 1987.

Conclusivamente, il relatore esprime un giudizio favorevole sul disegno di legge, soprattutto nella parte in cui migliora la fase ascendente del diritto comunitario. Si sofferma infine sulle nuove prospettive che l'istituzione di un eventuale Senato federale della Repubblica potrebbe comportare nella dinamica dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Tale appartenenza, nel provvedimento in titolo, è impostata secondo gli schemi del bicameralismo perfetto. L'istituzione del Senato federale della Repubblica potrebbe, però, comportare una redistribuzione rilevante dei compiti tra gli organi dello Stato. Suggerisce, pertanto, di cominciare a ragionare su un'eventuale attribuzione al Senato federale della Repubblica anche di compiti connessi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Il ministro BUTTIGLIONE concorda sulla necessità di rivisitare la normativa che disciplina la partecipazione all'Unione nel caso di istituzione del Senato federale della Repubblica. Sul sistema federale osserva che il rapporto esistente tra la Repubblica italiana e l'Unione europea vede già coinvolte in misura rilevante le Regioni. Nelle aree di pertinenza dell'Unione sono comprese numerose materie attribuite alle competenze regionali, sicuramente maggiori per numero e importanza a quelle di competenza statale. In quest'ottica, il Senato federale della Repubblica sarebbe un interlocutore importante nel rapporto con gli organi dell'Unione europea. Auspica quindi un confronto sereno ed equilibrato che contribuisca a delimitare su queste materie le sfere di attribuzione delle due Camere. Conclude richiamando la necessità di un migliore coordinamento nelle politiche comunitarie, al fine di una loro maggiore efficacia, citando quale esempio la soluzione positiva dell'annoso problema delle quote latte.

Il presidente GRECO sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, soprattutto nel momento attuale. Ricorda, infatti, che il 4 ottobre si apre a Roma la Conferenza intergovernativa che dovrà discutere del progetto di Trattato costituzionale presentato dalla Convenzione europea, che contiene, per quanto riguarda l'attività delle Camere, il Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali e quello sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Ricorda anche che il 6 e 7 ottobre si svolgerà nell'Aula del Senato la XXX Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei (COSAC), che avrà quale primo punto all'ordine del giorno proprio il progetto di Trattato. Infine ricorda che il 7 ottobre, in occasione del rinnovo delle Commissioni permanenti, la Giunta per gli affari delle Comunità europee si trasformerà in 14ª Commissione permanente «Politiche dell'Unione europea», secondo l'articolo 16 della Deliberazione del Senato della Repubblica del 6 febbraio 2003.

Il senatore BEDIN, in considerazione dell'ormai imminente trasformazione della Giunta in Commissione permanente, raccomanda un esame approfondito del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (n. 267)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento e conclusione: osservazioni favorevoli alla 5ª Commissione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 settembre 2003.

Prende la parola il relatore GIRFATTI il quale richiamando integralmente la relazione introduttiva formula una proposta di osservazioni favorevoli.

Il senatore BEDIN esprime un voto favorevole alla relazione del senatore Girfatti, osservando come il recepimento sia un atto non solo dovuto, ma necessario per accrescere la trasparenza nei rapporti tra Stato e imprese pubbliche, a tutto vantaggio dei cittadini.

La Giunta, accertato il prescritto numero di senatori, all'unanimità, approva la proposta di osservazioni favorevoli formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 9,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2003

59^a seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

Interviene il ministro per gli affari regionali La Loggia.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.C. 2725) BORNACIN ed altri. Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo

(A.C. 3105) BIELLI ed altri. Nuove norme in favore delle vittime di atti di terrorismo
(Parere alla I Commissione della Camera dei deputati. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore VIZZINI il quale – dato atto che la Commissione unanimemente consente all’inserzione all’ordine del giorno della seduta odierna dell’esame dei disegni di leggi in titolo – propone che la Commissione esprima, sul testo unificato delle due iniziative legislative in titolo, parere favorevole per quanto di competenza.

Posta ai voti, la proposta del Presidente risulta accolta all’unanimità.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VIZZINI comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso: non essendoci osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della seduta odierna sarà redatto il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro per gli affari regionali**

Il Presidente VIZZINI ringrazia il Ministro per gli affari regionali, senatore La Loggia, per aver accolto l'invito della Commissione e sottolinea la delicatezza del tema degli Statuti regionali che rappresentano un momento alto della vita istituzionale delle Regioni. Evidenzia i problemi di ordine generale che emergono nell'attuale fase che vede i Consigli regionali impegnati nell'approvazione dei propri Statuti.

Ricorda altresì le sedi di confronto nelle quali è emersa la possibilità che rappresentanti dei Gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione promuovano un'iniziativa legislativa volta a modificare il terzo comma dell'articolo 126 della Costituzione, nell'intento di rendere più aderenti all'obiettivo della stabilità gli equilibri politici dei Consigli regionali, di fronte ad eventi non connessi al raccordo fiduciario tra le Giunte ed i Consigli medesimi.

Invita il ministro La Loggia ad esporre il punto di vista del Governo sulle questioni sopra menzionate.

L'oratore, ministro LA LOGGIA, esordisce rilevando come evidenti ragioni di opportunità consiglino che il Governo non adotti alcun indirizzo concernente la formulazione degli Statuti regionali: nelle sedi politiche idonee potranno circolare orientamenti e soluzioni in ordine ai criteri ed alle scelte da seguire, ma senza interventi da parte del Governo al riguardo.

Il Consiglio regionale della Calabria, dopo un lavoro approfondito, condotto con grande senso di responsabilità, è pervenuto all'approvazione di un testo che ha fatto registrare, in sede di Consiglio dei Ministri, notevoli perplessità, sulla base di indicazioni – prospettate come temi aperti – e raccolte da parte del Ministero per gli affari regionali.

Ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione il Governo ha promosso questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte, la quale – in tempi che auspica brevi – si pronuncerà su alcuni punti, di seguito enunciati, allo scopo di superare i dubbi e le perplessità sopra richiamate.

Ricorda, nell'ordine, le parti dello Statuto regionale calabrese che sono state oggetto dei rilievi del Governo: l'articolo 38, concernente il sistema elettorale, in relazione agli articoli 122, primo comma, e 123, primo comma, della Costituzione; gli articoli 34 e 43 dello Statuto, concernenti, rispettivamente, le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale e la potestà regolamentare del Consiglio e della Giunta, in relazione all'articolo 121 della Costituzione; l'articolo 50 (organizzazione amministrativa regionale), in relazione all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, che riserva allo Stato la legislazione esclusiva in materia di ordinamento civile; l'articolo 51, recante norme in materia di autonomia finan-

ziaria della Regione, in relazione all'articolo 123, primo comma, della Costituzione.

Si sofferma successivamente in modo più analitico sulla formulazione dell'articolo 33 dello Statuto regionale calabrese, in relazione ai principi costituzionali di cui agli articoli 122, ultimo comma, e 126, terzo comma, della Costituzione.

Richiamata la necessità di individuare soluzioni coerenti con la forma di governo prescelta, analizza i delicati problemi posti dall'articolazione della Presidenza della Giunta regionale, dal vincolo di interdipendenza tra Giunta e Consiglio e dai rimedi previsti per assicurare la stabilità della scelta operata dagli elettori nei casi di crisi del raccordo fiduciario tra Giunta e Consiglio ed in altri casi che non riguardano quel raccordo.

Conclude auspicando che un tempestivo pronunciamento della Corte costituzionale possa risolvere le perplessità ed i dubbi insorti, anche a beneficio degli altri Consigli regionali che sono e saranno impegnati nell'approvazione degli Statuti: infine si dichiara disponibile ad un confronto con i Gruppi parlamentari in ordine ad un'eventuale iniziativa legislativa volta a modificare il terzo comma dell'articolo 126 della Costituzione.

Sulla relazione del ministro La Loggia intervengono alcuni Commissari.

Il senatore BASSANINI ricorda l'occasione di confronto nella quale è stata prospettata l'eventualità della presentazione di un disegno di legge costituzionale promosso dai Gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione, volto a modificare l'articolo 126, terzo comma, della Costituzione, allo scopo di rimuovere alcuni problemi che nascono da una certa rigidità di formulazione del testo e che conducono indistintamente alle dimissioni della Giunta nonché allo scioglimento del Consiglio regionale.

Distingue, al riguardo, le diverse ipotesi di forma di governo adottabili, con particolare riferimento al caso che il Presidente della Giunta venga eletto a suffragio universale e diretto o meno.

Il senatore ZORZOLI esprime piena condivisione della scelta, adottata dal Governo, di promuovere ricorso alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione.

Riferendosi al precedente intervento del senatore Bassanini, rileva come, anche qualora venisse prescelta la via della modificazione dell'articolo 126, terzo comma, della Costituzione, rimarrebbe l'esigenza di adottare forme di governo in qualche misura riconducibili ad un modello unitario.

L'onorevole POTENZA ritiene che il Governo non avrebbe dovuto interferire con le scelte adottate dal Consiglio regionale calabrese, né assumere l'iniziativa del ricorso alla Corte costituzionale per la dichiara-

zione della illegittimità costituzionale di alcune parti dello Statuto approvato dal Consiglio regionale della Calabria.

Sarebbe preferibile che i Consigli regionali godessero di un'ampia e sostanziale autonomia, in particolare nella scelta della forma di governo ritenuta più idonea, essendo liberi di adottare il sistema di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato.

L'onorevole MEDURI premette di condividere pienamente l'intero testo dello Statuto approvato dal Consiglio regionale della Calabria, la cui aderenza ai principi costituzionali dovrà – a questo punto – essere valutata dalla Corte costituzionale.

Ricorda, al riguardo, che, a seguito di un incontro con lo stesso ministro La Loggia, il Presidente del Consiglio regionale escluse ogni intervento del Governo in ordine al testo dello Statuto. Pertanto i cittadini calabresi non si attendevano certo – dopo l'intervento del presidente Fedele nella sede del Consiglio regionale stesso – questa iniziativa da parte del Governo.

Da dichiarazioni giornalistiche non smentite risulta che, in sede di Consiglio dei Ministri, non ogni componente del Governo condivise la procedura, di cui al secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, che il Governo ha assunto, non senza contrasti, nella sua collegialità.

L'onorevole GHIGLIA, a nome del Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, condivide, anche sotto il profilo tecnico giuridico, le riflessioni testé svolte dal ministro La Loggia. Ribadisce con chiarezza la contrarietà della sua parte politica al testo dello Statuto approvato dal Consiglio regionale della Calabria che non rispetta il principio fondamentale dell'elezione diretta e non condizionata del Presidente della Giunta regionale.

A questo rilievo si aggiungono anche errori nella scelta della terminologia giuridica adeguata, quali la confusione tra i termini nomina ed elezione, che denotano un eccesso di fretta ed una carente riflessione nella composizione complessiva del testo dello Statuto.

Il ministro LA LOGGIA fornisce elementi di risposta ai componenti la Commissione intervenuti e ribadisce che le perplessità sollevate dal Governo nelle forme previste dalla Costituzione – riconducibili ai cinque punti dello Statuto regionale sopra indicati – attendono il giudizio chiarificatore della Corte costituzionale la quale, nel valutarli, fornirà a tutti i Consigli regionali utili indicazioni per l'approvazione degli Statuti.

Il presidente VIZZINI ringrazia il ministro La Loggia per l'utile contributo fornito ai lavori della Commissione. Ribadisce la convinzione dell'opportunità di un'iniziativa legislativa assunta dai Gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione volta a modificare il terzo comma dell'articolo 126 della Costituzione nei termini emersi dal dibattito odierno e da altre sedi di confronto fra le forze politiche.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2003

Presidenza del Vice Presidente
Lino DUILIO

La seduta inizia alle ore 8,30.

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale – Bilanci preventivi 2002 relativi a CNAPDC, ENPAB, ENPAF, ENPAV

(Esame e conclusione)

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'esame. Avverte che il testo integrale delle relazioni sui bilanci preventivi 2002 relativi a Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti (CNAPDC), Cassa nazionale di previdenza ed assistenza biologi (ENPAB), Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF), Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV), sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il senatore Valerio CARRARA (*Misto*), *relatore*, propone di deliberare l'espressione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci preventivi 2002 relativi Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti (CNAPDC); Cassa nazionale di previdenza ed assistenza biologi (ENPAB); Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF); Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV), tenuto conto delle caratteristiche e delle osservazioni svolte,

considerato che si tratta di bilanci preventivi riferiti al 2002, e in particolare che:

A) per quanto riguarda la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti (CNAPDC), dalle previsioni di budget 2002, emerge chiaramente la volontà della Cassa di ridurre o comunque

non incrementare il proprio patrimonio immobiliare, dato il suo peso percentuale ancora consistente sull'allocazione strategica del patrimonio e, comunque, considerati i rendimenti dello stesso, per le ragioni sopra esposte, non particolarmente interessanti. Tra l'altro, l'esercizio 2002 vede anche elevate uscite riguardanti sia la manutenzione ordinaria (compresi interventi i cui costi non sono capitalizzabili) sia quella straordinaria; la Cassa, al contrario, conferma la sua volontà di investire le proprie disponibilità nel settore mobiliare; comunque, nonostante i nuovi investimenti mobiliari previsti nel budget 2002, prudenzialmente i relativi proventi del portafoglio obbligazionario sono stati stimati inferiori rispetto a quelli previsti a budget 2001 (27,3 mln di euro contro i 32,8 del budget dell'esercizio precedente);

B) per quanto concerne l'ENPAB, merita di essere evidenziato come anche per il 2002 si preveda che la Cassa non riesca ad ottenere rendimenti dalla gestione del patrimonio tali da assicurare la copertura dell'intero costo delle rivalutazioni dei montanti contributivi; si stimano infatti rendimenti per 2 mln di euro a fronte di una rivalutazione dei montanti pari a 3,3 mln di euro; peraltro, anche per il 2002, la Cassa prevede un congruo contributo integrativo tale sia da garantire la copertura delle spese di funzionamento della Cassa sia da concorrere alla copertura finanziaria della rivalutazione dei montanti, non assicurata dal rendimento degli investimenti delle disponibilità finanziarie; chiaramente, dal momento che, anche in prospettiva, la sola ottimizzazione degli investimenti non è sufficiente per sanare la situazione evidenziata, anche per la Cassa in esame, come per le altre nate *ex lege* n. 103 del 1996, sono ipotizzabili modifiche dei meccanismi volti a garantire l'equilibrio previdenziale (ad esempio: mutamento delle modalità di calcolo delle rivalutazioni patrimoniali);

C) per quanto riguarda l'ENPAF, in ordine alla gestione previdenziale, vale evidenziare come, sebbene per l'ENPAF il rapporto tra entrate contributive e prestazioni erogate sia ancora ampiamente positivo (a fronte di entrate per 172,3 mln di euro, le spese si attestano sui 145,2 mln di euro) per il 2002 sia stata prevista una riduzione delle prime, accompagnata da un aumento, sia pur non elevato (1,5 mln di euro) delle seconde, per effetto essenzialmente della stima di aumento della spesa pensionistica. Il bilancio di previsione 2002 della Cassa in esame riflette la volontà della stessa di focalizzarsi nel miglioramento della redditività del proprio patrimonio, in particolare della componente immobiliare, in questo caso, attraverso un allineamento ai valori di mercato dei canoni di locazione per i contratti in scadenza. Altro aspetto sul quale la Cassa ha manifestato la propria attenzione è il contenimento dei costi, realizzato anche attraverso l'individuazione di soluzioni «innovative» come ad esempio l'introduzione del MAV bancario per la riscossione dei tributi;

D) in ordine infine all'ENPAV, è da monitorare l'evoluzione della gestione caratteristica e i costi di funzionamento per i quali sono stati previsti a budget incrementi che hanno interessato quasi tutte le voci di spesa; per quanto attiene la gestione del patrimonio, appare significativa la crescita prevista per i canoni di locazione mentre, per quanto attiene la parte

mobiliare, anche l'Ente ha dovuto formulare un'ipotesi di redditività prudentiale che tenesse conto dell'andamento dei mercati finanziari.

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI».

Il deputato Emerenzio BARBIERI (*UDC*), intervenendo a più riprese, pone alcuni rilievi su CNPADC, ENPAV ed ENPAB, relativi in particolare ai costi del personale e degli organi rappresentativi, e alle forme di investimento in buoni postali. Auspica, quindi, che tali osservazioni siano considerate dal relatore nella sua proposta di considerazioni conclusive favorevoli.

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, interviene per alcune precisazioni.

Il senatore Antonio PIZZINATO (*DS-U*) formula alcune osservazioni sui costi di gestione, sui costi di rinnovo dei contratti del personale e sulla gestione dei beni immobiliari, auspicandone un recepimento nella proposta di considerazioni conclusive del relatore.

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, fornisce alcune precisazioni, con particolare riguardo alla possibilità di svolgere un'indagine conoscitiva sulla gestione del patrimonio immobiliare sia da parte degli enti pubblici che di quelli privati.

Il senatore Valerio CARRARA (*Misto*), *relatore*, accogliendo in parte le osservazioni formulate dal deputato Emerenzio Barbieri e dal senatore Pizzinato, illustra quindi una nuova versione della proposta di considerazioni conclusive.

La Commissione approva, quindi, la nuova versione della proposta del relatore di considerazioni conclusive in merito alle relazioni sui bilanci preventivi 2002 relativi a CNPADC, ENPAB, ENPAF ed ENPAV (*vedi allegato 1*).

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione al Parlamento.

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale – Bilanci preventivi 2002 relativi a Cassa nazionale di previdenza forense, ENPAFL, FASC

(Esame e conclusione)

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'esame. Avverte che il testo integrale delle relazioni sui bilanci preventivi 2002 relativi a Cassa di previdenza ed assistenza forense, Ente nazionale

di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro (ENPACL), Fondo agenti spedizionieri corrieri (FASC), sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il deputato Nino LO PRESTI (*AN*), *relatore*, propone di deliberare l'espressione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci preventivi 2002 relativi a Cassa di previdenza ed assistenza forense; Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro (ENPACL); Fondo agenti spedizionieri corrieri (FASC), tenuto conto delle caratteristiche e delle osservazioni svolte,

considerato che si tratta di bilanci preventivi riferiti al 2002, e in particolare che:

A) per quanto riguarda la Cassa forense, come evidenziato nella specifica sezione, per la Cassa in esame la forbice contributi-prestazioni previdenziali è prevista positiva anche se in progressiva flessione; positivo appare altresì l'intervento in ordine al contributo di maternità finalizzato all'equilibrio della gestione; sotto il profilo dei costi di gestione non si segnalano particolari criticità, la stessa crescita del costo del personale, come è stato specificamente precisato, è legata a rinnovi contrattuali;

B) in ordine all'ENPACL, non si segnalano particolari criticità anche se va monitorata l'evoluzione del rapporto iscritti/pensionati che peraltro ad oggi si attesta su livelli tranquillizzanti (3,43); si apprezza l'impegno della Cassa nel contenimento/razionalizzazione dei costi, anche per la parte relativa alla manutenzione degli immobili locati a terzi, con conseguenti impatti positivi in termini di redditività degli stessi;

C) per quanto riguarda il FASC, il conto economico previsionale 2002 è stato previsto che chiuda con un avanzo di esercizio di circa 4,2 mln di euro, stimando, quindi, un incremento significativo (+ 2,5 mln di euro) rispetto al preventivo aggiornato 2001. I fattori trainanti di tale crescita sono la maggiore redditività del patrimonio sia immobiliare, con la rinegoziazione dei contratti in scadenza, che mobiliare. Si apprezzano, inoltre, le decisioni del Fondo in ordine alla gestione del proprio patrimonio e quindi la particolare attenzione dimostrata nella conservazione del valore dello stesso; attenzione che si traduce per il patrimonio immobiliare nella previsione di un piano di interventi manutentivi e per il comparto mobiliare nella scelta verso soluzioni di investimento coerenti alla missione istituzionale del Fondo.

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI».

Il deputato Emerenzio Barbieri (*UDC*) formula alcune considerazioni relativamente ai rinnovi dei contratti per il personale, in riferimento alla

Cassa Forense e all'ENPACL, e sull'entità dei costi per gli emolumenti istituzionali, in ordine al FASC.

Il deputato Nino LO PRESTI (AN), *relatore*, interviene per alcune precisazioni.

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, svolge alcuni rilievi sulle osservazioni formulate dal deputato Barbieri, che in parte condivide.

Il deputato Nino LO PRESTI (AN), *relatore*, illustra quindi una nuova versione della proposta di considerazioni conclusive, volta a recepire in particolare i rilievi relativi all'aumento del costo del personale dell'ENPACL.

La Commissione approva, quindi, la nuova versione della proposta del relatore di considerazioni conclusive in merito alle relazioni sui bilanci preventivi 2002 relativi a Cassa nazionale di previdenza forense, ENPACL e FASC (*vedi allegato 2*).

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione al Parlamento.

La seduta termina alle ore 9,25.

ALLEGATO 1

Esame dei bilanci preventivi 2002 relativi a Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti (CNAPDC) Cassa nazionale di previdenza ed assistenza biologi (ENPAB); Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF); Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV)

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE RIFORMULATE
DAL RELATORE, APPROVATE DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci preventivi 2002 relativi Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti (CNAPDC); Cassa nazionale di previdenza ed assistenza biologi (ENPAB); Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF); Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV), tenuto conto delle caratteristiche e delle osservazioni svolte,

considerato che si tratta di bilanci preventivi riferiti al 2002, e in particolare che:

A) per quanto riguarda la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti (CNAPDC), dalle previsioni di budget 2002, emerge chiaramente la volontà della Cassa di ridurre o comunque non incrementare il proprio patrimonio immobiliare, dato il suo peso percentuale ancora consistente sull'*asset allocation* strategica e, comunque, considerati i rendimenti dello stesso, per le ragioni sopra esposte, non particolarmente interessanti. Tra l'altro, l'esercizio 2002 vede anche elevate uscite riguardanti sia la manutenzione ordinaria (compresi interventi i cui costi non sono capitalizzabili) sia quella straordinaria; la Cassa, al contrario, conferma la sua volontà di investire le proprie disponibilità nel settore mobiliare; comunque, nonostante i nuovi investimenti mobiliari previsti nel budget 2002, prudenzialmente i relativi proventi del portafoglio obbligazionario sono stati stimati inferiori rispetto a quelli previsti a budget 2001 (27,3 mln di euro contro i 32,8 del budget dell'esercizio precedente);

B) per quanto concerne l'ENPAB, merita di essere evidenziato come anche per il 2002 si preveda che la Cassa non riesca ad ottenere rendimenti dalla gestione del patrimonio tali da assicurare la copertura dell'intero costo delle rivalutazioni dei montanti contributivi; si stimano infatti rendimenti per 2 mln di euro a fronte di una rivalutazione dei montanti pari a 3,3 mln di euro; peraltro, anche per il 2002, la Cassa prevede un congruo contributo integrativo tale sia da garantire la copertura delle

spese di funzionamento della Cassa sia da concorrere alla copertura finanziaria della rivalutazione dei montanti, non assicurata dal rendimento degli investimenti delle disponibilità finanziarie; chiaramente, dal momento che, anche in prospettiva, la sola ottimizzazione degli investimenti non è sufficiente per sanare la situazione evidenziata, anche per la Cassa in esame, come per le altre nate *ex lege* n. 103 del 1996, sono ipotizzabili modifiche dei meccanismi volti a garantire l'equilibrio previdenziale (ad esempio: mutamento delle modalità di calcolo delle rivalutazioni patrimoniali);

C) per quanto riguarda l'ENPAF, in ordine alla gestione previdenziale, vale evidenziare come, sebbene per l'ENPAF il rapporto tra entrate contributive e prestazioni erogate sia ancora ampiamente positivo (a fronte di entrate per 172,3 mln di euro, le spese si attestano sui 145,2 mln di euro), per il 2002 sia stata prevista una riduzione delle prime, accompagnata da un aumento, sia pur non elevato (1,5 mln di euro) delle seconde, per effetto essenzialmente della stima di aumento della spesa pensionistica. Il bilancio di previsione 2002 della Cassa in esame riflette la volontà della stessa di focalizzarsi nel miglioramento della redditività del proprio patrimonio, in particolare della componente immobiliare, in questo caso, attraverso un allineamento ai valori di mercato dei canoni di locazione per i contratti in scadenza. Altro aspetto sul quale la Cassa ha manifestato la propria attenzione è il contenimento dei costi, realizzato anche attraverso l'individuazione di soluzioni «innovative» come ad esempio l'introduzione del MAV bancario per la riscossione dei tributi;

D) in ordine infine all'ENPAV, è da monitorare l'evoluzione della gestione caratteristica e i costi di funzionamento per i quali sono stati previsti a budget incrementi che hanno interessato quasi tutte le voci di spesa; per quanto attiene la gestione del patrimonio, appare significativa la crescita prevista per i canoni di locazione mentre, per quanto attiene la parte mobiliare, anche l'Ente ha dovuto formulare un'ipotesi di redditività previdenziale che tenesse conto dell'andamento dei mercati finanziari.

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con la seguente osservazione:

1) appare opportuno che, per CNAPDC, ENPAV ed ENPAB, siano contenuti i costi del personale e quelli degli organi amministrativi, e si preveda la riduzione dei gettoni di presenza o delle indennità.

ALLEGATO 2

Esame dei bilanci preventivi 2002 relativi a Cassa di previdenza ed assistenza forense; ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro (ENPACL); Fondo agenti spedizionieri corrieri (FASC)

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci preventivi 2002 relativi a Cassa di previdenza ed assistenza forense; Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro (ENPACL); Fondo agenti spedizionieri corrieri (FASC), tenuto conto delle caratteristiche e delle osservazioni svolte,

considerato che si tratta di bilanci preventivi riferiti al 2002, e in particolare che:

A) per quanto riguarda la Cassa forense, come evidenziato nella specifica sezione, per la Cassa in esame la forbice contributi-prestazioni previdenziali è prevista positiva anche se in progressiva flessione; positivo appare altresì l'intervento in ordine al contributo di maternità finalizzato all'equilibrio della gestione; sotto il profilo dei costi di gestione non si segnalano particolari criticità, la stessa crescita del costo del personale, come è stato specificamente precisato, è legata a rinnovi contrattuali;

B) in ordine all'ENPACL, non si segnalano particolari criticità anche se va monitorata l'evoluzione del rapporto iscritti/pensionati che peraltro ad oggi si attesta su livelli tranquillizzanti (3,43); si apprezza l'impegno della Cassa nel contenimento/razionalizzazione dei costi, in particolare per quelli relativi al personale, anche per la parte relativa alla manutenzione degli immobili locati a terzi, con conseguenti impatti positivi in termini di redditività degli stessi;

C) per quanto riguarda il FASC, il conto economico previsionale 2002 è stato previsto che chiuda con un avanzo di esercizio di circa 4,2 mln di euro, stimando, quindi, un incremento significativo (+ 2,5 mln di euro) rispetto al preventivo aggiornato 2001. I fattori trainanti di tale crescita sono la maggiore redditività del patrimonio sia immobiliare, con la rinegoziazione dei contratti in scadenza, che mobiliare. Si apprezzano, inoltre, le decisioni del Fondo in ordine alla gestione del proprio patrimonio e quindi la particolare attenzione dimostrata nella conservazione del valore dello stesso; attenzione che si traduce per il patrimonio immobiliare nella previsione di un piano di interventi manutentivi e per il comparto

mobiliare nella scelta verso soluzioni di investimento coerenti alla missione istituzionale del Fondo.

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2003

Presidenza del Presidente
Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 14,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria

Audizione del Presidente, avvocato Sandro Trevisanato, e dell'Amministratore delegato, ingegner Aldo Ricci, della SOGEI S.p.A.

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Ricorda, quindi, che la Commissione è convocata per lo svolgimento dell'audizione del Presidente, avvocato Sandro Trevisanato, e dell'ingegnere Aldo Ricci, amministratore delegato della SO.GE.I. S.p.A, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria. Avverte, peraltro, che l'avvocato Trevisanato ha rappresentato la propria impossibilità a partecipare ai lavori della Commissione, per motivi di salute.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Interviene l'ingegnere Aldo RICCI, *amministratore delegato della SOGEI S.p.A.*, che svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare domande ed osservazioni, il senatore Giuseppe Benito Onorato NOCCO (*FI*), il senatore Gerardo LABELLARTE (*Misto-SDI*), il deputato Aldo CENNAMO (*DS-U*), e il Presidente Tommaso FOTI, a più riprese.

Risponde, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazioni, l'ingegnere Aldo RICCI, *amministratore delegato della SOGEI S.p.A.*

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, ringrazia e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa**

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2003

30ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno (n. 273)

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, previa osservazioni della 1ª e della 5ª Commissione del Senato. Esame e rinvio)

L'onorevole ZORZATO riferisce analiticamente sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo un parere favorevole.

L'onorevole SUSINI chiede che vengano fornite precisazioni sull'invarianza della spesa, atteso che con il testo in esame viene istituito un nuovo dipartimento, e chiarimenti sulle posizioni al riguardo espresse dalle rappresentanze sindacali.

Il relatore ZORZATO assicura che sono assenti nuovi oneri e che i rappresentanti del personale hanno aderito alle innovazioni normative in esame.

Il sottosegretario D'ALÌ sottolinea come la necessità di istituire un nuovo dipartimento derivi dall'esigenza di attribuire funzioni unitarie alle diverse direzioni generali, evitando la previsione di competenze trasversali ai diversi dipartimenti. Conferma, infine, l'espressione del sostanziale assenso da parte dei rappresentanti del personale interessato al decreto proposto dal Governo.

Su richiesta dell'onorevole MANTINI, infine, la Commissione rinvia la votazione sulla proposta di parere favorevole illustrata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni ulteriori di riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e istituzione dell'Ente Nazionale di Ricerca Metrologica (ENRM)» (n. 274)

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, previe osservazioni della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione del Senato. Esame e rinvio)

Il senatore CASTAGNETTI riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo sottolineando l'opportunità dell'iniziativa legislativa adottata dal Governo, per la quale preannuncia una proposta di parere favorevole. Osserva, peraltro, l'opportunità di una modifica meramente formale al richiamo normativo di cui all'articolo 1, comma 1. Auspica, infine, una più equa distribuzione del personale la cui tabella organica sembra privilegiare il ruolo degli amministrativi a scapito dei ricercatori i quali, invece, dovrebbero assicurare al nuovo ente il massimo valore aggiunto.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CIRAMI, constatata la mancanza del prescritto numero legale dei componenti la Commissione per procedere all'elezione di un Segretario, ne propone il rinvio alla prossima seduta.

Conviene unanime la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2003

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Riunione n. 29

Presidenza del Presidente
GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 14 e termina alle ore 15,50.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2003

81^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(2414) Norme in materia di reati elettorali, approvato dalla Camera dei deputati previo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 15 luglio 2003, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi; Vitali ed altri; Luciano Dussin ed altri: parere contrario su emendamento.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2003

240^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,20.

(2476) Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, recante disposizioni urgenti per incrementare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della protezione civile

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO (FI) illustra il provvedimento in titolo per i profili di competenza. Per quanto attiene all'articolo 1, comma 1, osserva che non sono indicati elementi idonei a quantificare gli oneri connessi all'equipaggiamento, all'addestramento ed alla retribuzione dei nuovi assunti. Come segnalato dal Servizio del bilancio, tali elementi di quantificazione risultano rilevanti, anche in presenza di una copertura configurata come limite massimo di spesa, in quanto il numero di assunzioni è fissato in 1.000 unità e gli oneri relativi alle retribuzioni non possono essere modulati in relazione alle risorse stanziare. Occorre, quindi, acquisire elementi idonei a verificare la compatibilità della quantificazione degli oneri rispetto alla copertura finanziaria degli stessi. Per i profili di copertura, riferiti al medesimo comma dell'articolo 1, occorre valutare, data la natura obbligatoria degli oneri, l'opportunità di introdurre una clausola di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 246 del 2002, di conversione del decreto-legge n. 194 del 2002 (cosiddetto decreto-legge «tagliaspese»), per la copertura finanziaria degli eventuali oneri eccedenti la copertura finanziaria configurata come tetto di spesa per gli anni 2003-2005. Con riferimento al comma 2, concernente la possibilità di riammettere al servizio (anche in deroga al dettato di cui all'articolo 132, quarto

comma, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) il personale dirigente e direttivo, trasferitosi, a domanda, presso altre amministrazioni civili dello Stato, segnala che potrebbe essere avanzata, da parte del suddetto personale, la pretesa al riconoscimento di un'integrazione salariale qualora essi percepissero un trattamento economico superiore presso l'amministrazione di «transito». Occorre al riguardo acquisire elementi di quantificazione di tali eventuali maggiori oneri e valutare, analogamente a quanto osservato per il comma 1, l'opportunità di introdurre una clausola di salvaguardia. In merito, infine, all'articolo 2, inerente all'assunzione di personale (nel limite massimo di 180 unità) presso il Dipartimento della Protezione civile con ricorso alla procedura di cui all'articolo 39 della legge n. 449 del 1997 (preventivo vaglio della stima degli effetti d'impatto derivanti dalle assunzioni), fa presente che la relazione tecnica esclude la sussistenza di nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Occorre valutarne, tuttavia, gli effetti finanziari in considerazione del blocco delle assunzioni nel pubblico impiego (articolo 34, comma 4 della legge n. 289 del 2002), ovvero della deroga prevista dell'articolo 34, comma 5, della legge n. 289 del 2002. Occorrerebbe, infine, valutare l'opportunità di introdurre, nel primo caso, risorse aggiuntive di copertura, ovvero, nel secondo caso, un richiamo alla suddetta deroga ed alle risorse finanziarie necessarie per la copertura delle nuove assunzioni. Rileva, al riguardo, che, a differenza del comma 1 dell'articolo 1, in questo caso l'onere è graduabile in relazione al limite massimo di spesa, e che, tuttavia, risultano risorse estremamente limitate eccedenti quelle stanziati dall'articolo 34, comma 5, rispetto a quelle indicate nel D.P.R. 31 luglio 2003.

Il sottosegretario VEGAS, in merito alle osservazioni formulate sul comma 1 dell'articolo 1, precisa che la norma si limita ad indicare le modalità di reclutamento di mille agenti la cui autorizzazione è stata disposta dall'articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Pertanto, la quantificazione dei relativi oneri è stata effettuata in sede di legge finanziaria per l'anno 2003. Lascia, comunque, agli atti della Commissione, alcune specifiche indicazioni degli uffici del Ministero dell'interno recanti l'indicazione degli oneri da sostenere in relazione alle modalità di immisione dei nuovi assunti previste dalla norma in questione. In merito all'introduzione di una specifica clausola di salvaguardia, ritiene che la stessa non appare necessaria tenuto conto della previsione dei limiti massimi di spesa indicati nel citato articolo 80, comma 8, della legge n. 289 del 2002.

Per quanto attiene al comma 2 dell'articolo 1, osserva che la pretesa al riconoscimento di un'integrazione salariale è un evento poco probabile tenuto conto che la maggior parte del personale interessato è a suo tempo transitata in Amministrazioni in cui il pertinente trattamento economico risulta inferiore a quello precedentemente percepito presso la Polizia di Stato. In ogni caso, qualora si verificasse tale evenienza, i relativi oneri verrebbero comunque imputati alla quota parte del Fondo di cui all'articolo 34, commi 5 e 6 della richiamata legge n. 289 del 2002 assegnato,

con D.P.R. 31 luglio 2003, alla Polizia di Stato per le assunzioni di nuovo personale. Tali risorse costituiscono il limite massimo entro cui effettuare le predette nuove assunzioni e le riammissioni in servizio previste dal comma in esame. Anche in questo caso, quindi, non appare necessaria l'introduzione di specifica clausola di salvaguardia.

Per quanto concerne, infine, l'articolo 2 fa presente che la norma si limita ad autorizzare la Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire concorsi per il reclutamento di personale da assegnare al Dipartimento della protezione civile. Ciò premesso fa presente che le conseguenti assunzioni potranno avvenire solo dopo l'emanazione del provvedimento attuativo per la definizione delle varie qualifiche e della quota di riserva in favore del personale già in servizio. Pertanto solo in esito al perfezionamento del citato D.P.C.M. si potrà valutare l'onere derivante dalle assunzioni dall'esterno che dovranno avvenire nel rispetto dei vincoli previsti dai vigenti documenti di finanza pubblica e secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter della legge n. 449 del 1997.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione dei chiarimenti offerti dal Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame al fine di consentire gli opportuni approfondimenti.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

241ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Contento.*

La seduta inizia alle ore 14,55.

(2228) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Roma il 21 febbraio 2001

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MORO (LP) illustra, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, rilevando l'esigenza di valutare se possano derivare

nuovi o maggiori oneri dall'articolo 3, paragrafo 1, dell'Accordo, in relazione alle attività di scambio e di formazione di personale scientifico e tecnico di cui al punto 4, nonché alle ulteriori attività di cooperazione scientifica e tecnica di cui al punto 5, nell'ipotesi in cui tali attività non siano già ricomprese in quelle indicate nei precedenti punti 1, 2 e 3, posto che la relazione tecnica determina la quantificazione degli oneri e la relativa copertura solo con riferimento a questi ultimi. Segnala, altresì, che l'articolo 6 dell'Accordo sembra comportare maggiori oneri, non quantificati né coperti, in relazione alla possibilità che i partecipanti alla Commissione congiunta di cooperazione scientifica e tecnica ivi prevista siano affiancati da esperti da loro nominati, dei quali peraltro non si fa menzione nella relazione tecnica. Occorre, inoltre, acquisire conferma circa l'effettiva periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni della suddetta Commissione congiunta, di cui non vi è indicazione nel testo dell'Accordo, al fine di verificare la congruità della quantificazione dei relativi oneri indicata nella relazione tecnica. Infine, ritiene necessario acquisire chiarimenti circa i possibili profili di onerosità derivanti dal paragrafo 1 dell'articolo 7, che indica, tra le voci di spesa a carico del Paese ricevente, anche quelle relative ai trasporti locali, che però non trovano riscontro tra le voci previste dalla relazione tecnica.

Il sottosegretario CONTENTO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, precisa che le attività di scambio e di formazione di personale scientifico e tecnico, previste dal punto 4 dell'articolo 3, comma 1, vengono svolte solo nel caso in cui vi sia disponibilità di posti, nei relativi corsi svolti dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca ed effettuate con gli stanziamenti già autorizzati dalla vigente legislazione di spesa, escludendo quindi la possibilità di spese aggiuntive. Circa le ulteriori attività di cooperazione scientifica e tecnica, di cui al successivo punto 5, evidenzia la natura programmatica della norma, in relazione alla quale sarà necessario prevedere, di volta in volta, nuovi disegni di legge che autorizzino l'eventuale maggiore spesa.

Relativamente all'articolo 6, che prevede che la Commissione congiunta possa essere affiancata da esperti esterni, sottolinea che si tratta di un onere meramente eventuale e che, qualora si verifichi, verrà sostenuto con gli ordinari stanziamenti di bilancio. Per quanto concerne la periodicità e le modalità di svolgimento delle riunioni della suddetta Commissione, esse avverranno come previsto nella relazione tecnica, le cui indicazioni costituiscono riferimenti inderogabili ai fini del disegno di legge in esame. Infine, riguardo alle spese di trasporto locale previste dall'articolo 7, paragrafo 1, precisa che esse trovano copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio, considerata anche l'esiguità dei relativi importi, per cui non costituiscono spese aggiuntive.

Il relatore MORO (LP), preso atto delle precisazioni fornite dal Governo, rileva che la previsione di coprire parte degli oneri recati dal provvedimento in esame a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio non

appare ammissibile, essendo in contrasto con quanto espressamente previsto dall'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) si associa ai rilievi del relatore circa la non correttezza di una copertura degli oneri a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio. Rileva, quindi, la necessità di un'ideale copertura finanziaria per gli oneri segnalati, osservando che ciò appare ancora più necessario, considerato che molte leggi di competenza del Ministero degli affari esteri risultano spesso prive di copertura, come si evince nella nota fornita ieri dal Governo, dove, nell'elenco delle unità previsionali di base per le quali nel 2003 si sono determinati scostamenti di spesa rispetto agli stanziamenti iniziali, ben 22 milioni di euro risultano ascrivibili a leggi di spesa di competenza del Ministero degli affari esteri.

Il senatore MICHELINI (*Aut*) osserva la necessità di valutare se, per gli oneri recati dall'articolo 6, relativamente agli esperti da affiancare alla Commissione congiunta, possano essere sufficienti le risorse indicate nel provvedimento.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) rileva che la copertura finanziaria predisposta nel disegno di legge potrebbe non essere sufficiente, posto che, per ammissione del Governo, gli oneri segnalati sono di carattere aggiuntivo. Ritiene, quindi, opportuno che il Governo riveda la copertura complessiva del provvedimento in esame.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione delle osservazioni testé formulate, propone di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo, chiedendo al Governo di fornire un aggiornamento della relazione tecnica, che tenga conto dei problemi segnalati relativamente ai profili di copertura. Invita, inoltre, il Governo, laddove si riscontrino effettivamente la sussistenza di oneri aggiuntivi rispetto a quelli esplicitati nel provvedimento, a predisporre un'adeguata copertura, sia pure solo per una quota eventualmente residuale, evitando però di far ricorso agli ordinari stanziamenti di bilancio, essendo tale possibilità espressamente preclusa dalla legge di contabilità di Stato.

La Sottocommissione approva la proposta del Presidente, ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

(2108) EUFEMI ed altri. – Celebrazione del VI centenario della fondazione della Università degli studi di Torino

(2289) TESSITORE ed altri. – Celebrazione del VI Centenario dell'Università degli Studi di Torino

(Parere alla 7^a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo. Parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Si riprende l'esame del testo sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario CONTENTO, con riferimento alle osservazioni formulate dal relatore nella precedente seduta sul testo unificato, evidenziando che lo stesso è privo di una relazione tecnica che dimostri gli oneri connessi, esprime avviso contrario, in quanto nell'ambito dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, richiamato ai fini della copertura dall'articolo 5, comma 1, non sussistono sufficienti risorse per l'anno 2003.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto delle precisazioni del Governo, ricorda che nel corso della precedente seduta erano state formulate osservazioni sulla necessità di distinguere in maniera più puntuale la ripartizione delle spese e della relativa copertura tra la parte di natura corrente e quella in conto capitale. Fa presente, quindi, che sul testo unificato in esame, sono stati presentati due emendamenti, di cui uno del relatore della Commissione di merito, miranti a dare soluzione ai problemi evidenziati. Invita, pertanto, il relatore Tarolli a riferire sugli stessi.

Il relatore TAROLLI (*UDC*) illustra, per quanto di competenza, i due emendamenti 5.1 (nuovo testo) e 2.1 (nuovo testo), segnalando di non avere osservazioni da formulare.

Il presidente AZZOLLINI propone, pertanto, di conferire mandato al relatore ad esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato dei disegni di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti 5.1 (nuovo testo) e 2.1 (nuovo testo), esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 5.1 (nuovo testo); esprime, altresì, parere non ostativo sull'emendamento 2.1 (nuovo testo).».

La Sottocommissione approva, quindi, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 15,10.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 7^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

**(7^a - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)**

Giovedì 2 ottobre 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva (2498) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 2 ottobre 2003, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- D'IPPOLITO VITALE. – Istituzione dell'Ordine «Al merito del giornalismo italiano» (982).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- CORTIANA ed altri. – Norme in materia di pluralismo informatico e sulla adozione e diffusione del *software* libero nella pubblica amministrazione (1188).
- EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).
- MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).
- BERGAMO ed altri. – Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali (1283).
- Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, recante disposizioni urgenti per incrementare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della protezione civile (2476).
- Norme in materia di reati elettorali (2414) (*Approvato dalla Camera dei deputati previo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 15 luglio 2003, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi; Vitali ed altri; Luciano Dussin ed altri*).
- Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (2386) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri*).
- Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (2431).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme speciali per la città di Milano (1410).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane (1567).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonché della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa (1933).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934)
- CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).
- CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).
- e delle petizioni nn. 400 e 433 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).

- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una

partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).

- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e della petizione n. 485 ad essi attinente.

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (132).
- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni (301).
- CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).
- GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province (1431).
- MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (1434).

- RIGONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia (1588).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia (1716).
- e della petizione n. 301 ad essi attinente.

X. Esame del disegno di legge:

- BONGIORNO ed altri. – Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (2140) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente l'erogazione di contributi in favore di associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno per l'anno 2002 (n. 270).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 2 ottobre 2003, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*)
- Deputati DUILIO ed altri. – Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (2195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- CALVI. – Modifiche al codice penale in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato (1880).
-

BILANCIO (5ª)

Giovedì 2 ottobre 2003, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2003 (n. 268).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).
- MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).
- BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).

- CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto (540).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).
- FORCIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti (977).
- RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto (1240).
- GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (1253).

III. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (2512).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 2 ottobre 2003, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Celebrazione del VI centenario della fondazione della Università degli studi di Torino (2108).
- TESSITORE ed altri. – Celebrazione del VI Centenario dell'Università degli Studi di Torino (2289).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Interventi per l'espansione dell'Università di Messina, dell'Università di Cassino e in favore dell'Università pontina, nonché per l'espansione e il potenziamento di sedi e poli decentrati di altri atenei (1019-1020-1175-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Nania, Tofani, Pedrizzi e Forte e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Disciplina dell'insegnamento del restauro dei beni culturali (1955).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame degli atti:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2002 (n. 268).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni ulteriori di riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e istituzione dell'Ente Nazionale di Ricerca Metrologica (ENRM)» (n. 274).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 2 ottobre 2003, ore 9

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Augusta (n. 76).
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Marina di Carrara (n. 78).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 2 ottobre 2003, ore 8,30

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

- Bilanci preventivi 2002 relativi a ENPAIA, ENPAM, ONAOSI.
 - Bilanci preventivi 2002 relativi a Cassa nazionale del notariato, CNPR, EPPI.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse

Giovedì 2 ottobre 2003, ore 13,30, 14, 14,30 e 15

ORE 13,30

- Audizione del commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia, Raffaele Fitto.

ORE 14

- Audizione del presidente dell'Acquedotto pugliese Spa, dottor Francesco Divella.

ORE 14,30

- Audizione del presidente del WWF Puglia, Vito Massaro, e del responsabile dell'Associazione Ambiente e/vita di Bari, Lucio Marengo.

ORE 15

- Audizione del presidente della Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambiente (Federambiente), Guido Berro.
 - Seguito dell'esame della proposta di relazione territoriale sulla Calabria.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Giovedì 2 ottobre 2003, ore 14

Indagine conoscitiva sulla copertura vaccinale in età pediatrica e sulla ospedalizzazione dei bambini affetti da malattie infettive:

- Audizione della dottoressa Stefania Salmaso, direttore del reparto malattie infettive - centro nazionale epidemiologico dell'Istituto Superiore di Sanità.
-

